

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI
SERVIZI ALL'ESTERO
approfondimenti per Francia e Svizzera

UNIONCAMERE PIEMONTE

Webinar – 30 maggio 2023

A cura di Stefano Garelli

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO

Argomenti:

- premessa
- verifica dell'esistenza o meno della stabile organizzazione
- fornitura di beni con installazione / montaggio – clienti di Paesi Ue – clienti di Paesi extra Ue
- realizzazione di impianti all'estero: aspetti di carattere generale – realizzazione in altri Paesi Ue – realizzazione in Paesi extra Ue
- servizi di carattere immobiliare in ambito Ue: aspetti di carattere generale
- servizi di carattere immobiliare svolti a favore di consumatori finali di altro Paese Ue
- servizi di carattere immobiliare svolti a favore di committenti svizzeri
- distacco di lavoratori in ambito Ue: adempimenti – caso della Francia
- distacco di lavoratori in Paesi extra Ue: adempimenti – caso della Svizzera
- Risposta ai quesiti dei partecipanti

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO

PREMESSA

L'esame dell'argomento è idealmente articolato in tre parti:

- **operazioni miste** (beni + servizi) aventi il loro baricentro in Italia:
FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO;
- **operazioni miste** (beni + servizi) aventi il loro baricentro nel Paese estero:
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALL'ESTERO, utilizzando componenti / materiali trasferiti dall'Italia e/o acquistati all'estero; operazioni che, a seconda della prevalenza del DARE sul FARE o viceversa (prevalenza valutata alla luce della **volontà delle parti e dei rispettivi importi**) possono essere qualificate come CESSIONI DI BENI o come PRESTAZIONI DI SERVIZI;
- approfondimenti riguardo alle **prestazioni di servizi** eseguite all'estero.

In riferimento alle suddette operazioni vengono sinteticamente delineate le conseguenze di carattere fiscale e lavoristico /previdenziale.

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO

VERIFICA DELL'ESISTENZA O MENO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE

IMPLICAZIONI OPERATIVE

Lo svolgimento di lavori all'estero comporta generalmente:

- l'apertura di un **cantiere**;
- l'**invio di personale** dell'impresa italiana presso il cantiere estero.

Nella presente sezione si provvede a esaminare sinteticamente il primo di tali due aspetti.

In una successiva sezione viene esaminato il secondo aspetto.

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Aspetti rilevanti

CANTIERE:

- Durata:
 - Inizio cantiere
 - Fine cantiere
 - Interruzioni
- Cantieri mobili
- Sub-appaltatori
- Esistenza di più cantieri
- Comportamenti elusivi

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Durata del cantiere

A tale riguardo il **Commentario al modello OCSE contro la doppia imposizione** (Cfr. Modello di Convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio, con traduzione a cura di Guglielmo Maisto, Giuffrè Editore, Milano, 2004, pp. 105-106) afferma che: *“Un cantiere **esiste a partire** dalla data da cui l'appaltatore inizia la sua attività e comprende i lavori preparatori effettuati nello Stato in cui la costruzione deve essere edificata, ad esempio, nel momento in cui viene installato un ufficio per la pianificazione della costruzione. Come regola generale, il cantiere continua ad esistere fino a che i lavori sono completati o del tutto abbandonati.”*

*Un cantiere non deve considerarsi come cessato quando il lavoro è interrotto temporaneamente. **Le interruzioni** stagionali o temporanee devono essere considerate ai fini della determinazione della durata del cantiere.*

***Le interruzioni stagionali** ricomprendono quelle causate dalle cattive condizioni atmosferiche. **Le interruzioni temporanee** potrebbero essere causate, ad esempio, dall'assenza di materiali o dalla scarsità di manodopera.*

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Durata del cantiere



Construction site PE

13. It appears that many activities on construction sites are being temporarily interrupted by the COVID-19 crisis.

The duration of such an interruption of activities should however be included in determining the life of a site and therefore will affect the determination whether a construction site constitutes a PE.

In general, a construction site will constitute a PE if it lasts more than 12 months under the OECD Model or more than six months under the UN Model. Paragraph 55 of the Commentary on Article 5(3) of the OECD Model explains that a site should not be regarded as ceasing to exist when work is temporarily discontinued (**temporary interruptions should be included in determining the duration of a site**). Examples of temporary interruptions given in the Commentary are a shortage of material or labour difficulties.

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Durata del cantiere

(....)

*Se l'impresa appaltatrice incaricata di eseguire l'insieme dei lavori di un cantiere subappalta una parte dei lavori ad altre imprese (**subappaltatrici**) il tempo trascorso da ciascun subappaltatore nel cantiere deve essere considerato come periodo trascorso dall'appaltatrice nel cantiere.”.*

Anche il subappaltatore ha una stabile organizzazione nel cantiere se vi esercita la sua attività per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa del singolo Paese interessato, tenuto conto dell'eventuale convenzione contro la doppia imposizione in vigore con l'Italia.”.

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Durata del cantiere

Il criterio dei dodici mesi si applica a ciascun cantiere. Per determinare la durata dell'esistenza del cantiere, non si deve tenere conto del tempo che l'appaltatore ... ha trascorso in **altri cantieri, che non hanno alcun collegamento con il primo.** **Un cantiere di costruzione dovrebbe essere considerato unitariamente, anche se è basato su più contratti, a condizione che costituisca un insieme commercialmente e geograficamente coerente.** Subordinatamente a questa condizione, un cantiere di costruzione deve essere considerato unitariamente anche se gli ordini sono stati fatti da varie persone (ad esempio, per delle ville a schiera).

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Durata del cantiere

La natura stessa di un cantiere di costruzione o installazione può obbligare l'appaltatore a **spostare continuamente** o, per lo meno periodicamente, il suo cantiere affinché i lavori avanzino.

Questo è ad esempio il caso della **costruzione di strade o di canali**, del dragaggio di una via di navigazione interna o della posa di condotte.

(...)

In questi casi, il fatto che la manodopera non sia presente per dodici mesi in un luogo specifico è irrilevante.

Le attività svolte in ciascun luogo specifico fanno parte di un unico cantiere e tale cantiere deve essere considerato come una stabile organizzazione se la sua durata complessiva oltrepassa i dodici mesi (1).

Nota (1): o la diversa durata prevista dall'eventuale accordo contro la doppia imposizione.

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Durata del cantiere

La soglia dei dodici mesi ha dato origine ad **abusi**: è stato talvolta constatato che le imprese (principalmente appaltatori o subappaltatori che eseguono lavori sulla piattaforma continentale o che esercitano attività connesse all'esplorazione e allo sfruttamento della piattaforma continentale) **hanno frazionato i loro contratti in varie parti**, ciascuna delle quali inferiore ai dodici mesi, **attribuendole a società diverse appartenenti allo stesso gruppo**. Oltre al fatto che tali abusi possono, a seconda delle circostanze, ricadere nell'ambito di disposizioni legislative o principi giurisprudenziali volti a contrastare l'elusione fiscale, gli Stati interessati a questo problema possono adottare soluzioni nel corso dei negoziati bilaterali".

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Durata del cantiere

Articolo 5, comma 3, MODELLO DI CONVENZIONE

OCSE - utilizzato, in genere, nel caso in cui entrambi i
due contraenti siano **PAESI SVILUPPATI**

Afferma che:

“A building site or construction or installation
project constitutes a permanent establishment
only if it lasts more than **twelve months**”.

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Durata del cantiere

Articolo 5, MODELLO DI CONVENZIONE ONU – utilizzato, in genere, nel caso in cui uno dei due contraenti sia un **PAESE IN VIA DI SVILUPPO**

3. The term “permanent establishment” also encompasses:

- (a) *A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than **six months**;*
- (b) *The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating **more than 183 days in any 12-month period** commencing or ending in the fiscal year concerned.*

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Durata del cantiere

CONVENZIONI STIPULATE DALL'ITALIA CON GLI ALTRI PAESI UE

Ad esempio, le **convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dall'Italia con gli altri Paesi Ue (convenzioni redatte secondo il Modello OCSE)**, riguardo al realizzarsi della stabile organizzazione prevedono le seguenti soglie temporali:

- 6 mesi: Portogallo, Cipro
- 9 mesi: Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania,
- 12 mesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Finlandia, **Francia**, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia,
- 24 mesi: Ungheria

Le convenzioni con il Regno Unito e la **Svizzera** prevedono la regola dei 12 mesi.

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Durata del cantiere - FRANCIA

CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE ITALIA - FRANCIA

Articolo 5

Stabile organizzazione.

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di

estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

Durata del cantiere - SVIZZERA

CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE ITALIA – SVIZZERA

Art. 5.

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2 L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) una officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

nozione di stabile organizzazione ai fini Iva

STABILE ORGANIZZAZIONE IVA

L'articolo 11 del Regolamento n. 282/2011 afferma che:

“1.....la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici **atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti** per le esigenze proprie di detta organizzazione.

2la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici **atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione ...”**.

VERIFICA ESISTENZA STABILE ORGANIZZAZIONE

considerazioni di sintesi

- La nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi, almeno nei Paesi Ue, NON è perfettamente coincidente con quella ai fini dell'Iva;
- Il supero della soglia temporale prevista dall'eventuale accordo contro la doppia imposizione attribuisce al Paese estero il diritto di pretendere il pagamento delle imposte da parte dell'impresa operante tramite il cantiere; che poi tale diritto venga esercitato o meno dipende dalla normativa e dalla prassi interna del Paese estero considerato;
- Il supero della soglia temporale, almeno nei Paesi Ue, è comunque, un utile indizio riguardo all'esistenza di una stabile organizzazione anche ai fini dell'Iva;
- Occorre eseguire un esame caso per caso;

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

risvolti ai fini amministrativi e fiscali

CONSEGUENZE DEL REALIZZARSI DELLA FATTISPECIE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE

Il realizzarsi della fattispecie della stabile organizzazione dell'impresa italiana in un Paese estero, per tale impresa, comporta una serie di adempimenti:

- Registrarsi ai fini delle imposte del Paese estero;
- Tenere una contabilità separata della gestione della stabile organizzazione, valida ai fini italiani e ai fini del Paese estero considerato (articolo 14, del Dpr n. 600/1973);
- Nei rapporti tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera, ai fini delle imposte sui redditi, occorre osservare le regole dei prezzi normali di trasferimento (articolo 110, comma 7, del Dpr n. 917/1986) (cd. “dealing at arm’s length”);
- Al termine dell'esercizio (o periodicamente) è necessario recepire nella contabilità italiana i saldi contabili della stabile organizzazione estera (articolo 110, comma 2, Dpr n. 917/1986);

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

risvolti ai fini amministrativi e ai fini fiscali

- Dichiarare all'Amministrazione finanziaria del Paese estero il reddito prodotto in tale Paese e pagare le imposte sul reddito previste da tale Paese;
- Ai fini italiani dichiarare il reddito ovunque prodotto, con diritto a portare in detrazione dall'IRES l'imposta estera sul reddito, nei limiti in cui l'IRES italiana grava sul reddito estero (articolo 165 del Dpr n. 917/1986)(1); in alternativa è possibile optare per il **regime della «branch exemption»**; ai fini IRAP il valore aggiunto estero viene detassato;
- Riguardo ai lavoratori italiani che svolgono la loro attività presso il cantiere estero, in alcuni Paesi esteri occorre adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta, con diritto a credito d'imposta (in Italia) da parte dei lavoratori italiani;
- Etc.

Nota (1): a tale riguardo cfr. quanto affermato dalla **Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015** - Disciplina *del* credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero -. Articolo 165 *del* TUIR - Chiarimenti.;

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

risvolti ai fini amministrativi e ai fini fiscali

Ministero dell'Economia e delle finanze

ITA ENG DEU

Prenota appuntamento Chiamaci 800.90.96.96 Accesso ai servizi Contatti e assistenza Trova l'ufficio



Seguici su:     

Cerca...

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e PA L'Agenzia I nostri uffici

Area riservata

Ti trovi in: [Home](#) / [Schede informative e servizi](#) / [Agevolazioni](#) / [Opzione Branch Exemption](#) / Opzione Branch Exemption - Che cos'è

OPZIONE BRANCH EXEMPTION

INFORMAZIONI

Che cos'è

Normativa e prassi

Opzione Branch Exemption - Che cos'è

L'articolo 14 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – contenente disposizioni finalizzate a favorire la crescita e l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea – ha introdotto, al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'articolo 168-ter, che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (cd. *branch exemption*).

Con [provvedimento del 28 agosto 2017 - pdf](#) sono state disposte le modalità applicative del nuovo regime.

Ulteriori chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi sono contenuti nella [risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018 - pdf](#)

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

risvolti ai fini amministrativi e ai fini fiscali

Il reddito prodotto dalla stabile organizzazione estera rileva:

- sia ai fini della fiscalità del Paese di localizzazione;
- sia ai fini della fiscalità italiana e ciò in quanto il nostro Paese (come gran parte dei Paesi OCSE), per le imprese residenti, adotta il metodo di imposizione “world wide” (“tassazione del reddito mondiale”); in particolare, rileva riguardo al calcolo del **credito per imposte estere** eventualmente spettante (**salvo il caso di opzione per la cd. “branch exemption”**).

Sul piano pratico, al termine dell’esercizio occorre predisporre un unico bilancio dell’impresa, articolato in due gestioni:

- gestione Italia
- gestione stabile organizzazione estera

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

risvolti ai fini amministrativi e ai fini fiscali

| | Gestione Italia | Gestione SO | Rettifiche | Conto Economico |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|
| Ricavi | | | | |
| • verso terzi | 300.000 | 100.000 | | 400.000 |
| • nei confronti SO | 70.000 | | - 70.000 | 0 |
| • nei confronti casa madre | | 25.000 | - 25.000 | 0 |
| | | | | |
| Costi | | | | |
| • acquisti da terzi | 30.000 | 10.000 | | 40.000 |
| • addebiti da casa madre | | 70.000 | - 70.000 | 0 |
| • addebiti da SO | 25.000 | | - 25.000 | 0 |
| Margine lordo | 315.000 | 45.000 | 0 | 360.000 |
| (.....) | | | | |

Occorre, infatti, tenere presente che, l'impresa italiana, riguardo ai redditi prodotti dalla stabile organizzazione estera dovrà:

- pagare le imposte sui redditi nel Paese estero;
- pagare le imposte sui redditi in Italia, ma con diritto a scomputare le imposte pagate all'estero (nei limiti in cui l'imposta italiana grava sul reddito prodotto all'estero):
→ credito per imposte pagate all'estero (articolo 165 del Dpr n. 917/1986).

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

risvolti ai fini amministrativi e ai fini fiscali

Le prestazioni di servizi tra casa madre e stabile organizzazione, alla luce di quanto previsto dalla Sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04, ai fini Iva sono irrilevanti trattandosi dello stesso soggetto giuridico (cfr. la **Risoluzione n. 81 del 16 giugno 2006**).

Di conseguenza, ai fini delle imposte sui redditi, tali prestazioni dovranno essere addebitate (al valore normale) al fine di determinare il reddito della gestione Italia e quello della gestione sede secondaria estera), ma tali addebiti sono fuori del campo di applicazione dell'Iva italiana. I relativi documenti dovranno essere annotati solo in contabilità generale (contabilità della gestione Italia e contabilità della gestione stabile organizzazione estera).

La regola sopra indicata vale anche nel caso di **rapporti con Paesi extra Ue**; nel caso di Paesi che applicano l'Iva è possibile che la loro normativa interna detti regole diverse rispetto a quelle comunitarie.

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

risvolti ai fini amministrativi e ai fini fiscali

Poiché l'addebito dei servizi alla stabile organizzazione non è rilevante agli effetti dell'IVA in quanto svolto all'interno dello stesso soggetto giuridico, può sorgere il dubbio circa il [diritto da parte della casa madre a esercitare il diritto di detrazione dell'Iva subita a monte](#), in considerazione delle limitazioni poste dall'articolo 19, comma 2, del Dpr n. 633/1972.

In base a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia di cui alla causa C-388/11 del 12 settembre 2013 (LCL – Le **Crédit Lyonnais**), il suddetto addebito non deve essere considerato ai fini del *pro rata* (cd. "*pro-rata generale*"), per cui la detrazione, almeno per questa ragione, non dovrebbe subire limitazioni.

E' da ritenere che lo stesso principio valga per l'indetraibilità per afferenza (cd. "*pro rata fisico*").

In conclusione, il fatto che le prestazioni di servizi rese dalla casa madre nei confronti della sua stabile organizzazione estera NON abbiano rilevanza ai fini Iva non dovrebbe comportare problemi in ordine alla detrazione dell'Iva subita sugli acquisti della casa madre.

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

risvolti ai fini amministrativi e ai fini fiscali

ULTERIORI CONSEGUENZE DELL'ESISTENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

Nel caso in cui nel Paese estero venga a realizzarsi la fattispecie della stabile organizzazione dell'impresa italiana, si verificano le seguenti ulteriori conseguenze operative:

- Nei Paesi nei quali è stata introdotta un'imposta del tipo Iva (oltre 170 Paesi del mondo): le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalla stabile organizzazione devono essere assoggettate all'Iva. In pratica la stabile organizzazione, ai fini fiscali, deve comportarsi come le imprese locali;
- Nel caso di lavoratori dipendenti distaccati presso la stessa viene meno il beneficio della NON tassazione in loco dei redditi di lavoro dipendente anche nel caso in cui la permanenza dei dipendenti stessi NON superi i 183 giorni all'anno.

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

risvolti ai fini amministrativi e ai fini fiscali

CASO FRANCIA

art. 15

Lavoro subordinato.

Testo: in vigore dal 01/05/1992

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

risvolti ai fini amministrativi e ai fini fiscali

CASO SVIZZERA

Art 15

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

CANTIERE ALL'ESTERO

conclusioni

CONCLUSIONI

Nel caso di apertura di un cantiere all'estero occorre verificare se a in relazione alla durata dello stesso possa venirsi a concretizzare una **stabile organizzazione**.

Nel caso di **Paesi con i quali è in vigore una convenzione contro la doppia imposizione** tale verifica può essere eseguita sulla base di quanto prevede la convenzione. E' comunque opportuno prendere conoscenza della normativa e della prassi in vigore nel Paese estero.

Nel caso di **Paesi con i quali NON è in vigore una convenzione contro la doppia imposizione**, ai fini della verifica occorre prendere conoscenza della normativa e della prassi in vigore nel Paese estero.

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE
DI SERVIZI ALL'ESTERO

FORNITURA DI BENI CON
INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI ALTRI PAESI UE

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

DIRETTIVA 2006/112/CE

Secondo tale Direttiva, come meglio si esaminerà nel seguito, **nei rapporti con l'estero:**

- **La cessione di beni «pronti per l'uso»** si considera effettuata nel Paese di partenza (articolo 32 della Direttiva); l'operazione NON viene assoggettata all'Iva in quanto il bene forma oggetto di:
 - cessione intracomunitaria (articolo 138 della Direttiva);
 - o di cessione all'esportazione (articolo 146 della Direttiva).
- **La cessione di beni con installazione o montaggio** si considera invece effettuata nel Paese di installazione o montaggio (Paese di destinazione) (articolo 36 della Direttiva). Di conseguenza, **secondo la Direttiva, l'operazione nel Paese di partenza dovrebbe essere considerata fuori campo Iva.**

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

**CESSIONE DI BENI SENZA INSTALLAZIONE /MONTAGGIO DA PARTE DEL
CEDENTE O DA PARTE DI TERZI PER CONTO DEL CEDENTE**

L'articolo 32 della direttiva 2006/112/CE afferma che:

Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

(.....)

NB: Rientrano in tale ambito:

- Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993;
- Le cessioni all'esportazione di cui all'articolo 8/1/a – 8/1/b del Dpr n. 633/1972 (relative a beni ceduti senza installazione / montaggio).

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Articolo 36 della Direttiva 2006/112/CE

L'articolo 36 della direttiva 2006/112/CE, afferma che:

“Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere **installato** o **montato** con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio.

Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno.”.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Articolo 41 del Dl n. 331/1993

Articolo 41 del Dl n. 331/1993 – come integrato dal D.Lgs. N. 192 del 5/11/2021

Cessioni intracomunitarie non imponibili.

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

- a) **le cessioni a titolo oneroso** di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'[articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), non soggetti passivi d'imposta; **i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. (...)**
- b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. (...)
- b-bis) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro;
- c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.**

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Articolo 41 del Dl n. 331/1993

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

a) (lettera abrogata);

b) (....)

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti (1).

2-bis (.....)

«2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6 (2), o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.»;

NB: In tale ambito NON sono indicate le cessioni di cui al comma 1, lettera c (forniture di beni con installazione / montaggio) in quanto le stesse sono NON imponibili ai fini dell'Iva italiana, indipendentemente dalla natura del cliente: operatore economico (B2B) o consumatore finale (B2C).

Nota (1): Ad esempio, trasferimento di beni a depositi logistici di altro Paese Ue.

Nota (2): si tratta del modello Intra 1-bis

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

OSSERVAZIONE

La disposizione dell'articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993 è in contrasto con la previsione dell'articolo 36 della Direttiva 2006/112/CE; in base a tale norma l'operazione, ai fini dell'Iva italiana, avrebbe dovuto essere considerata **fuori campo Iva** (ai sensi dell'articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972).

Più in articolare:

- L'articolo 41/1/c NON è in simmetria con l'articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972, che disciplina il caso inverso: acquisto di beni con installazione / montaggio da parte dell'impresa italiana, da fornitore di altro Paese Ue;
- **E' da ritenere che il Legislatore italiano**, qualificando l'operazione come **non imponibile**, anziché **"fuori campo"**, abbia inteso mantenerla sotto il controllo Intrastat e far concorrere la stessa alla formazione del plafond. Sotto il profilo dell'Iva italiana si tratta quindi di un inquadramento vantaggioso per l'impresa italiana;
- Tale scelta legislativa comporta qualche problema di gestione pratica dell'operazione:
 - **sotto il profilo dell'Iva italiana** l'operazione si considera effettuata in Italia;
 - **sotto il profilo dell'Iva del Paese di destinazione**, l'operazione si considera effettuata in tale Paese.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

Qualche definizione

ALCUNE DEFINIZIONI

Installazione:

- (GARZANTI LINGUISTICA): messa in opera di macchinari, impianti ecc.;
- (Wikipedia): è il complesso **di** operazioni atte a collocare un prodotto, un'apparecchiatura, un **impianto** (un sistema in generale) nell'ambiente **di** utilizzo

Montaggio (GARZANTI LINGUISTICA): Operazione per mezzo della quale i diversi elementi costitutivi di un dispositivo, di un meccanismo, di una macchina o di una struttura vengono collocati, secondo lo schema di fabbricazione, al loro posto, in modo da formare un unico complesso funzionante.

Assiemaggio o Assemblaggio (GARZANTI LINGUISTICA): in varie produzioni industriali, fase del ciclo lavorativo in cui le varie parti costituenti una macchina, un apparecchio, un dispositivo ecc. vengono montate insieme.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

Qualche definizione

ALLA LUCE DI TALI DEFINIZIONI....

Per poter parlare di fornitura di beni con installazione o montaggio o **assiemaggio**, è necessario che il bene oggetto del contratto nel momento in cui viene trasportato nel Paese di destinazione sia già esistente nei suoi componenti essenziali.

Si tratta, in genere, di un bene che è scomposto nelle sue parti elementari, eventualmente per ragioni di trasporto, e che necessita di essere composto o ricomposto e reso funzionante nel Paese di destinazione.

In tale ambito il baricentro dell'operazione è situato in Italia.

Diversa è invece la situazione nel caso di realizzazione di impianti all'estero utilizzando materiali e componenti inviati dall'Italia e/o acquistati in loco.

In tale ambito il baricentro dell'operazione è situato nel Paese estero.

NON mancano le **situazioni intermedie** da esaminare caso per caso.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

ASPETTI CONTRATTUALI

Riguardo al contratto sottostante, rientrano nell'ambito delle forniture di beni con installazione o montaggio da parte del fornitore (o a suo spese):

- sia le forniture eseguite in virtù di **contratto di vendita**;
- sia quelle eseguite in base a **contratto d'appalto** (ad esempio, realizzazione nello stabilimento del fornitore italiano di un macchinario particolarmente complesso, non rientrante nell'ordinaria produzione di tale fornitore, con suo invio nel Paese di destino smontato per esigenze di trasporto e rimontato nel Paese di destinazione).

Sotto il profilo dell'Iva, in entrambi i casi, nei rapporti con l'estero, si tratta di **CESSIONI DI BENI**.

Le **prestazioni di installazione / montaggio**, ai sensi dell'articolo 12 del Dpr n. 633/1972, hanno natura di prestazione accessoria e, quindi, seguono la sorte dell'operazione principale.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Articolo 12 del Dpr n. 633/1972

Cessioni e prestazioni accessorie

- 1. Il trasporto, **la posa in opera**, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.*
- 2. Se la cessione o prestazione principale e` soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.*

L'articolo 12 fa riferimento alla **posa in opera**; è tuttavia da ritenere che in tale ambito rientri altresì la **prestazione di installazione o di montaggio**.

La regola da adottare è la seguente: l'operazione accessoria, quella cioè che assume una posizione secondaria e subordinata rispetto all'operazione principale a cui è collegata da un nesso di condizione necessaria, segue le stesse regole dell'operazione principale

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

La **Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, paragrafo B-2.1**, afferma che:

“Costituiscono inoltre cessioni non imponibili:

(...)

b) le forniture di beni, anche in dipendenza di contratti di appalto, d'opera e simili, inviati in altri Stati membri per essere ivi installati, montati o assemblati direttamente dal fornitore italiano o da terzi per suo conto.

*In merito alle operazioni indicate al precedente punto ... b), si ritiene opportuno precisare che, per quanto concerne gli **obblighi di compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie**, poiché l'art. 41, comma 1, lettera ... c), **le qualifica come cessioni intracomunitarie**, le medesime operazioni devono essere comprese nell'elenco riepilogativo INTRA-1 bis, sia agli effetti fiscali che a quelli statistici, relativo al periodo nel corso del quale le operazioni risultano registrate o soggette a registrazione a norma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'avvertenza che la **colonna 3** (codice IVA acquirente) va compilata ogni qual volta l'acquirente comunitario dei beni installati, montati o assemblati in altro Stato membro risulta essere un soggetto identificato ai fini IVA nel proprio Paese. “.*

NB: nel caso di rapporti con consumatori finali di altro Paese Ue, il Modello Intra viene compilato indicando in colonna 3 il codice ISO del Paese estero e tanti zeri quante sono le cifre del numero identificativo Iva del cliente estero.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

La **Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994**, afferma che:

“(…)

5. Base imponibile - 5.2 - Cessioni e prestazioni di servizi

(…)

Anche per le cessioni intracomunitarie ..., la base imponibile si determina secondo le disposizioni della normativa nazionale.

In particolare, per le seguenti fattispecie, **la base imponibile é costituita dall'ammontare del:**

- corrispettivo dell'operazione: per le forniture di beni spediti o trasportati in altro Stato comunitario per essere ivi installati, montati o assemblati da parte del fornitore italiano o per suo conto (art. 41, comma 1, lett. c);

(…)”.

NB: Il corrispettivo dell'operazione è quello complessivo che tiene conto sia dei beni forniti che delle prestazioni di installazione o montaggio o assemblaggio.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Trattandosi di operazioni che, secondo l'articolo 36 della Direttiva 2006/112/CE, si considerano effettuate nel Paese di destino (Paese di installazione / montaggio), nel seguito si provvede ad esaminare gli adempimenti da porre in essere in tale Paese.

Al riguardo, occorre distinguere tra due ipotesi:

- **Cliente soggetto passivo d'imposta stabilito nel Paese di installazione / montaggio:** nella gran parte dei Paesi Ue, si applica la procedura del reverse charge;
- **Cliente consumatore finale (o soggetto estero NON stabilito e NON identificato nel Paese di installazione / montaggio):** l'impresa italiana deve aprire una posizione Iva nel Paese considerato (in via diretta o a mezzo rappresentante fiscale) e deve emettere fattura con applicazione dell'Iva di tale Paese.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Cliente operatore economico

Fonti:

- Walter van der Corput , Fabiola Annacondia – EU VAT Compass 2022-2023 IBFD

- Notizie reperite tramite internet

La Tabella è tratta dalla pubblicazione: Operazioni triangolari con l'estero, IPSOA, 2022, a cura del sottoscritto e di Fabrizio Manca

| PAESE | OBBLIGO APERTURA POSIZIONE IVA | NOTE |
|-----------|--------------------------------|---|
| Austria | NO | L'operazione si considera effettuata in Austria se la prestazione di montaggio/installazione è prevalente rispetto al valore dei componenti spediti; in caso contrario l'operazione viene considerata effettuata nel Paese di partenza (ordinaria cessione intracomunitaria). |
| Belgio | NO | Opera il <i>reverse charge</i> a condizione che il committente sia stabilito in Belgio o se non stabilito abbia provveduto a identificarsi ai fini IVA in Belgio a mezzo rappresentante fiscale. |
| Bulgaria | NO | Opera il <i>reverse charge</i> |
| Croazia | NO | Opera il <i>reverse charge</i> |
| Cipro | NO | Opera il <i>reverse charge</i> . L'utilizzo del <i>reverse charge</i> deve essere esplicitamente previsto nel contratto. |
| Danimarca | NO | Opera il <i>reverse charge</i> . Il cliente deve essere stabilito in Danimarca. |

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Cliente operatore economico

| PAESE | OBBLIGO APERTURA POSIZIONE IVA | NOTE |
|-----------|--------------------------------|---|
| Estonia | NO | Opera il <i>reverse charge</i> |
| Finlandia | NO | Opera il <i>reverse charge</i> ; a condizione che il cantiere di installazione/montaggio non superi i 9 mesi; in caso contrario il fornitore estero deve aprire una posizione IVA in Finlandia. |
| Francia | NO | Opera il <i>reverse charge</i> se il cliente è identificato ai fini IVA in Francia (art. 283, primo comma, del CGI). |
| Germania | SI | Occorre distinguere tra due diverse situazioni: i beni forniti entrano a far parte stabilmente di un bene immobile: opera il <i>reverse charge</i> ; i beni forniti mantengono la loro natura di beni mobili: è necessario aprire una posizione IVA <i>in loco</i> e, tramite questa, emettere fattura con IVA tedesca. |
| Grecia | SI | |

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Germania

The Deloitte logo, consisting of the word "Deloitte" in white sans-serif font on a black rectangular background, with a small green dot at the end of the word.

News

German VAT: Non-resident suppliers may be obliged to register for VAT if they supply goods with installation in Germany

28 January 2021

Input newsletter

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Germania

Traditionally, Germany did not require non-resident suppliers to register for VAT when supplying goods with installations to German VAT taxable persons, as the requirement to pay VAT was shifted to their customers. However, **on 10 October 2020, Germany's Federal Ministry of Finance (MOF) published a letter restricting the concept of "supply with installation"** to only apply to situations where suppliers install goods they do not own. **This new rule entered into force as from 1 January 2021.** Consequently, non-resident suppliers providing supplies with installation that do not fall within the amended definition must now register for VAT in Germany, file German VAT returns, and charge German VAT to their customers. Suppliers should check whether these changes affect them.

The EU VAT Directive provides different rules regarding the location of taxation for the supply of goods. A specific rule applies for the supply of goods with installation—this supply is deemed to be located where the installation is finished. When taxable persons perform these supplies in another Member State than the one in which they are established, they must, in principle, register for VAT in that Member State.

However, the EU VAT Directive allows Member States to foresee that the payment of the VAT is shifted from the supplier to the customer when the latter is a VAT taxable person, pursuant to the so-called (domestic) reverse charge rule. This implies that non-resident suppliers are relieved from their obligation to register for VAT in the Member State where the installation takes place.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Germania

This derogation is at the discretion of each Member State; for example, Luxembourg has not implemented it. In accordance with a German Supreme Court decision, **the MOF's letter has restricted the concept of supply with installation**. It is now limited to the manufacturing process of an item that does not belong to the manufacturer. Plus, it must also involve the use of self-procured materials for the installation that are not just ingredients or other secondary materials. **Therefore, the concept will only cover the two following situations (1):**

- a) **When suppliers process an item that is not their property**. This type of work is usually known as “werklieferung” (i.e., “travail à façon” or “work delivery”).
- b) **When a fixed connection between the item procured by the supplier and an item belonging to the client exists.**

Possible examples include constructing a building on a property that belongs to the client—or installing fixtures in a building that belongs to the client—when the connection cannot be easily severed. This is especially the case if the item would be destroyed, damaged or altered if this connection were severed. The fact that a supplied item installed at the customer's site cannot be moved due to its size and weight does not automatically result in a fixed connection.

Nota (1): in tali situazioni (DEROGHE), nei rapporti B2B, si applicano le vecchie regole (reverse charge)

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Germania

Accordingly, the treatment or processing of the supplier's own goods does not result in a supply with installation.

As from 1 January 2021, non-resident suppliers of goods with installations to customers in Germany will have to register for VAT in Germany and charge German VAT to their customers when these supplies do not meet the abovementioned two situations. This could be the case when, for example, a Luxembourg supplier sells a machine or IT equipment to a German VAT taxable person and installs it on their client's premises. Therefore, suppliers should review their operations in Germany and check if they may be required to register for VAT in Germany, file German VAT returns, and charge German VAT to their customers.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Grecia



Reverse Charge - B2B

In addition to cross-border services reverse charge to business customers, Greece applied limited use of RC for non-residents. Goods supplies generally require a foreign provider to VAT register to charge VAT. However, if the provider fails to do so, the Greek or non-resident customer takes up the responsibility to VAT register. The reverse charge will apply for non-residents non-EU who have imported goods without a fiscal representative. The domestic reverse charge applies: natural gas and electricity; CO2 emission licences; scrap materials; certain B2G contracts; mobile phones; laptops and tablets; games consoles.

Supply & install

Non-resident providers of supply and install of goods are required to Greek VAT register, and may not use the reverse charge instead.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Cliente operatore economico

| PAESE | OBBLIGO APERTURA POSIZIONE IVA | NOTE |
|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Irlanda | NO | Opera il <i>reverse charge</i> |
| Italia (per i fornitori esteri) | NO | Opera il <i>reverse charge</i> (l'acquirente deve essere stabilito in Italia) |
| Lettonia | NO | Opera il <i>reverse charge</i> |
| Lituania | NO | Opera il <i>reverse charge</i> |
| Lussemburgo | SI | |
| Malta | NO | Opera il <i>reverse charge</i> a condizione che il fornitore non posseda in Malta una stabile organizzazione che interviene nell'operazione e non sia registrato ai fini IVA in Malta. Il cliente deve essere registrato ai fini IVA in Malta. |
| Olanda | NO | Opera il <i>reverse charge</i> |
| Polonia | NO | Opera il <i>reverse charge</i> |
| Portogallo | NO | Opera il <i>reverse charge</i> . La procedura si applica a condizione che il fornitore non sia né stabilito né identificato ai fini IVA in Portogallo. |

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Cliente operatore economico



| | |
|-----------------------------|--|
| Reverse Charge - B2B | Normal reverse charge on cross-border B2B service supplies. No reverse charge on most goods supplies by non-residents - meaning a VAT registration required. Domestic reverse charge on: natural gas and electricity; CO2 emission certificates. |
| Supply & install | Non-residents providing an instal service with goods may not use the reverse charge. They must therefore VAT register. |


FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Cliente operatore economico

| PAESE | OBBLIGO APERTURA POSIZIONE IVA | NOTE |
|-----------------|--------------------------------|---|
| Repubblica Ceca | NO | Opera il <i>reverse charge</i> . Tale procedura si applica a condizione che il fornitore non disponga di una stabile organizzazione in Repubblica ceca oppure se ne dispone, questa non abbia preso parte alla prestazione. |
| Romania | NO | Opera il <i>reverse charge</i> . La procedura si applica a condizione che il fornitore non sia identificato ai fini IVA in Romania. |
| Slovacchia | NO | Opera il <i>reverse charge</i> . Tale procedura si applica a condizione che il fornitore non disponga di una stabile organizzazione in Slovacchia oppure se ne dispone, questa non abbia preso parte alla prestazione. |
| Slovenia | NO | Opera il <i>reverse charge</i> a condizione che il fornitore non sia stabilito o identificato ai fini IVA in Slovenia. |
| Spagna | NO | Opera il <i>reverse charge</i> . |
| Svezia | NO | Opera il <i>reverse charge</i> , a condizione che il cliente sia registrato ai fini IVA in Svezia. |
| Ungheria | NO | Opera il <i>reverse charge</i> |

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

Slovenia



**Reverse Charge -
B2B**

2022 mandatory domestic reverse charge rules

Supply & install

Non-resident providers of an instal of supplied goods service should generally use the reverse charge if their customer is VAT registered.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Riepilogo

RIEPILOGO

- Operazioni poste in essere nei confronti di consumatori finali del Paese di installazione / montaggio:
 - Obbligo di registrazione ai fini dell'Iva;
 - Applicazione dell'Iva locale;
 - Ai fini della normativa Iva italiana, si tratta di operazione non imponibile articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993;
- Operazioni poste in essere nei confronti di operatori economici del Paese di installazione / montaggio:
 - **Paesi con reverse charge:** emissione fattura da parte dell'impresa italiana per operazione non imponibile articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993 – inversione contabile (reverse charge)
 - **Paesi senza reverse charge:** come operazioni nei confronti di consumatori finali del Paese di installazione / montaggio. Ai fini della normativa Iva italiana, si tratta di operazione non imponibile articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Riepilogo - ESEMPIO

ESEMPIO N. 1

Impresa italiana fornisce una cucina componibile a un **consumatore finale francese** e invia il proprio tecnico presso l'abitazione del cliente ad eseguire l'operazione di montaggio, collegamenti energia elettrica/acqua/gas, etc.

L'impresa italiana:

- Deve registrarsi ai fini dell'Iva francese (in genere a mezzo di «mandataire fiscal»; tempo tecnico 6-8 settimane);
- Deve emettere una fattura nei confronti del cliente francese così strutturata:
 - Fornitura cucina componibile con relativo montaggio, etc. 10.000,00 euro
(operazione non imponibile articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993)
 - Iva francese 20% 2.000,00 euro

Totale fattura

12.000,00 euro

I dati di tale fattura vengono trasmessi allo SDI con il codice destinatario XXXXXXXX.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Riepilogo - ESEMPIO

ESEMPIO N. 2

Impresa italiana fornisce un'apparecchiatura a un operatore economico francese e invia il proprio tecnico ad eseguire l'operazione di montaggio, collegamenti energia elettrica/acqua/gas, etc.

L'impresa italiana deve emettere una fattura nei confronti del cliente francese così strutturata:

- Apparecchiatura con relativo montaggio, etc. 10.000,00 euro
(operazione non imponibile articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993 – inversione contabile –
TVA due par l'acquéreur, articolo 283, I, CGI)

Totale fattura 10.000,00 euro

I dati di tale fattura vengono trasmessi allo SDI con il codice destinatario XXXXXXXX.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Riepilogo – articolo 283 CGI

Code général des impôts

Article 283

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles [275 à 277 A](#) où le versement de la taxe peut être suspendu.

Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à [l'article 259 A](#) est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Adempimenti INTRASTAT previsti dalla normativa francese

The screenshot shows the homepage of douane.gov.fr. At the top left are the logos for the République Française and Douanes & Droits Indirects. The main navigation bar includes links for 'Particuliers', 'Professionnels', 'La douane', and 'Presse', along with a 'Services & Aide' section and a search icon. The article title is 'Comment remplir sa réponse à l'enquête mensuelle statistique sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI)'. Below the title are icons for printing, email, and sharing. The page is dated 'Mise à jour le 27/01/2023'.



Note de référence pour la réponse

à l'enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-Union européenne (EMEBI)

Version du 27 janvier 2023

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Adempimenti INTRASTAT previsti dalla normativa francese

SECTION 4 – LES ÉCHANGES DE BIENS EN LIEN AVEC UNE PRESTATION DE SERVICE

1. Principe général

Les statistiques du commerce extérieur intègrent les mouvements transfrontaliers de marchandises, et évaluent ces marchandises à leur valeur marchande totale, même si le franchissement de la frontière ne correspond pas à un changement de propriété.

L'approche fiscale TVA du suivi de ces flux particuliers de marchandises est très différente. On traite ci-après de trois types de prestations de services : le travail à façon, l'installation /montage de biens avant transfert de propriété, et les travaux immobiliers utilisant des matériaux provenant d'un autre État membre.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Adempimenti INTRASTAT previsti dalla normativa francese

3. Les ventes avec installation ou montage

Il s'agit de livraisons de biens pour lesquelles le transfert de propriété n'intervient qu'au terme de l'installation ou du montage. Une livraison avec installation/montage s'analyse globalement comme une vente de biens, même si la facturation comprend en partie des prestations de services.

Dans la mesure où la vente avec installation ou montage ne constitue pas une livraison intra-UE de biens au sens fiscal, le flux d'expédition doit être repris dans la réponse à l'EMEBI en utilisant la modalité 29 du code régime au titre du mois au cours duquel le flux physique a lieu. La NC8 à indiquer est celle du produit expédié et non celle du produit fini. La valeur facture doit être reprise dans la valeur déclarée sur la réponse à l'EMEBI.

De la même façon, l'introduction de biens destinés à un montage ou une installation doit être reprise dans la réponse à l'EMEBI en utilisant la modalité 19 du code régime.

| Codes | Régimes à l'introduction |
|-------|--|
| 19 | Ensemble des introductions qui ne constituent pas des acquisitions intra-UE de biens au sens de l'article 256 bis du code général des impôts : - introductions de biens destinés à un montage ou une installation ; |

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Riepilogo - ESEMPIO

ESEMPIO N. 3

Impresa italiana ALFA SRL fornisce un impianto complesso a un operatore economico francese; l'impianto viene realizzato in Italia, viene poi smontato per esigenze di trasporto e, una volta montato / installato, entra a fare stabilmente parte del bene immobile (stabilimento industriale) nel quale il medesimo viene inserito.

L'impresa italiana ALFA SRL affida all'impresa italiana BETA SRL l'esecuzione della prestazione di installazione montaggio.

In base a quanto previsto dall'**articolo 31-bis** del Regolamento UE n. 282/2011, **in tale evenienza, la prestazione di installazione /montaggio è da considerare una prestazione di carattere immobiliare.**

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE
UE

Riepilogo - ESEMPIO

Regolamento n. 1042/2013 che integra e modifica il Regolamento n. 282/2011 – Entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2017:

Sottosezione 6 bis

Prestazioni di servizi relativi a beni immobili

Articolo 31 bis

1. I servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE **comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni.** Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

(...)

m) l'installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Riepilogo - ESEMPIO

In tale evenienza, la soluzione più efficiente è la seguente:

- ALFA SRL apre una posizione Iva in Francia e fornisce il relativo numero identificativo all'impresa italiana BETA SRL;
- BETA SRL svolge le prestazioni di installazione / montaggio ed emette fattura per operazione non soggetta articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile nei confronti di ALFA SRL – posizione Iva francese. In conseguenza di quanto affermato a Telefisco 2023, risposta n. 11, trattandosi di un'operazione tra due imprese italiane, è da ritenere che BETA SRL debba trasmettere la fattura allo SDI con il suo codice destinatario (e cioè con il codice destinatario di BETA SRL);
- ALFA SRL – posizione Iva francese svolge la procedura di reverse charge, relativamente alla fattura emessa da BETA SRL;
- ALFA SRL – posizione Iva italiana emette fattura nei confronti del cliente operatore economico francese per l'intero impianto. La fattura viene così strutturata (impostazione prudentiale):
 - per la parte fornita direttamente da ALFA SRL (articolo 41/1/c)
 - e per la parte acquistata da BETA SRL (articolo 7-bis).I dati di tale fattura vengono trasmessi allo SDI con il codice destinatario XXXXXXXX.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO A CLIENTE DI ALTRO PAESE UE

Riepilogo - Esempio

ESEMPIO N. 4

Può accadere che l'impresa italiana (ALFA SRL), che ha stipulato un contratto con un cliente di altro Paese UE (ad esempio: Francia) per la fornitura di un impianto con installazione a cura o a spese del fornitore, **affidi ad un'altra impresa italiana (BETA SRL) la fornitura di una parte dell'impianto**, con installazione in tale Paese a cura di quest'ultima impresa.

Ai sensi dell'art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE, anche la cessione operata dalla seconda impresa italiana (BETA SRL) si considera effettuata nel Paese UE in cui avviene l'installazione dell'impianto (nel caso considerato: Francia).

In tale situazione, almeno una delle due imprese italiane deve identificarsi ai fini dell'Iva francese.

Ipotizzando che ad identificarsi sia la prima impresa italiana (ALFA SRL), la quale comunica il numero identificativo a BETA SRL, si ha che:

- BETA SRL emette fattura nei confronti di ALFA SRL – posizione Iva francese, in regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993 e trasmette la stessa allo SDI con il proprio codice destinatario (trattandosi di rapporto tra due imprese italiane);
- ALFA SRL – posizione Iva francese svolge la procedura acquisti intracomunitari in base alla normativa francese;
- ALFA SRL - posizione Iva italiana emette fattura nei confronti del committente francese in regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, per l'intero impianto installato / montato;
- Il cliente francese svolge la procedura di acquisto interno alla Francia - reverse charge («autofacturation, articolo 283 I, CGI»)

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Fornitura di beni che entrano a far stabilmente parte di un bene immobile

FORNITURA DI BENI CHE ENTRANO STABILMENTE A FAR PARTE DI UN BENE IMMOBILE

Nel caso di fornitura di beni che entrano stabilmente a far parte di un bene immobile, ai fini dell'Iva italiana e del Paese di destinazione, occorre approfondire l'indagine.

Occorre stabilire:

- Se si tratta della fornitura di un bene che viene semplicemente installato senza alterarne la natura e senza adattarlo alle esigenze specifiche del cliente (come affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 29 marzo 2007 – Causa C-111/05);
- Oppure se i lavori svolti nel Paese di destinazione sono finalizzati a realizzare un risultato diverso dalla semplice installazione /montaggio (un cosiddetto «quid novi»).

Nel primo caso, l'operazione è qualificabile come **CESSIONE DI BENI**;

Nel secondo caso potrebbe essere qualificata come **PRESTAZIONE DI SERVIZI IMMOBILIARI**.

Non mancano situazioni dubbie.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Fornitura di beni che entrano a far stabilmente parte di un bene immobile

Il tema è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello del 10.12.2020 n. 573.

ALFA S.r.l. (di seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") svolge attività di progettazione, produzione e realizzazione di "camere bianche" all'interno di fabbricati in ambito farmaceutico, biotecnologico, ospedaliero, biomedicale, cosmetico, elettronico, chimico, aerospaziale e alimentare (codice ATECO 25.12.10).

L'Istante riferisce che la camera bianca (clean room) è "un ambiente la cui caratteristica peculiare è la presenza di aria molto pura all'interno di essa, dove pura indica la bassa concentrazione di microparticelle di polvere in sospensione. Il funzionamento di una camera bianca si basa sul principio di ricircolo forzato di aria super-filtrata in una stanza sigillata. Il sistema che provvede a questo è costituito da grandi ventilatori operanti a bassa velocità, che immettono nella stanza, attraverso il soffitto, un flusso laminare di aria precedentemente filtrata attraverso poderosi filtri (...) posizionati all'esterno della stessa, ed aspirata attraverso griglie poste sul pavimento".

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Fornitura di beni che entrano a far stabilmente parte di un bene immobile

L'Agenzia delle Entrate al fine di individuare il tipo di operazione posta in essere richiama la giurisprudenza comunitaria e nazionale, affermando che si tratta di stabilire «... se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente...».

A tal fine «... occorre fare riferimento alla **volontà contrattualmente espressa dalle parti**. **In linea di principio**, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile quale cessione con posa in opera.

Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale.

Nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato l'operazione come prestazione di servizi relativa a beni immobili, che, conseguentemente, si considera effettuata nel Paese di esistenza del bene immobile.

PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI PAESI UE E IN PAESI EXTRA-UE
NORMATIVA E ADEMPIMENTI

FORNITURA DI BENI CON
INSTALLAZIONE O MONTAGGIO
CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

Nei rapporti con Paesi extra Ue, ci si trova, normalmente in presenza di **due diverse modalità di comportamento**, le quali dipendono:

- dalla normativa dei Paesi esteri considerati (in alcuni Paesi esistono normative Iva specifiche riguardo alle operazioni in argomento; è, ad esempio, il caso della Svizzera e della Norvegia);
- dalla volontà delle parti.

Le due modalità di comportamento riguardano, in via principale, il soggetto a nome del quale viene eseguita l'operazione di importazione dei beni.

A seconda delle disposizioni recate dalla normativa locale essa può essere eseguita:

- **a nome dell'acquirente estero**, per il valore complessivo della fornitura (ivi compreso il corrispettivo delle prestazioni di installazione o montaggio), con eventuali revisioni di accertamento successive;
- **a nome dell'impresa italiana stessa**, per il valore dei beni importati; in tale evenienza, nei Paesi con un'imposta del tipo Iva (oltre 170 Paesi del mondo) si rende necessario aprire una posizione Iva in loco.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO: FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO IN SVIZZERA

Nelle slide riportate nel seguito, in via esemplificativa, viene esaminata una fornitura di beni eseguita nei confronti di un cliente operatore economico Svizzero.

In riferimento alle forniture in questione (e per altre operazioni considerate effettuate in Svizzera), la normativa Iva svizzera è notevolmente cambiata a partire dal 1° gennaio 2018.

Riguardo ai commenti delle nuove norme da parte dell'Amministrazione finanziaria svizzera, è possibile notare la seguente **evoluzione**:

- Nei primi mesi del 2018, come risultava anche dalle risposte date dai funzionari dell'AFC e delle Dogane svizzere, la casistica rientrante nella nuova normativa era molto (forse troppo) ampia;
- Successivamente l'Amministrazione finanziaria svizzera ha meglio precisato e circostanziato l'ambito applicativo delle nuove disposizioni. NON mancano tuttavia situazioni di dubbio.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto

P.P. CH-3003 Bern, ESTV/MWST

API TORINO
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI
TORINO E PROVINCIA
A.C.A. SIG.RA
VIA PIANEZZA 123
10151 TORINO

N. IVA

Nostro riferimento

Persona di contatto

Telefono

Fax

Indirizzo

Internet

Vostro riferimento

Vostra comunicazione del

Lettera n.

BTI

Mariano Betulli

0584657693

0584757145

Schwarztorstrasse 50

3003 Berna

www.estv.admin.ch

16 gennaio 2018

122195

Berna, 31 gennaio 2018

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

Forniture con montaggio in Svizzera

Gentile signora,

Abbiamo ricevuto la sua e-mail del 16 gennaio 2018 e la ringraziamo. In merito alla nostra conversazione telefonica del 30 gennaio 2018 concernente la sua richiesta di informazioni sull'obbligo di assoggettamento all'IVA svizzera da parte delle **imprese estere che eseguono forniture e montaggio di beni in Svizzera**, le comunichiamo quanto segue.

Dal punto di vista dell'IVA, in base all'[art. 10 cpv. 1 LIVA](#), è assoggettato obbligatoriamente all'imposta chiunque esercita un'impresa svolgendo un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e agisce in nome proprio nei confronti dei terzi. È esentato dall'assoggettamento chi realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100 000 franchi annui ai sensi dell'[art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA](#), sempre che non rinunci volontariamente a tale esenzione in base all'[art. 11 cpv. 1 LIVA](#) (vedi [cifra 3](#) dell'Info IVA 02 "Assoggettamento").

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

Dal 1° gennaio 2018 per l'assoggettamento obbligatorio delle imprese è diventata determinante la **cifra d'affari realizzata a livello mondiale**.

Infatti tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari di almeno 100'000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, sono obbligatoriamente assoggettate.

Sono esentate dall'assoggettamento ai sensi dell' art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA le imprese con sede all'estero che eseguono sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni esenti dall'imposta ([art. 23 LIVA](#) nonché [art. 44 e 144 OIVA](#)), prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero conformemente all'[art. 8 cpv. 1 LIVA](#) esclusi (motivandone quindi l'assoggettamento obbligatorio) i servizi nel settore informatico e delle telecomunicazioni a destinatari non contribuenti IVA in Svizzera, cioè a privati, oppure fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti IVA.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

L'impresa che adempie le summenzionate condizioni deve annunciarsi autonomamente all'AFC. Al riguardo va notato che l'impresa estera è tenuta a nominare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in Svizzera, presso il quale è garantito il domicilio fiscale per tutto ciò che concerne l'imposta sul valore aggiunto. Viene riconosciuto come rappresentante fiscale una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera. In quanto tale non deve necessariamente essere un ufficio fiduciario, un avvocato o un appartenente a una determinata categoria professionale, bensì può essere anche una persona privata. Si fa presente che, ad eccezione della responsabilità riguardo al debito fiscale e al relativo pagamento, la rappresentanza fiscale assume gli obblighi del contribuente.

Forniture di beni in esecuzione di contratti d'appalto

Nella fattispecie, si parla di forniture inerenti a beni come macchinari, cucine, bagni, serramenti ed infissi che, in base ad un contratto d'appalto, sono lavorati prima della loro consegna. Secondo l'art. 3 lett. d n. 2 LIVA per lavorazioni s'intendono anche tutti i lavori eseguiti sui beni (ad es. montaggio), anche se tali beni non sono modificati, ma semplicemente esaminati, verificati, regolati, controllati nel loro funzionamento o sottoposti a un qualsiasi altro trattamento. Quando un bene viene montato dal fornitore stesso o, per conto di quest'ultimo, da un terzo, la fornitura comincia con l'inizio dell'attività nel luogo del montaggio, cioè in Svizzera. Di conseguenza, la fornitura è considerata eseguita nel luogo d'esecuzione del contratto d'appalto, rispettivamente nel luogo in cui si trova il materiale al momento della consegna in base all'[art. 7 cpv. 1 lett. a LIVA](#) (vedi [cifra 3](#) dell'Info IVA 06 "Luogo della prestazione").

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

Quindi, le imprese con sede in Italia che eseguono le suddette forniture su contratto di appalto in territorio svizzero, sono di principio assoggettate obbligatoriamente all'IVA svizzera se con tali forniture e con quelle eseguite in Italia e all'estero conseguono la cifra d'affari annua di almeno 100'000 franchi determinante per l'assoggettamento obbligatorio. In questo caso, come già accennato in precedenza, le suddette imprese sono obbligate ad avere il proprio rappresentante fiscale in Svizzera per quel che concerne la corrispondenza e l'invio dei rendiconti IVA. Per quanto riguarda l'annuncio e le modalità per l'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, questa può essere effettuata direttamente online tramite il nostro sito internet a questo [link](#) (cliccare su "Inserire i dati dell'impresa manualmente"). Inoltre, mediante *AFC Suisse Tax*, tali imprese avranno la possibilità di inviare il rendiconto IVA online (vedi [link](#)).

Forniture di beni di arredamento senza contratto di appalto

Mentre per le forniture con montaggio secondo l'[art. 3 lett. d LIVA](#) inerenti a beni di arredamento come armadi (esclusi quelli a muro), tavoli, sedie, librerie e divani, senza contratto d'appalto, il luogo della fornitura è quello dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell'acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo in base all'[art. 7 cpv. 1 lett. b LIVA](#), cioè in questo caso all'estero.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

Nella fattispecie, le suddette imprese con sede in Italia che forniscono esclusivamente arredi quali armadi (non a muro), divani, tavoli, sedie, librerie in Svizzera compreso il trasporto e il montaggio, restano esentate dall'assoggettamento in virtù dell'[art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA](#) indipendentemente dalla loro cifra d'affari realizzata a livello mondiale, poiché in questo caso il montaggio è considerato una prestazione accessoria alla fornitura dei suddetti beni in virtù dell'[art. 19 cpv. 4 LIVA. \(1\)](#)

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e in attesa di comunicarle le date di eventuali seminari sull'IVA svizzera che si terranno in Italia, le porgiamo i nostri

Cordiali saluti

DIVISIONE DIRITTO

Gruppo V (zone 9+10)


Mariano Betulli



Fornitura in virtù di un contratto d'appalto in territorio svizzero

Luogo della fornitura (consegna)
sul territorio svizzero (B)

Assoggettamento obbligatorio
se la cifra d'affari (mondiale)
≥ 100'000 franchi!



Esempi di forniture in virtù di un contratto d'appalto:

consegna, dopo il montaggio, di:

- macchine o macchinari
- case prefabbricate
- cucine, finestre o ringhiere
- porte
- pavimenti
- impianti di aerazione e ventilazione

importati;


- consegna, dopo l'esecuzione di lavori del genio civile e di canalizzazione, di beni importati;

- consegna di beni importati, che un imprenditore estero ha montato sul territorio svizzero in occasione di lavori di riparazione o manutenzione di apparecchi o edifici.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO SVIZZERA – esame della normativa svizzera



Pubblicazioni della prassi



Ricerca Basi legali **Info IVA** Info IVA concernenti i settori Modifiche Cronologia

Abbreviazioni e acronimi

- 01 IVA in breve e info IVA concernente la transizione
- 02 Assoggettamento
- 03 Imposizione di gruppo
- 04 Oggetto dell'imposta
- 05 Sussidi e doni
- 06 Luogo della prestazione**
- 07 Base di calcolo e aliquote d'imposta
- 08 Quote private
- 09 Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente
- 10 Modifiche d'utilizzazione
- 11 Procedura di notifica
- 12 Aliquote saldo
- 13 Aliquote forfetarie
- 14 Imposta sull'acquisto
- 15 Rendiconto e versamento dell'imposta

Info IVA > 06 Luogo della prestazione

generare/stampare una pubblicazione PDF generare una pubblicazione HTML

Info IVA 06 Luogo della prestazione

Osservazioni preliminari

Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

- ▼ Parte I Disposizioni comuni (forniture e prestazioni di servizi)
 - 1 Principi
 - 2 Campo d'applicazione dell'IVA; definizione di territorio svizzero
- ▼ Parte II Forniture
 - 1 Che cos'è una fornitura di beni?
 - ▼ 2 Dove si trova il luogo della fornitura?
 - 2.1 Luogo del destinatario
 - 2.2 Luogo in cui si trova il bene al momento della presa a carico
 - 2.3 Luogo dal quale inizia il trasporto o la spedizione
 - 2.4 Luogo della fornitura in caso di applicazione della dichiarazione d'adesione estero
 - 2.5 Luogo della fornitura di beni provenienti dall'estero e forniti a partire da un deposito sul territorio svizzero
 - 2.6 Luogo della fornitura nella vendita per corrispondenza
 - ▼ 3 Forniture in esecuzione di un contratto d'appalto (lavorazione di beni)
 - 3.1 Natura e luogo della fornitura in esecuzione di un contratto d'appalto
 - ▼ 3.2 Lavorazioni di beni in territorio svizzero
 - 3.2.1 Lavorazioni di beni in territorio svizzero con materiale importato dallo stesso prestatore avente sede all'estero
 - 3.2.2 Lavorazioni di beni in territorio svizzero senza apporto di materiale importato da incorporare da parte del prestatore avente sede all'ester
 - 3.3 Lavorazioni di beni all'estero
 - ▼ 4 Forniture dello stesso bene tra diversi fornitori
 - 4.1 Forniture dello stesso bene tra diversi fornitori all'importazione

link

- Amministrazione federale admin.ch
- AFC
- Dipartimento federale delle finanze DFF
- Imposta sul valore aggiunto IVA
- LIVA
- OIVA
- Sentenze TF
- Decisioni TAF
- Progetti di pubblicazione
- Moduli
- Lista AS

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO SVIZZERA – esame della normativa svizzera

2.3 Luogo dal quale inizia il trasporto o la spedizione

Il luogo della fornitura (1) di beni trasportati o spediti dal fornitore è il luogo dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell'acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo ([art. 7 cpv. 1 lett. b LIVA](#)). Un'eccezione è costituita dalla fornitura di energia elettrica in condotte, di gas fornito mediante rete di distribuzione di gas naturale o di teleriscaldamento.

Il luogo della fornitura è quello dal quale inizia il trasporto o la spedizione a prescindere dal tipo di fornitura (trasferimento del potere di disporre del bene, esecuzione di lavori su un bene che viene rimandato al mandante dopo la lavorazione o la messa a disposizione per l'uso o il godimento).

Il luogo della fornitura coincide con quello dal quale inizia il trasporto o la spedizione, anche se il bene trasportato o spedito al destinatario viene assemblato oppure montato o installato presso di lui dal fornitore o da un terzo incaricato dal fornitore, ammesso che il montaggio o l'installazione possa essere qualificato quale prestazione accessoria secondo l'articolo 19, capoverso 4, LIVA (INFO IVA – Oggetto dell'imposta). È irrilevante che il montaggio o l'installazione sia o no fatturato separatamente.

Se è applicata la *dichiarazione d'adesione estero*, il luogo della fornitura non è il luogo dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene (Cifra 2. 4)

Nota (1): Paese in cui l'operazione si considera effettuata.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO SVIZZERA – esame della normativa svizzera

Il montaggio e l'installazione sono considerati prestazioni accessorie al trasporto o alla spedizione nei seguenti casi:

- vendita di un mobile, assemblato e collocato dal venditore presso l'acquirente, senza tuttavia dovere essere adattato individualmente agli spazi esistenti;
- vendita di un macchinario pronto per l'uso, trasportato al destinatario smontato o già assemblato, per poi essere assemblato o semplicemente allacciato alla corrente presso lo stesso e, in ultimo, sottoposto a un test di funzionamento;
- vendita di tende, compresa l'azione di appenderle nell'appartamento (senza adeguamenti individuali o il montaggio di binari, riloghe o simili);

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO SVIZZERA – esame della normativa svizzera

Il montaggio e l'installazione non sono considerati prestazioni accessorie al trasporto o alla spedizione nei seguenti casi:

- affitto di un tendone o di uno stand, incluso il montaggio
- **vendita di un macchinario reso operativo e adattato individualmente alle specificità del luogo presso il destinatario in funzione da un tecnico presso l'acquirente e adattato sul posto agli spazi esistenti (ad es. integrazione in un impianto di produzione esistente);**
- **vendita di un mobile o di un altro mobile che il venditore o un terzo da lui incaricato deve adattare agli spazi esistenti dal presso il destinatario o fissare in loco (ad es. armadio a muro, cucina integrata e tende, compresi l'azione di appenderle e gli adattamenti individuali in loco);**
- **vendita di una plafoniera o di un sistema d'illuminazione, incluso il montaggio o l'installazione;**
- Installazione di un software in loco presso il cliente (lavorazione del disco duro ecc.).

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO SVIZZERA – esame della normativa svizzera

OSSERVAZIONE

Nel caso in cui le prestazioni di installazione /montaggio sono considerabili accessorie al bene fornito, anche secondo la giurisprudenza italiana, le operazioni poste in essere continuano ad essere delle CESSIONI DI BENI.

Nel caso, invece, in cui le prestazioni di installazione / montaggio NON sono considerabili come accessorie al bene fornito, occorre svolgere un esame caso per caso, al fine di verificare se l'operazione possa ancora essere considerata come una cessione di beni o se debba, invece, essere qualificata come una prestazione di servizi.

Come viene affermato dall' Agenzia delle Entrate italiana nella **Risposta a interpello n. 573 del 10 dicembre 2020**:

«(....) i giudici comunitari evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente.

La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione dell'operazione, il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato senz'altro obiettivo di cui si può tener conto, ma che il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere un'importanza decisiva».

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO SVIZZERA – esame della normativa svizzera

CONSEGUENZE

- Nel primo caso in cui il montaggio e l'installazione sono considerati **prestazioni accessorie alla fornitura del bene**:
 - L'operazione si considera effettuata nel Paese di partenza (Italia);
 - L'impresa italiana NON necessita di registrarsi ai fini dell'Iva svizzera;
 - L'impresa italiana emette fattura per operazione NON imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972.
- Nel secondo caso in cui il montaggio e l'installazione **NON sono considerati prestazioni accessorie** alla fornitura del bene:
 - L'operazione, ai fini dell'Iva svizzera, si considera effettuata nel Paese di arrivo (Svizzera);
 - L'impresa italiana deve di registrarsi ai fini dell'Iva svizzera;
 - L'impresa italiana deve valutare se, ai fini dell'Iva italiana, l'operazione possa essere qualificata come cessione di beni all'esportazione NON imponibile ai sensi dell'articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 o come prestazione di servizi, non soggetta ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1 lettera a), del Dpr n. 633/1972 o dell'articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972; **ai fini dell'Iva svizzera: su tale fattura occorre indicare l'Iva svizzera.**

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO SVIZZERA

CHIARIMENTO VERBALE DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO SVIZZERA DI ZURIGO (colloquio telefonico avuto sul finire del 2022)

Non tutte le operazioni di fornitura di beni con installazione / montaggio comportano automaticamente l'obbligo di registrazione ai fini Iva in Svizzera. Le discriminanti sono sostanzialmente due:

- **Incidenza economica della prestazione di installazione / montaggio rispetto al valore del bene installato / montato**: se il valore del montaggio è superiore al 30% del valore del contratto d'appalto allora l'identificazione fiscale in Svizzera è obbligatoria (ad. Esempio: valore materiale 60% e manodopera 40%);
- **Incidenza tecnica della prestazione di installazione / montaggio: i beni mobili forniti per effetto della prestazione di installazione / montaggio / posa in opera entrano stabilmente a far parte del bene immobile** (ad esempio, gli infissi che vengono installati in una casa; le piastrelle che vengono posate sul pavimento; un impianto che viene progettato e strutturato in modo da essere inserito nell'apparato produttivo pre-esistente dell'impresa committente o dell'impresa cliente finale e che quindi viene adattato alle specifiche esigenze di tale impresa).

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO
CLIENTI DI PAESI EXTRA UE
CASO SVIZZERA

CHIARIMENTO DA PARTE AMMINISTRAZIONE FISCALE SVIZZERA

A seguito di quesito posto da un'Associazione di categoria in data 23 febbraio 2023 al funzionario dell'Amministrazione fiscale svizzera Dott. Mariano Betulli, questi ha prontamente risposto ribadendo le posizioni già espresse dal medesimo a inizio del 2018.

Quanto dal medesimo affermato sembra tuttavia non perfettamente coincidente con quanto risulta dal sito dell'Amministrazione finanziaria svizzera e con l'opinione espressa per le vie brevi dal funzionario della Camera di Commercio Italo – Svizzera.

Si è in attesa di un ulteriore chiarimento.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO SVIZZERA

RISPOSTA DEL FUNZIONARIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SVIZZERA DOTT. MARIANO BETULLI A SEGUITO DI QUESITO POSTO DA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Egregio signore,

Abbiamo ricevuto la sua e-mail del 23 febbraio 2023 e la ringraziamo. In merito alla sua questione sul **trattamento fiscale di un intervento di riparazione in garanzia con pezzi di ricambio da parte di un'impresa italiana**, che ha un fatturato globale maggiore di CHF 100'000 e sta vendendo beni che vengono installati in Svizzera, Le comunichiamo quanto segue.

Dal punto di vista dell'IVA svizzera, in base all'[art. 10 cpv. 1 LIVA](#), è assoggettato obbligatoriamente all'imposta chiunque esercita un'impresa svolgendo un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e agisce in nome proprio nei confronti dei terzi. È esentato dall'assoggettamento chi realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100'000 franchi annui ai sensi dell'[art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA](#), sempre che non rinunci volontariamente a tale esenzione in base all'[art. 11 cpv. 1 LIVA](#) (vedi [cifra 3](#) dell'Info IVA 02 "Assoggettamento").

Dal 1° gennaio 2018 per l'assoggettamento obbligatorio delle imprese è diventata determinante la cifra d'affari realizzata a livello mondiale. Infatti tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari di almeno 100'000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, sono obbligatoriamente assoggettate. Sono esentate dall'assoggettamento ai sensi dell'[art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA](#) le imprese con sede all'estero che eseguono sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni esenti dall'imposta ([art. 23 LIVA](#) nonché [art. 44](#) e [144 OIVA](#)), prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero conformemente all'[art. 8 cpv. 1 LIVA](#) esclusi (motivandone quindi l'assoggettamento obbligatorio) i servizi nel settore informatico e delle telecomunicazioni a destinatari non contribuenti IVA in Svizzera, cioè a privati, oppure fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti IVA.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO SVIZZERA

L'impresa che adempie le summenzionate condizioni deve annunciarsi autonomamente all'AFC. Al riguardo va notato che l'impresa estera è tenuta a nominare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in Svizzera, presso il quale è garantito il domicilio fiscale per tutto ciò che concerne l'imposta sul valore aggiunto. Viene riconosciuto come rappresentante fiscale una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera. In quanto tale non deve necessariamente essere un ufficio fiduciario, un avvocato o un appartenente a una determinata categoria professionale, bensì può essere anche una persona privata. Si fa presente che, ad eccezione della responsabilità riguardo al debito fiscale e al relativo pagamento, la rappresentanza fiscale assume gli obblighi del contribuente. Inoltre, a copertura degli importi dovuti per legge all'AFC, l'impresa estera deve prestare una fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera o pagare l'importo in contanti come garanzia, che equivale al 3% dell'ammontare atteso della cifra d'affari imponibile realizzata sul territorio svizzero (esportazioni escluse) da un importo minimo di CHF 2'000 a CHF 250'000. In casi particolari l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) si riserva il diritto di calcolare diversamente l'ammontare della garanzia. Il nuovo metodo di calcolo non può essere applicato retroattivamente.

Ai fini IVA in Svizzera, si tratta di forniture inerenti a beni mobili o immobili che, in base ad un contratto d'appalto, subappalto o a un mandato, sono fabbricati o lavorati prima della loro consegna. Secondo l'[art. 3 lett. d n. 2 LIVA](#) per lavorazioni s'intendono tutti i lavori eseguiti su beni, anche se tali beni non sono modificati, ma semplicemente esaminati, verificati, regolati, controllati nel loro funzionamento o sottoposti a un qualsiasi altro trattamento (p. es. modifiche, riparazioni, pulizia, sgombero dalla neve, demolizione di edifici, messa a punto e messa in servizio, installazione, assistenza e manutenzione). È irrilevante l'entità della lavorazione. Non è neppure necessario che sia utilizzato, sostituito o aggiunto materiale. Il regolamento 69-01 ([R-69-01](#)) dell'AFD tratta segnatamente l'imposta sull'importazione nell'ambito di forniture transfrontaliere in virtù di un contratto d'appalto o subappalto e nell'ambito di consegne di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO SVIZZERA

Quando, per esempio, un bene viene installato, riparato, montato o altrimenti lavorato dal fornitore stesso o, per conto di quest'ultimo, da un terzo, la fornitura comincia, indipendentemente dalla messa in servizio, con l'inizio dell'attività nel luogo dell'installazione, della riparazione o del montaggio. Di conseguenza, la fornitura è considerata eseguita nel luogo d'esecuzione del contratto d'appalto o subappalto, rispettivamente nel luogo in cui si trova il bene al momento della consegna ai sensi dell'[art. 7 cpv. 1 lett. a LIVA](#). Non è determinante se la messa in servizio è effettuata dal fornitore o dall'acquirente. Se un'impresa lascia effettuare, in tutto o in parte, da terzi o subappaltanti una prestazione che le è stata data in mandato, verso il suo cliente (partner commerciale) rimane purtuttavia il prestatore con le corrispondenti ripercussioni fiscali che ne derivano a livello di luogo della prestazione e di assoggettamento in territorio svizzero (vedi [cifra 3](#) dell'Info IVA 06 "Luogo della prestazione").

In caso di riparazione con sostituzione di pezzi (cosiddetta riparazione con ricambi standard), la controprestazione è di principio costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito ([art. 24 cpv. 4 LIVA](#)). In caso di simili riparazioni, vengono forniti pezzi revisionati con accettazione in cambio di pezzi difettosi dello stesso genere e dietro pagamento della retribuzione del lavoro. Il pezzo fornito è dello stesso genere di quello ricevuto, ma non è identico. Per queste riparazioni con sostituzione di pezzi va imposta unicamente la retribuzione del lavoro pagata dal cliente, ma non il valore del bene difettoso accettato in pagamento. Sulla fattura non può essere menzionato l'eventuale valore computato per il bene accettato in cambio. Se però il venditore è obbligato, per legge (p. es. a causa di difetti; art. 206 o 368 CO) o per contratto, a sostituire senza controprestazione supplementare il bene fornito al destinatario o a ripararlo a proprie spese, per questa prestazione sostitutiva o questo lavoro in garanzia non è dovuta alcuna IVA supplementare. L'IVA è infatti già stata corrisposta con l'imposizione della controprestazione per la fornitura iniziale. Anche nel caso del cosiddetto servizio gratuito previsto nel contratto di compravendita non è dovuta alcuna IVA supplementare.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

CASO SVIZZERA

In questo caso, quindi, Le confermiamo che per il lavoro in garanzia con pezzi di ricambio non è dovuta alcuna IVA supplementare. L'IVA è infatti già stata corrisposta con l'imposizione della controprestazione per la fornitura iniziale. Questo perché le riparazioni o sostituzioni di pezzi di ricambio di tali beni da parte dell'impresa italiana in Svizzera sono lavori in garanzia che non costituiscono una fornitura a titolo oneroso in territorio svizzero e non comportano di per sé l'assoggettamento obbligatorio all'IVA in Svizzera. Per contro, Le facciamo presente che l'impresa italiana è di principio assoggettata obbligatoriamente all'IVA svizzera se con le forniture di beni installati in Svizzera e con quelle eseguite in Italia e all'estero consegue la cifra d'affari annua di almeno 100'000 franchi determinante per l'assoggettamento obbligatorio. In questo caso, l'impresa italiana è obbligata ad avere il proprio rappresentante fiscale in Svizzera per quel che concerne la corrispondenza e l'invio dei rendiconti IVA. Per quanto riguarda l'annuncio e le modalità per l'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, questa può essere effettuata direttamente online tramite il nostro sito internet a questo [link](#) (cliccare su "Inserire i dati dell'impresa manualmente"). Inoltre una volta contribuente, mediante *AFC Suisse Tax*, l'impresa italiana avrà anche la possibilità di inviare il rendiconto IVA online (vedi [link](#)).

Rimanendo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento, Le porgiamo i nostri

Cordiali saluti

Mariano Betulli
Specialista IVA, Giurista

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Divisione Diritto, Zone 9 + 10

Forniture in virtù di un contratto d'appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero



FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

NORMATIVA IVA SVIZZERA

L'ASSOGGETTAMENTO (e cioè **l'obbligo di aprire una posizione Iva in Svizzera**):

- **INIZIA**: nel momento in cui l'impresa italiana esegue, per la prima volta, una prestazione nel territorio svizzero; tale impresa deve annunciarsi all'AFC – Amministrazione Federale delle Contribuzioni **entro 30 giorni dall'inizio dell'attività sul territorio svizzero**;
- **TERMINA**: alla fine dell'anno civile in cui la suddetta impresa esegue per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero (1).

NOTA (1): l'impresa italiana che ha eseguito per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero **può richiedere di essere cancellata dal registro dei contribuenti Iva** già prima del termine dell'anno civile.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

L'impresa italiana che esegue **PRESTAZIONI sul territorio svizzero (1)** e che realizza un volume affari "mondiale" annuo almeno pari a 100.000 franchi svizzeri (circa 101.000 euro, ai cambi attuali), per la gestione dell'Iva svizzera, è obbligata a nominare un **rappresentante fiscale** in Svizzera:

- Persona fisica o giuridica domiciliata in svizzera;
- Può essere anche una persona privata (e cioè una persona che non svolge attività imprenditoriale o professionale).

Nota (1): Nel nostro caso: forniture di beni con installazione montaggio, prestazioni edili e prestazioni di manutenzione.



| | | |
|--|-----------------|--------|
|  BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA | Franco svizzero | 0,9896 |
|--|-----------------|--------|

[sei qui: Home](#) / [Compiti](#) / [Operazioni sui cambi](#) / [Cambi](#) / [Cambi di riferimento del 17 febbraio 2023](#)

Cambi di riferimento del 17 febbraio 2023

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

Una volta individuata la persona idonea a fungere da rappresentante fiscale dell'impresa italiana, per procedere alla registrazione è necessario inviare alla stessa:


- la **visura camerale dell'impresa italiana**;
- e **apposita delega** compilata e firmata dal legale rappresentante della società italiana.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

Divisione principale
dell'imposta sul valore aggiunto



Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Administration fédérale des contributions AFC
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Administraziun federala da taglia AFT

Dichiarazione della rappresentanza fiscale per la Svizzera

L'impresa estera, iscritta nel registro dei contribuenti IVA, deve designare un rappresentante che ha il suo domicilio o la sua sede, sul territorio svizzero¹.

Il rappresentante allestisce periodicamente l'IVA secondo le disposizioni contenute nella legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009 (LIVA). In particolare s'impegna che i rendiconti siano inoltrati e pagati entro i termini. La responsabilità del pagamento incombe tuttavia all'impresa estera.

Il rappresentante conserva, al suo domicilio, tutti i documenti necessari per l'allestimento delle dichiarazioni. Il periodo di conservazione è di 10 anni. I documenti commerciali in relazione con dei beni immobili devono essere conservati durante 20 anni².

Tramite la sua firma, l'impresa estera nomina il rappresentante domiciliato o la cui sede è in Svizzera. Dichiarata di eleggere domicilio fiscale e penale presso di lui per tutto quello che concerne l'IVA.

Tramite la sua firma, il rappresentante dichiara di assumere il mandato di rappresentanza e s'impegna ad adempirlo in conformità delle disposizioni legali in vigore.

Se, per un qualsiasi motivo, il mandato di rappresentanza dovesse cessare, dev'essere annullato, l'impresa estera, o il suo rappresentante, informerà immediatamente l'AFC. L'impresa estera nominerà contemporaneamente un nuovo rappresentante.

L'impresa estera:

Il rappresentante:

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera - rappresentante fiscale

<http://www.ccis.ch/it/default.aspx>

The screenshot shows the top section of the CCIS website. At the top right, there are navigation links: Home, Pubblicità, Links, Contatti, Mailing list, and Photogallery. Below these is a link for Videogallery. In the top right corner, there are language options: IT, DE, and FR. On the left side, there is the CCIS logo, which consists of a stylized 'C' and 'I' in green and red, followed by the text 'CCIS 1909' and 'CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA'. To the right of the logo are social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, and RSS. Below the logo and social media icons is a dark blue navigation bar with white text links: CAMERA, SOCI, SERVIZI, EVENTI E FIERE, NEWS, COVID-19, LA RIVISTA, PUBBLICAZIONI, OPERARE IN SVIZZERA, and CORSI.

Servizi Fiscali

La Camera di Commercio Italiana ha sviluppato una serie di servizi dedicati alle imprese per supportarle dal punto di vista fiscale per regolarizzare la loro posizione fiscale in Svizzera ed in Italia ed a ottenere il rimborso dell'iva locale nei casi previsti dalla legge. I principali servizi offerti sono:

Rappresentanza fiscale in Svizzera

Le imprese con sede all'estero, che realizzano un fatturato mondiale (quindi non solo in Svizzera) annuo di almeno CHF 100'000, dal 1° gennaio 2018 saranno assoggettate all'IVA partire dal primo franco di fatturato realizzato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, richiedendo un numero IVA. Questo richiede la nomina di un rappresentante fiscale.

La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera offre per imprese italiane coinvolte in tali forniture ed interessate ad agire nel rispetto delle leggi elvetiche, la possibilità di registrarsi presso l'ufficio IVA di Berna creando presso la nostra struttura una propria rappresentanza fiscale.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

Le imprese italiane al momento dell'iscrizione nel registro dei contribuenti Iva devono fornire una **garanzia**:

- In contanti (bonifico bancario);
- o **garanzia bancaria emessa da una banca con sede in Svizzera**;

per un importo pari al 3% del volume d'affari atteso realizzato sul territorio svizzero:

- Importo minimo: 2.000 franchi svizzeri;
- Importo massimo: 250.000 franchi svizzeri.

NB: In casi particolari l'AFC si riserva di calcolare in modo diverso l'ammontare della garanzia.

Tale cauzione rimane bloccata fintanto che la partita iva rimarrà attiva.

Una volta che la società deciderà di chiuderla, la cauzione sarà restituita all'impresa italiana.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

Dichiarazione periodica Iva (articolo 35 LIVA)

L'impresa italiana, a mezzo del suo rappresentante fiscale svizzero, deve presentare la **dichiarazione trimestrale dell'Iva**.

4. Quali prescrizioni vigono in materia di presentazione del rendiconto IVA?

- Il contribuente è tenuto a trasmettere il modulo di rendiconto – **dichiarazione periodica Iva** (entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (art. 71 cpv. 1 LIVA).
- Se l'assoggettamento prende fine – **ultima dichiarazione Iva** (caso di **cessazione della posizione Iva**), il termine decorre a partire da tale momento (art. 71 cpv. 2 LIVA).

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

5 Quando e in quale forma deve essere versata l'imposta?

Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a saldare il credito fiscale (a favore dell'Erario) sorto in tale periodo (art. 86 cpv. 1 LIVA).

6 Quali sono le modalità in caso di eccedenza a favore del contribuente?

Se dal rendiconto IVA risulta un'eccedenza a favore del contribuente, quest'ultima gli viene versata di regola entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto (art. 88 LIVA).(1)

Nota (1): La **posizione di IVA a credito** può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui in un trimestre si emettono **fatture di acconto con Iva svizzera**, si versa l'Iva a debito e poi nel trimestre successivo viene eseguita **l'importazione dei beni in svizzera**, pagando l'Iva in Dogana.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

CASO PRATICO

Si tratta del caso preso in considerazione della Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte in occasione di un seminario svolto a Torino, presso l'API, in data 5 aprile 2018.

CASO: Impresa italiana si impegna a realizzare un macchinario, con invio dello stesso in Svizzera, smontato per esigenze di trasporto:

- Impianto smontato inviato dall'Italia (salvo qualche modesto acquisto in loco);
- prevalenza del valore del bene fornito (valore del bene inviato dall'Italia) rispetto alla prestazione di montaggio e installazione (prevalenza del DARE sul FARE: CESSIONE DI BENI: **FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE / MONTAGGIO**);
- **con passaggio della proprietà del macchinario / impianto alla data di accettazione da parte del cliente svizzero previo collaudo finale con prova di funzionamento in contraddittorio con il fornitore italiano.**

NB: Si supponga che, per l'incidenza economica e tecnica dei lavori di installazione / montaggio, sia obbligatorio aprire una posizione Iva in Svizzera.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

ESAME DELL'OPERAZIONE DAL LATO SVIZZERO

Nel caso di forniture di macchinari/impianti che richiedono l'esecuzione di lavori in Svizzera (e quindi con consegna dei beni al cliente svizzero solo al termine di tali lavori: **PASSAGGIO DELLA PROPRIETA' DIFFERITO AD UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA SPEDIZIONE (AL MOMENTO DEL COLLAUDO FINALE)**):

- **L'importazione delle componenti del macchinario/impianto in Svizzera** deve essere svolta a nome dell'impresa italiana, tramite la propria posizione Iva svizzera, con diritto a portare in detrazione l'Iva pagata in Dogana svizzera: cd. **"imposta precedente"**;
- **La successiva cessione**, nel momento in cui il macchinario/impianto viene consegnato montato / installato / funzionante al cliente svizzero deve essere fatturata con applicazione dell'Iva svizzera.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

ESAME DELL'OPERAZIONE DAL LATO ITALIANO

Aspetti principali:

- Invio delle componenti del macchinario: nel momento dell'invio degli stessi in Svizzera tali beni **sono ancora di proprietà dell'impresa italiana**; l'impianto diventa di proprietà del cliente estero solo a montaggio / installazione / accettazione dell'opera; nel momento dell'invio, sotto il profilo dell'Iva italiana, NON è ancora possibile parlare di CESSIONE (atto che comporta il trasferimento della proprietà dei beni: articolo 2 del Dpr n. 633/1972). **Problema pratico: documento da emettere al momento dell'invio.** NON può ancora essere una fattura di cessione (il cliente avrebbe titolo a rifiutarla). Nella pratica, in tali casi (da parte di numerose imprese) viene utilizzata una **nota di trasferimento componenti / lista valorizzata. Sul tema esistono comunque comportamenti diversi (ad esempio, l'emissione di fattura pro-forma).**

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

- Territorialità dell'operazione sotto il profilo dell'Iva italiana:
 - **L'articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 afferma che:** "1. Le cessioni di beni,....., si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ...".
 - **Nella Risoluzione n. 133/E del 15 novembre 2004,** viene affermato che: "... ai fini della determinazione del luogo di effettuazione della cessione è rilevante dove i beni si trovano all'atto della loro cessione..."

Il passaggio della proprietà dell'impianto ha luogo in un momento in cui lo stesso è all'estero; di conseguenza occorre verificare se sia possibile inquadrare l'operazione nell'ambito dell'articolo 8 del Dpr n. 633/1972, oppure se la stessa debba essere inquadrata nell'ambito dell'articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972.

Riguardo a tale aspetto è importante anche quanto affermato dalla **Circolare n. 26 del 1979.**

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

La **Circolare n. 26 del 3 agosto 1979** afferma che:

“**ESPORTAZIONI** - La formulazione dell'art. 8 prevede che costituiscono cessioni all'esportazione:

a) le cessioni che hanno per oggetto beni inviati all'estero o comunque fuori del territorio doganale a cura o a nome del cedente, **considerandosi tali le consegne all'estero di beni anche in dipendenza di contratti di appalto, limitatamente al corrispettivo dei beni esportati.**”

Come meglio si vedrà nel seguito, la DRE Piemonte (Agenzia delle Entrate), nelle slide relative al seminario del 5 aprile 2018, ha espressamente fatto propria tale posizione, facendo riferimento a quanto affermato nella Risoluzione n. 94 del 2013 (riportata nella successiva slide).

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

Risoluzione del 13/12/2013 n. 94 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa (1)

Cessione all'esportazione - operazione, fin dalla sua origine, concepita in vista del definitivo trasferimento della proprietà della merce

«Costituisce cessione all'esportazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), l'operazione realizzata secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, all'atto del prelievo delle merci dal deposito di proprietà di terzi sempre che siano vincolate, sin dall'inizio, all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento. In tali fattispecie, l'effetto traslativo della proprietà dei beni esportati, ancorché differito - non esclude che l'operazione, unitariamente considerata - possa considerarsi una cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

Conseguentemente, il plafond di cui all'[articolo 8, comma 2](#), dello stesso decreto, si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risulteranno prelevate dall'acquirente e debitamente fatturate dal fornitore.

(...)

Ciò nel presupposto, affermato dalla predetta pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che sussista *"il carattere definitivo dell'operazione, sicché ciò che risulta essenziale (...) al fine di evitare iniziative fraudolente, è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero"*.

Nota (1): la Risoluzione riguarda l'ipotesi di invio di beni in Paese extra Ue, con passaggio differito della loro proprietà, situazione simile a quella della fornitura di beni con installazione o montaggio con passaggio della proprietà al momento di accettazione del bene funzionante da parte del cliente estero.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

- Trattamento delle prestazioni di montaggio, installazione e lavorazione in genere (svolte in Svizzera).

Al riguardo **l'articolo 12 del Dpr n. 633/1972 (cessioni e prestazioni accessorie)** afferma che:

“Il trasporto, **la posa in opera**, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori **e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi**, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale é soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.”.

La DRE Piemonte (Agenzia delle Entrate), nelle slide relative al seminario del 5 aprile 2018, riguardo ai lavori svolti in Svizzera, ha espressamente aderito alla soluzione prospettata dalla Circolare n. 26 del 1979, interpretandola in modo letterale.

In tale Circolare viene affermato che solo il valore dei beni esportati rientra nell'ambito dell'articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972. In pratica si tratta dell'importo che risulta dalle bollette doganali di esportazione.

Tale interpretazione si pone in contrasto con l'articolo 12 del Dpr n. 633/1972 sopra citato che considera accessoria la prestazione di installazione o montaggio.

Proprio in base al principio di accessorietà, NON mancano tuttavia ragioni per sostenere che anche le prestazioni di installazione / montaggio possono essere fatturate con l'articolo 8/1/a.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

- Possibilità di inserire l'Iva svizzera sulla fattura italiana emessa nei confronti del cliente svizzero, al momento del passaggio di proprietà /accettazione del macchinario (cd. fattura "bivalente" e cioè valevole sia ai fini dell'Iva italiana, che ai fini dell'Iva svizzera). Impostazione già adottata dal Legislatore con l'articolo 5, comma 3, DM editoria del 9 aprile 1993;
- Possibilità o meno di far concorrere l'operazione alla formazione del plafond e, in caso di risposta positiva, momento in cui l'operazione concorre a formare il plafond: con riferimento al mese di registrazione della fattura di cessione.

La DRE Piemonte (Agenzia delle Entrate), nelle slide relative al seminario del 5 aprile 2018, si è espressa positivamente su entrambi gli aspetti.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

- Possibilità di emettere la fattura relativa alle prestazioni di montaggio, installazione e lavorazioni in genere direttamente dalla posizione Iva svizzera (senza interessare la posizione Iva nazionale):

L'articolo 21, del Dpr n. 633/1972 afferma che:

(....)

“6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

(.....)

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

La DRE Piemonte (Agenzia delle Entrate), nelle slide relative al seminario del 5 aprile 2018, ha espressamente richiamato la norma sopra riportata che sancisce l'obbligo di emissione della fattura a partire dalla posizione Iva italiana.

Si tratta di un'operazione che interessa la fiscalità di due diversi Paesi; occorre adempiere agli obblighi fiscali nei confronti di entrambi i Paesi.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

CLIENTI DI PAESI EXTRA UE

caso Svizzera

POSIZIONE ASSUNTA DALLA DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DEL 5 APRILE 2018 PRESSO L'API DI TORINO

La DRE Piemonte ha affrontato gli argomenti evidenziati nelle precedenti slides prospettando una **soluzione ragionevole** che cerca di contemperare le posizioni della normativa Iva italiana e di quella svizzera.

NB: Sul piano pratico, si osserva che non mancano comportamenti diversi (da parte degli operatori) rispetto a quello nel seguito illustrato.

Novità Iva in Svizzera 2018

Adempimenti Iva delle imprese italiane

Bernardo Maronero


*Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte
Ufficio Consulenza*

Torino, 5 aprile 2018

7. Appalto-fornitura con trasferimento differito della proprietà

Vendita di beni con installazione presso il cliente. Trasferimento *differito* della proprietà, al termine dell'installazione. Operazione, fin dalla sua origine, concepita in vista del definitivo trasferimento della proprietà dei beni

Il fornitore **IT** vende macchinari di propria produzione ad un cliente soggetto passivo ai fini Iva in Svizzera **CH**. Il **trasporto** viene **eseguito** dal **cedente**. Le condizioni contrattuali prevedono, oltre alla **vendita**, l'installazione dei macchinari oggetto di cessione presso la sede del cliente. Il **trasferimento** della **proprietà** sui beni al cliente finale svizzero si verifica al **termine** della **fase di installazione** presso il cliente medesimo. Il fornitore **IT** ha **nominato** un **rappresentante fiscale** in Svizzera



7. Appalto-fornitura con trasferimento differito della proprietà

Il **differimento** dell'effetto traslativo della **proprietà** non esclude che l'operazione, **unitariamente considerata**, possa definirsi un'esportazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del DPR n. 633/1972, non imponibile ai fini Iva

Ma: ai fini Iva, la cessione all'esportazione **NON** si compie tra la partita Iva italiana e quella svizzera del venditore (**rappresentante fiscale**), dato che, a tale passaggio, non si accompagnerebbe alcun trasferimento di proprietà e, quindi, verrebbe meno uno dei requisiti essenziali per la configurabilità di un'esportazione di beni

Ai fini doganali: l'invio dei beni verso un paese extra-UE a se stessi (**rappresentante fiscale**), costituisce un'esportazione *franco-valuta* e, quindi, un'esportazione **solo dal punto di vista doganale**, perché manca il requisito fondamentale del trasferimento del diritto di proprietà dei beni. Emissione di fattura *pro-forma* o *lista valorizzata* per “*scortare*” la merce in dogana

7. Appalto-fornitura con trasferimento differito della proprietà

Quindi: al termine delle operazioni di installazione, con il **trasferimento della proprietà**, si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l'operazione come *esportazione*.*

Il *plafond* (di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR n. 633/1972) si andrà a costituire, **per il valore dei beni ceduti, solo nel momento in cui la proprietà degli stessi sarà passata all'acquirente** e l'operazione sarà stata fatturata e registrata

Realizzatosi il trasferimento della proprietà, il fornitore **IT**, per i beni ceduti, emetterà una **fattura non imponibile**, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del DPR n. 633/1972 nei confronti del cliente svizzero, così come disposto dall'articolo 21, comma 6, lettera b), dello stesso DPR.

NO imposta di bollo sulla fattura

* Risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013

7. Appalto-fornitura con trasferimento differito della proprietà

Importante: il **collegamento** tra i beni inviati all'estero in *franco valuta* (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali potrà essere dimostrato mediante:

- **annotazione** in apposito **registro**, tenuto ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972, delle spedizioni dei beni all'estero, riportando per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione;
- **indicazione** nella **fattura di vendita** della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti

7. Appalto-fornitura con trasferimento differito della proprietà

I **servizi di installazione** dei macchinari eseguiti presso l'acquirente CH non sono rilevanti in Italia ai fini Iva (ai sensi dell'articolo 7-ter) del DPR n. 633/1972), ma in Svizzera.

Il loro valore **non concorre alla formazione del *plafond***.

C.M. n. 26 del 3 agosto 1979 (prot. n. 411138/79): costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili *«le cessioni che hanno per oggetto beni inviati all'estero o comunque fuori del territorio doganale a cura o a nome del cedente, considerandosi tali le consegne all'estero di beni anche in dipendenza di contratti di appalto, limitatamente al corrispettivo dei beni esportati»*, e non anche la parte di corrispettivo contrattualmente pattuito per **l'installazione eseguita all'estero**

7. Appalto-fornitura con trasferimento differito della proprietà

Il fornitore **IT** potrà emettere un'unica fattura nei confronti del cliente svizzero **CH**, riportando, distintamente, i **gli elementi inerenti all'esportazione dei beni** (indicando che trattasi di operazione non imponibile, *ex* articolo 8, comma 1, lettera a), del DPR n. 633/1972), e quelli **inerenti alla prestazione dei servizi di installazione** (indicando che trattasi di operazione non soggetta ad Iva in Italia, per carenza del presupposto territoriale, ai sensi dell'articolo 7-ter) del DPR n. 633/1972)

Dichiarazione Iva

Sez. 4 - Altre operazioni

| Operazioni che concorrono alla formazione del plafond | | 1 | ,00 |
|---|--|-----|--|
| | Esportazioni | | |
| VE30 | 2 | ,00 | |
| | Cessioni intracomunitarie | 3 | ,00 |
| | Cessioni verso San Marino | 4 | ,00 |
| | Operazioni assimilate | 5 | ,00 |
| VE31 | Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento | | ,00 |
| VE32 | Altre operazioni non imponibili | | ,00 |
| VE33 | Operazioni esenti (art. 10) | | ,00 |
| VE34 | Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies | | ,00 |
| | | | Corrispettivo dei beni esportati |
| | | | Corrispettivo dei servizi di installazione |

7. Appalto-fornitura con trasferimento differito della proprietà

Per ragioni di ordine pratico, sullo **stesso documento** *potranno* essere riportati *anche* i *dati* richiesti dalla *normativa svizzera* per l'assoggettamento ad imposizione delle prestazioni di servizi, ivi rilevanti (dati del rappresentante fiscale, imponibile, aliquota, imposta). Infatti, sebbene gli Stati membri non possano richiedere per le fatture informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 226 della Direttiva n. 2006/112/CE, nulla vieta che i contribuenti le inseriscano di propria volontà.

La fattura dovrà essere inviata al rappresentante fiscale svizzero, per gli adempimenti di sua competenza

ATTENZIONE

Occorre **valutare** la **validità** e l'**utilizzabilità** della fattura così caratterizzata ai fini degli **adempimenti fiscali vigenti in Svizzera**

**GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE
DI SERVIZI ALL'ESTERO**

**REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
ALL'ESTERO**

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALL'ESTERO

classificazione dell'operazione

Si tratta dell'ipotesi in cui l'impresa italiana si impegna a realizzare un impianto in un Paese estero:

- inviando materiali e componenti dall'Italia;
- acquistando, eventualmente, materiali e componenti all'estero;
- curandone la realizzazione con personale proprio e/o di altre imprese italiane o estere.

In tale evenienza il baricentro dell'operazione è localizzato nel Paese estero.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALL'ESTERO

classificazione dell'operazione

CASO DELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA ALL'ESTERO...

Ad esempio, **Raffaele Rizzardi**, in AA.VV. – Commesse all'estero, IPSOA, 2015, p. 216:

“La regola generale dei **lavori all'estero** è che – comportando il trasferimento di proprietà dell'opera al committente – sono cessioni di beni, con le relative regole di territorialità e non prestazioni di servizi.

(...)

All'interno del nostro Paese, l'art. 3, primo comma, legge Iva, qualifica nelle prestazioni di servizi qualsiasi contratto d'opera o di appalto abbia ad oggetto la mera prestazione di un servizio o la consegna di un bene.

(....).

... ove l'impresa italiana esegua un lavoro all'estero potrà in essere un'operazione di cessione nel Paese comunitario ove realizza la commessa (articolo 36 della direttiva), con una cessione intracomunitaria assimilata per i beni spediti dall'Italia (o da altro Paese Ue) allo scopo di rifornire il cantiere, oppure un'esportazione se il lavoro viene eseguito fuori dall'Unione europea, con invio dei beni dall'Italia”.

TUTTAVIA, COME IN PRECEDENZA ESAMINATO, NON SEMPRE L'OPERAZIONE E' QUALIFICABILE COME UNA CESSIONE DI BENI.....

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALL'ESTERO

TRATTAMENTO FISCALE DELL'OPERAZIONE

Il trattamento fiscale dell'operazione è strettamente correlato al realizzarsi o meno della fattispecie della stabile organizzazione nel Paese estero: cantiere la cui durata supera la soglia prevista dalla normativa locale o dall'eventuale convenzione contro la doppia imposizione.

Nelle pagine che seguono vengono sinteticamente illustrate le conseguenze dell'esistenza o meno della stabile organizzazione.

In particolare, vengono distintamente esaminate le seguenti situazioni:

- Realizzazione di impianto in altro Paese Ue, **senza** o **con** stabile organizzazione;
- Realizzazione di impianto in Paese extra Ue, **senza** o **con** stabile organizzazione.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALL'ESTERO

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI

IN ALTRO PAESE UE

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN **ALTRO PAESE UE** **ASSENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE**

ASSENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE

Rapporti con altri Paesi Ue

L'impresa italiana svolge la seguente procedura:

- **ove necessario /obbligatorio** (ad esempio: acquisto di componenti da altri Paesi Ue con invio diretto al cantiere, necessità di gestire in reverse charge le fatture emesse da imprese esterne di installazione /montaggio, etc.), **provvede a identificarsi ai fini Iva** nel Paese in cui viene realizzato l'impianto;
- **riguardo all'invio di componenti e di materiali dall'Italia al cantiere** procede ad emettere fattura dalla posizione Iva italiana a quella estera, al costo - articolo 41/2/c, Dl n. 331/1993 (come previsto anche dall'articolo 76 della Direttiva 2006/112/CE); **essa concorre a formare il volume d'affari e il plafond**; procede altresì a presentare il Modello Intra 1-bis, con riferimento al mese di registrazione della fattura di trasferimento; (1)
- **Eventuali acquisti in loco** di beni o di servizi in deroga (diversi dai servizi generici) vengono gestiti tramite la posizione Iva estera;

Nota (1): La Francia, come si vedrà nel seguito, per i trasferimenti di beni per lavori immobiliari adotta la soluzione di gestire il trasferimento solo ai fini statistici.

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN **ALTRO PAESE UE** **ASSENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE**

La successiva fatturazione dell' impianto:

- **Ai fini dell' Iva italiana** costituisce operazione non soggetta all' Iva: ai sensi dell' articolo 7-bis o 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972;
- **Ai fini dell' Iva locale**, costituisce operazione interna a tale Paese:
 - **Cliente consumatore finale**: obbligo dell' impresa italiana – posizione Iva del Paese considerato, di emettere fattura nei confronti del committente con Iva locale;
 - **Cliente operatore economico stabilito nel Paese dell'impianto**: obbligo di emissione della fattura con Iva locale o senza applicazione dell' Iva se opera il meccanismo del reverse charge; in tale ultima evenienza, in base a quanto previsto dall'**articolo 219-bis della Direttiva 2006/112/CE**, la fattura dovrebbe essere emessa dalla posizione Iva italiana, indicando sulla stessa la frase “inversione contabile”- «reverse charge»). Verifica preventiva della normativa del singolo Paese Ue.

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN **ALTRO PAESE UE** **CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE**

ESISTENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE

S.O. in altro Paese Ue

L'impresa italiana deve registrarsi ai fini fiscali (Iva e imposte sui redditi) nel Paese estero.

L'operazione di invio dei materiali dall'Italia al cantiere estero realizza l'ipotesi della CESSIONE INTRACOMUNITARIA ASSIMILATA (articolo 41, comma 2, lettera c, del Dl n. 331/1993).

L'operazione si sviluppa come segue:

- l'impresa italiana emette fattura ordinaria per il trasferimento di materiali dalla sede italiana al cantiere all'estero della stessa impresa italiana - operazione non imponibile, articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993; al costo;
- la stabile organizzazione estera (regolarmente dotata di numero identificativo Iva) espleta la procedura acquisti intracomunitari;
- la stabile organizzazione estera realizza le opere ed emette fattura secondo quanto previsto dalla normativa locale (ad esempio, in base ai SAL - Stati Avanzamenti Lavoro e a saldo).

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN ALTRO PAESE UE

Gestione rifornimenti di cantiere

Riguardo all'invio dei materiali / componenti al cantiere estero (stabile organizzazione dell'impresa italiana o impresa italiana identificata ai fini Iva nel Paese del cantiere), **l'impresa italiana può comportarsi in due modi diversi:**

- Acquistare i materiali / componenti presso i propri fornitori italiani, facendoseli consegnare in Italia, curandone poi la cessione intracomunitaria (come rifornimento di cantiere) mediante emissione di fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993;
- Acquistare i materiali / componenti presso i propri fornitori italiani, dando incarico agli stessi di consegnarli presso il cantiere estero, con emissione di fattura di cessione intracomunitaria nei confronti della stabile organizzazione / posizione Iva del Paese estero.

IMPIANTO IN ALTRO PAESE UE

Esempio: FRANCIA

ESEMPIO

Impresa italiana invia nel cantiere presso un cliente francese, operatore economico, regolarmente identificato ai fini Iva, i materiali / componenti / prodotti finiti / etc. necessari per realizzare:

- Un impianto elettrico (fisicamente incorporato nel muro);
- Un impianto idraulico - sanitario;
- un impianto di riscaldamento;
- Etc.

Classificazione ai fini Iva: tenuto conto della prevalenza della componente FARE rispetto alla componente DARE, sia da un punto di vista contrattuale (volontà delle parti) che da un punto di vista del valore, l'operazione viene qualificata come prestazione di servizi di carattere immobiliare; in quanto tale, essa si considera effettuata in Francia.

La Francia riguardo all'operazione considerata NON pretende l'apertura di una posizione Iva (salvo situazioni particolari: ad esempio, subappalto).

IMPIANTO IN ALTRO PAESE UE

Esempio: FRANCIA

SVOLGIMENTO

L'impresa italiana invia i materiali / componenti / prodotti finiti / etc. , emettendo DDT nei confronti del cliente francese, precisando che si tratta di beni da utilizzare per la prestazione di servizi.

Con riferimento al mese di invio dei materiali, trasmette il Modello Intra 1-bis, ai soli fini statistici (cfr. la successiva slide).

Una simile dichiarazione viene eseguita da parte del committente francese mediante EMEBI.

Con riferimento agli eventuali acconti e saldo finale l'impresa italiana emette fattura per operazione non soggetta articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 - inversione contabile. I dati di tale fattura vengono trasmessi allo SDI con il codice destinatario XXXXXX, natura transazione N2.1.

L'operatore economico francese svolge la procedura di reverse charge («autofacturation»).

IMPIANTO IN ALTRO PAESE UE

Esempio: FRANCIA

Tabella B

NATURA DELLA TRANSAZIONE

| Colonna A | | Colonna B | | Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari |
|-----------|--|-----------|-------------|---|
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | |
| 8 | Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto | | | G |

IMPIANTO IN ALTRO PAESE UE

Esempio: FRANCIA

L'articolo 283 del CGI afferma che:


«1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles [275 à 277 A](#) où le versement de la taxe peut être suspendu.

Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à [l'article 259 A](#) est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. (...)».

Nota (1): i **servizi immobiliari**, ai fini della normativa francese, rientrano nell'ambito dell'articolo 259 A, del CGI – Codice Generale delle Imposte.

IMPIANTO IN ALTRO PAESE UE

Esempio: FRANCIA



The screenshot shows the homepage of the French customs website. At the top left, there are logos for the French Republic and the Customs and Indirect Taxes Directorate. The main navigation bar includes links for 'Particuliers', 'Professionnels', 'La douane', and 'Presse', along with a 'Services & Aide' section and a search icon. The main content area features a breadcrumb trail and a title for a guide on filling out the monthly statistical survey on intra-EU goods trade (EMEBI).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

DOUANES & DROITS INDIRECTS

douane.gouv.fr
Le portail de la direction générale des douanes et droits indirects

Mon Espace Personnel
Se connecter S'inscrire

Particuliers Professionnels La douane Presse Services & Aide

Accueil • Comment remplir sa réponse à l'enquête mensuelle statistique sur les...

Comment remplir sa réponse à l'enquête mensuelle statistique sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI)

Mise à jour le 27/01/2023

Note de référence pour la réponse

à l'enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-Union européenne (EMEBI)

Version du 27 janvier 2023

IMPIANTO IN ALTRO PAESE UE

Esempio: FRANCIA

SECTION 4 – LES ÉCHANGES DE BIENS EN LIEN AVEC UNE PRESTATION DE SERVICE

1. Principe général

Les statistiques du commerce extérieur intègrent les mouvements transfrontaliers de marchandises, et évaluent ces marchandises à leur valeur marchande totale, même si le franchissement de la frontière ne correspond pas à un changement de propriété.

L'approche fiscale TVA du suivi de ces flux particuliers de marchandises est très différente. On traite ci-après de trois types de prestations de services : le travail à façon, l'installation /montage de biens avant transfert de propriété, et les travaux immobiliers utilisant des matériaux provenant d'un autre État membre.

IMPIANTO IN ALTRO PAESE UE

Esempio

4. Transferts ou affectations de biens pour travaux immobiliers

4.1. Définition de la notion de travaux immobiliers

Les travaux immobiliers constituent des prestations de services au sens fiscal TVA. Précisément, la notion de **travaux immobiliers** recouvre²⁴:

- « *les travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers ;*
- *les travaux d'équipement des immeubles ayant pour effet d'incorporer, à titre définitif, aux constructions les appareils ou matériels installés ;*
- *les travaux de réfection et de réparation des immeubles et installations de caractère immobilier (mise en œuvre de matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un ouvrage immobilier ou lorsque ces opérations ont pour objet, soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux) ».*

Les travaux suivants ne constituent pas des travaux immobiliers : « *installations d'objets ou d'appareils meubles, qui, une fois posés, conservent un caractère mobilier, s'analysent en des ventes de matériels, assorties de prestations de services* »²⁵. Il s'agit, par exemple, de l'installation d'appareils tels que les appareils ménagers, appareils de mesures, de contrôle, de télévision ou appareils téléphoniques. Les échanges de biens destinés à être utilisés dans le cadre de ces travaux doivent être retracés dans la réponse à l'EMEBI en utilisant la modalité 11 du code régime à l'introduction et la modalité 21 du code régime à l'expédition.

4.2. Réponse à l'EMEBI

L'introduction des matériaux pour la réalisation de travaux en France pour le compte d'un assujetti français doit être reprise dans une ligne de la réponse à l'EMEBI à l'introduction en utilisant la modalité 19 du code régime et la modalité 80 du code nature de transaction.

| Codes | Régimes à l'introduction |
|-------|--|
| | - introductions de biens en vue d'une prestation de services (travail à façon...); |

Annexe 2 : Modalités du **code nature** de la transaction

| 1 ^{er} caractère de la modalité | Libellé | 2 ^e caractère de la modalité | Libellé | Modalité à inscrire sur la réponse à l'EMEBI |
|---|---|--|--------------|--|
| 8 | Fourniture de matériaux et d'équipements dans le cadre d'un contrat général de construction ou de génie civil (e) | 0 | Expatriation | 80 |

LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALL'ESTERO

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI

IN PAESE EXTRA UE

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE **ASSENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE**

ASSENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE

Rapporti con Paesi extra Ue

Riguardo ai “**rifornimenti di cantiere**” viene a delinearsi il **problema** circa chi debba essere il soggetto che provvede all’importazione dei beni nel Paese extra Ue di arrivo.

In teoria, l’importazione dei beni dovrebbe essere eseguita a nome dell’impresa italiana (che in quel momento, salvo diverso accordo, essa è ancora proprietaria dei materiali).

Ciò può comportare la **necessità di identificazione fiscale della stessa nel Paese di arrivo** (se si tratta di Paese con Iva: apertura di una posizione Iva).

Sul piano pratico, come affermato in precedenza, è frequente l’ipotesi in cui i materiali vengono importati a nome dell’impresa estera committente, in base a specifica fattura (ordinaria o pro-forma) emessa dall’impresa italiana, venendo poi messi a disposizione dell’impresa italiana presso il cantiere.

Occorre eseguire un esame preventivo caso per caso.

Esempio: cantiere negli USA.

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE **CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE**

ESISTENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE

S.O. in Paese extra Ue

L'impresa deve registrarsi ai fini fiscali (Iva o altre imposte sugli scambi e imposte sui redditi) nel Paese estero.

L'operazione di invio dei materiali realizza l'ipotesi dell'ESPORTAZIONE ma non quella della CESSIONE DI BENI mancando il passaggio di proprietà degli stessi in capo ad un altro soggetto (**Risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008**).

L'operazione si sviluppa come segue:

- **l'impresa italiana dichiara i beni per l'esportazione definitiva** in base a semplice **fattura pro-forma / lista valorizzata** (da sede italiana a cantiere all'estero della stessa impresa italiana); tale fattura pro-forma deve essere emessa in base al VALORE NORMALE (lo stesso valore che verrebbe adottato in caso di vendita) dei beni trasferiti al cantiere estero;

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

CANTIERE STABILE ORGANIZZAZIONE

- la stabile organizzazione estera sdogana a suo nome (impresa italiana-stabile organizzazione del Paese estero) i beni in arrivo nel Paese estero, pagando l'eventuale dazio e l'Iva (o altra imposta indiretta);
- la stabile organizzazione estera realizza le opere ed emette fattura in base a quanto previsto dalla normativa locale (ad esempio, in base ai SAL - Stati Avanzamenti Lavoro e a saldo); se si tratta di Paesi che hanno introdotto l'Iva, tale operazione viene fatturata con applicazione dell'Iva locale. L'operazione in argomento è fuori del campo di applicazione dell'Iva italiana (operazione non soggetta) ai sensi:
 - dell'articolo 7-bis, del Dpr n. 633/1972: se si tratta di cessione di beni mobili o di beni immobili (è, ad esempio, il caso delle «**iniziative immobiliari**»: acquisto del terreno, realizzazione degli immobili, cessione degli stessi);
 - dell'articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972: se si tratta di lavori relativi a beni immobili.

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

Risvolti fiscali – approfondimenti

Risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008

Risoluzione del 21/07/2008 n. 306 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Operazioni attinenti a un bene immobile - art. 7 del D.P.R. n. 633/1972

Sintesi: Se il subappalto per la realizzazione di lavori immobiliari tra due soggetti nazionali viene realizzato all'estero e **vengono stipulati due diversi contratti uno di cessione di beni e l'altro di prestazioni di servizi, ai fini IVA ogni operazione viene trattata separatamente.**

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

Risvolti fiscali – approfondimenti

Risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008

Testo:

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, é stato esposto il seguente **QUESITO**

Il Consorzio richiedente (B) ha ottenuto, da una Società ucraina (A) **l'appalto per la costruzione di un immobile** situato nei pressi della città di Kiev.

La materiale esecuzione dei lavori é affidata alla stabile organizzazione in Ucraina del Consorzio appaltatore (B1).

Per la realizzazione dell'opera, il Consorzio si avvale di **soggetti terzi**, di norma residenti in Italia, cui vengono commessi lavori di finitura. In particolare **il Consorzio ha concluso, con la Società "ALFA" (C) di ... - un contratto, denominato di subappalto, avente ad oggetto la posa in opera del manto di copertura in coppi dell'immobile di cui sopra.**

Tale contratto prevede che la prestazione avverrà impiegando materiali forniti dalla Società ALFA (C), nel contratto in parola definita quale "esecutrice", ma con una "particolarità".

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

Risvolti fiscali – approfondimenti

Risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008

Infatti, la società C cederà e consegnerà detti materiali a B - trasferendone la proprietà in Italia prima dell'inizio dei lavori sull'immobile; il Consorzio, a sua volta, provvederà, a spedirli dall'Italia alla propria "stabile organizzazione" in Ucraina (B1).

Sarà quindi la predetta stabile organizzazione ad assolvere in Ucraina agli obblighi fiscali relativi alle materie prime importate, che verranno successivamente inviate presso il cantiere ove saranno prese in consegna da C e utilizzate per la realizzazione dell'opera.

Da ciò si evincerebbe che il rapporto giuridico fra la Società C ed il Consorzio si sviluppa, in concreto, in due fattispecie contrattuali:

- **una compravendita**, avente ad oggetto i materiali necessari per le lavorazioni sull'immobile, che vengono ceduti dalla Società (C) al Consorzio (B);
- **un appalto**, con il quale la Società (C) si impegna a realizzare i lavori richiesti dal Consorzio (B) utilizzando i materiali precedentemente ceduti a quest'ultimo.

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

Risvolti fiscali – approfondimenti

Risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008

Tale impostazione deriva dalla necessità di adeguarsi alla legislazione ucraina, che prevede, per le imprese straniere che intendono svolgere l'attività economica in detto Stato, una **complessa procedura di "accreditamento" che consiste nell'obbligo per i soggetti non residenti di costituire una "struttura operativa" che sia in possesso dei requisiti tali da garantirne l'affidabilità.**

L'espletamento di tale procedura comporterebbe per la sub-appaltatrice (C) una serie di oneri finanziari ed amministrativi che, considerata la modesta dimensione economica, sarebbe difficile da sostenere. D'altra parte, in assenza del predetto accreditamento, la Società (C), pur potendo svolgere la prestazione d'opera non potrebbe importare i materiali necessari ai lavori, dato che **le operazioni doganali di quello Stato possono essere eseguite solamente da soggetti economici accreditati.**

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

Risvolti fiscali – approfondimenti

Risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008

In relazione a quanto precede **il Consorzio chiede:**

- se la cessione delle materie prime dalla Società C al Consorzio B debba essere considerata come una fase dell'esecuzione del subappalto concluso tra la Società ed il Consorzio medesimo, come tale esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. a), D.P.R. n. 633 del 1972;
- se, al contrario, tale cessione costituisca un'operazione autonoma, territorialmente rilevante in Italia ai sensi degli artt. 1, 2 e 7, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; ancorché sia strumentale all'esecuzione di una prestazione d'opera da fatturare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

Risvolti fiscali – approfondimenti

Risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

Il Consorzio richiedente ritiene che le operazioni oggetto del presente interpello vadano distintamente considerate, in quanto la prima costituisce una cessione di beni e l'altra una prestazione di servizi. Ne consegue, a parere del contribuente istante, che la cessione dei materiali é soggetta IVA (art. 7, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972), mentre l'operazione di appalto é fuori campo di applicazione del tributo (art. 7, quarto comma, lett. a del D.P.R. n. 633 del 1972).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In premessa si osserva che le parti hanno stipulato un accordo contrattuale, che prevede da un lato, l'obbligo di dare esecuzione ad alcuni lavori immobiliari in Ucraina, dall'altro, la previa consegna presso il magazzino del contribuente istante dei materiali stessi che, contestualmente, passeranno nella proprietà di quest'ultimo.

Pertanto, nonostante l'apparente unicità dell'impegno stipulato tra le parti, di fatto queste hanno inteso regolamentare due diversi rapporti giuridici.

Infatti, nel sistema dell'IVA, ogni operazione deve essere considerata come indipendente ed autonoma, fatta eccezione per i casi in cui esista un nesso economico unitario, per cui la scomposizione di un'operazione apparirebbe artificiosa sotto il profilo economico.

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

Risvolti fiscali – approfondimenti

Risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008

Nel caso di specie invero, trattasi di due operazioni autonome, tenute distinte dalle parti contraenti in funzione delle specifiche modalità operative connesse con gli obblighi fiscali da assolvere in Ucraina.

Pertanto la cessione di materiali sarà soggetta ad IVA, in quanto riferita a beni esistenti nel territorio dello Stato (art. 7, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972).

La successiva esportazione dei beni in Ucraina da parte del Consorzio non costituendo "cessione all'esportazione", ai sensi dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, non concorrerà nella formazione del plafond, ne' alla qualifica di esportatore abituale in capo allo stesso Consorzio.

Infatti, nel caso di specie, l'invio di beni all'estero, costituisce una mera esportazione "franco valuta" in cui manca uno degli elementi caratterizzanti le "cessioni all'esportazione" di cui al citato art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 e cioè il trasferimento del diritto di proprietà sui beni stessi.


Per quanto riguarda, infine, i corrispettivi relativi ai lavori effettuati sull'immobile in Ucraina, questi non saranno assoggettati ad IVA per mancanza del requisito territoriale (art. 7, quarto comma, lett. a del D.P.R. n. 633 del 1972).

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

Risvolti fiscali – approfondimenti

Risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008



DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE TRA ALFA C E IL CONSORZIO

Posa in opera del manto di copertura in coppi dell'immobile, con fornitura del relativo materiale. Ai fini dell'Iva italiana, suddivisione operazione in 2 operazioni distinte:

- Cessione materiali in Italia: operazione interna all'Italia, con applicazione dell'Iva italiana;
- Prestazione di posa in opera: operazione non soggetta articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972.

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

Risvolti fiscali – approfondimenti

Risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008

Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2021



Local contact
EY Global

5 Apr 2021

Outlining value-added tax (VAT) systems in 137 jurisdictions, the 2021 edition of our annual reference book, Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide, is now available to download as a pdf. All of the content is current as of 1 January 2021.

New chapters for 2021 include: Côte d'Ivoire (Ivory Coast), Jamaica and Lesotho. The UK chapter also discusses the Trade and Cooperation Agreement (TCA) between the UK and EU, which came into effect on 1 January 2021, and the impact of Brexit on the VAT system of Great Britain and Northern Ireland.

Keep up-to-date on significant tax developments around the globe with [EY's Global Tax Alert library](#).


Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2021

Click on a jurisdiction or use the search function (left of page) to view the Tax Guide chapter for that jurisdiction. For full map functionality, kindly use the Google Chrome web browser.

The content of this Guide is current as of 1 January 2021. Keep up-to-date on significant tax developments around the globe with EY's Global Tax Alert library [here](#). This Tax Guide does not reflect any COVID-19 tax policy measures. For the latest developments, access the EY Tax COVID-19 Response Tracker [here](#).

■ Tax Guide Coverage

Search..



REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

Risvolti fiscali – approfondimenti

Risoluzione n. 306 del 21 luglio 2008

Ukrainan VAT

- **C. Who is liable.** If a nonresident entity (including a permanent establishment of a nonresident that has not registered for VAT) supplies services with a place of supply in Ukraine, the service recipient must accrue and pay VAT to the treasury.
- **Non-established businesses.** In general, VAT registration of the non-established business is not possible. If a nonresident business meets the mandatory VAT registration requirements or wishes to opt for voluntary VAT registration, it must first establish a business presence in Ukraine.
- **Tax representatives.** Tax representatives are not required in Ukraine.
- **Reverse charge.** A reverse-charge mechanism applies if a nonresident entity (including a permanent establishment of the nonresident that is not registered for VAT) supplies services for which the place of supply is within Ukraine. In these cases, the VAT liability would arise for the service recipient under the reverse-charge procedure. The service recipient would account for the VAT due, at the time the services are supplied or the execution of the act of acceptance, whichever occurs first. The service recipient registered as a taxpayer may record a VAT credit after registration of the VAT invoice in the Unified Tax Invoice Register.

REALIZZAZIONE IMPIANTO IN PAESE EXTRA UE

Gestione rifornimenti di cantiere

Riguardo all'invio dei materiali / componenti al cantiere estero, **l'impresa italiana può comportarsi in due modi diversi:**

- Acquistare i materiali / componenti presso i propri fornitori italiani, facendoseli consegnare in Italia (fatturazione con Iva o non imponibile 8/1/c – dichiarazione d'intento), curandone poi l'esportazione a proprio nome (come rifornimento di cantiere) mediante fattura pro-forma (**soluzione fiscalmente tranquilla**);
 - Acquistare i materiali / componenti presso i propri fornitori italiani, dando incarico agli stessi di consegnarli presso il cantiere estero:
 - **Se il cantiere estero è una stabile organizzazione**, allora i fornitori italiani possono emettere fattura direttamente nei confronti dell'impresa italiana – stabile organizzazione estera, dichiarando direttamente i beni per l'esportazione definitiva;
 - **Se il cantiere estero NON è una stabile organizzazione**, allora è possibile organizzare l'operazione come **operazione triangolare**:
 - I fornitori italiani consegnano i beni all'estero, emettendo fattura per operazione articolo 8/1/a nei confronti dell'impresa italiana;
 - L'impresa italiana dichiara i beni per l'esportazione definitiva in base a fattura pro-forma.
- NB: quest'ultima soluzione presenta qualche margine di rischio fiscale, mancando il trasferimento della proprietà dei beni tra la casa madre e la stabile organizzazione estera.

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE
IN AMBITO UE

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI

L'articolo 47 della Direttiva 2006/112/CE afferma che:

“Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, **è il luogo in cui è situato il bene.”**

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

L'articolo 7-quater del Dpr n. 633/1972, afferma che:

*"In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, **si considerano effettuate nel territorio dello Stato:***

(...)

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;"

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

concetto di bene immobile

CONCETTO DI BENE IMMOBILE

La **Circolare n. 37/E del 2011** afferma che:

“Al riguardo, particolare rilievo assume la disposizione contenuta nell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, che - con specifico riferimento alla acquisizione dello *status di soggetto passivo d’imposta* – stabilisce che **“si considera <<fabbricato>> qualsiasi costruzione incorporata al suolo”**.

Da ciò si ricava implicitamente che quando tali beni siano fissati stabilmente, gli stessi sono da considerare agli effetti dell’IVA quali beni immobili.

A conclusioni sostanzialmente analoghe si giunge sulla base dell’orientamento costante più volte ribadito dalla scrivente [si veda, da ultimo, il punto 1.8.a) della circolare n. 38/E del 23 giugno 2010], e cioè che **si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.**

(...)

SERVIZI SPECIFICI B2B

Regolamento Ue n. 1042 /2013

Criteri interpretativi per servizi immobiliari

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 1042/2013

Con il **regolamento di esecuzione (UE) n.1042/2013 del 7 ottobre 2013** il Consiglio dell'Unione europea ha approvato **norme che modificano il regolamento comunitario n. 282/2011 del 15 marzo 2011**, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di taluni servizi.

Il nuovo regolamento interviene, tra l'altro, sulla disciplina fiscale dei beni immobili e dei servizi ad essi correlati, sia definendo le due categorie dei "*beni immobili*" e dei "*servizi relativi a beni immobili*", sia proponendo un'elencazione dei servizi che rientrano e non in quest'ultima categoria.

Il regolamento formalizza una serie di importanti canoni guida attraverso cui applicare in modo univoco la territorialità dei servizi relativi agli immobili.

Nelle pagine che seguono vengono riportate le disposizioni introdotte dal citato Regolamento.

SERVIZI SPECIFICI B2B

Note esplicative

Criteria interpretativi per servizi immobiliari



Note esplicative

sulle

**norme dell'UE in materia di IVA concernenti il luogo
delle prestazioni di servizi
relativi a beni immobili che entreranno in vigore nel
2017**

(regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio)

SERVIZI SPECIFICI B2B

Note esplicative

Criteri interpretativi per servizi immobiliari

OSSERVAZIONI PRELIMINARI IMPORTANTI

Le presenti note esplicative hanno lo scopo di fornire informazioni generali sulle norme in materia di luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, nonché spiegazioni su come tali norme vadano intese secondo la Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale della Commissione europea.

Esse non sono giuridicamente vincolanti e non precludono, da parte degli Stati membri e delle amministrazioni fiscali nazionali, la redazione di orientamenti propri in materia.

SERVIZI SPECIFICI B2B

Regolamento Ue 282/2011 come modificato dal Regolamento n. 1042 /2013

Criteri interpretativi per servizi immobiliari

REGOLAMENTO N. 282/2011, come successivamente modificato

Articolo 13 ter

Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE,

sono considerati **“beni immobili”**:

- a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
- b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
- c) **qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;**
- d) **qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.»;**

Sottosezione 6 *bis*

Prestazioni di servizi relativi a beni immobili

Articolo 31 bis

1. I servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.

SERVIZI SPECIFICI B2B

Regolamento Ue 282/2011 come modificato dal Regolamento n. 1042 /2013

Criteria interpretativi per servizi immobiliari

2. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 **rientrano in particolare:**

- a) **l'elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;**
- b) la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
- c) **l'edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;**
- d) **l'edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;**
- e) opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione e la concimazione;
- f) il rilevamento e la valutazione del rischio e dell'integrità di beni immobili;

SERVIZI SPECIFICI B2B

Regolamento Ue 282/2011 come modificato dal Regolamento n. 1042 /2013

Criteria interpretativi per servizi immobiliari

- g) la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie;
- h) la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;
- i) la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;
- j) la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti, o l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;

SERVIZI SPECIFICI B2B

Regolamento Ue 282/2011 come modificato dal Regolamento n. 1042 /2013

Criteria interpretativi per servizi immobiliari

- k) lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;**
- l) lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;**
- m) l'installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;**
- n) lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;**
- o) la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;

2.4.13. Lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti (articolo 31 *bis*, paragrafo 2, lettera I))

Articolo 31 *bis*, paragrafo 2, lettera I): i lavori di **manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti** quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili.

2.4.13.1. *L'articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera I) si applica alle infrastrutture di telecomunicazione?*

217. Al fine di illustrare il concetto di "strutture permanenti", l'articolo 31 *bis*, paragrafo 2, lettera I), fornisce un elenco di esempi di tali strutture facendo riferimento a condotte del gas e dell'acqua e a condotte fognarie. Tuttavia tale elenco non è limitativo e la disposizione si applica anche ad altre strutture permanenti, quali le strutture, le infrastrutture o gli impianti necessari per fornire servizi e beni essenziali come i trasporti, l'elettricità, il riscaldamento, l'approvvigionamento idrico, le comunicazioni ecc. Le strutture utilizzate per questi fini possono essere interrate, posate sul terreno o fissate a terra in vari modi.

218. I lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di infrastrutture di telecomunicazione (ad es., la sostituzione di una rete di cavi interrati) possono pertanto costituire un servizio che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 31 *bis*, paragrafo 2, lettera I).

SERVIZI SPECIFICI B2B

Regolamento Ue 282/2011 come modificato dal Regolamento n. 1042 /2013

Criteria interpretativi per servizi immobiliari

p) attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);

q) servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 **non rientrano:**

- a) l'elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
- b) il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;
- c) la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l'uso di beni immobili;
- d) l'intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un'altra persona;

SERVIZI SPECIFICI B2B

Regolamento Ue 282/2011 come modificato dal Regolamento n. 1042 /2013

Criteria interpretativi per servizi immobiliari

- e) la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità;
- f) l'installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l'ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
- g) la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;
- h) servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l'esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

SERVIZI SPECIFICI B2B

Regolamento Ue 282/2011 come modificato dal Regolamento n. 1042 /2013

Criteria interpretativi per servizi immobiliari

Articolo 31 ter

Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per l'esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità. La presunzione che il prestatore abbia la responsabilità dell'esecuzione dei lavori può essere confutata con qualsiasi pertinente mezzo di fatto o di diritto.

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili
adempimenti

SERVIZI IMMOBILIARI RESI DA IMPRESA ITALIANA IN PAESE ESTERO

Nel caso di impresa italiana che riceve l'incarico di svolgere un servizio immobiliare in un Paese estero, l'operazione, sotto il profilo dell'Iva italiana è non soggetta ai sensi dell'articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972, in quanto la medesima si considera effettuata nel Paese di ubicazione dell'immobile.

Riguardo al trattamento Iva previsto nel Paese di ubicazione dell'immobile, occorre distinguere a seconda che il servizio venga svolto nei confronti di un operatore economico o di un consumatore finale.

Limitando per il momento l'esame ai Paesi Ue:

- **Se il servizio viene svolto nei confronti di un operatore economico**, occorre verificare se nel Paese di svolgimento dell'operazione è applicabile o meno il meccanismo di reverse charge (con conseguente traslazione dell'adempimento Iva in capo al committente estero) o se l'impresa italiana debba aprire una posizione Iva in loco.
- **Se il servizio viene svolto nei confronti di un consumatore finale**, l'impresa italiana deve aprire una posizione Iva in loco oppure può optare per l'applicazione dell'Iva mediante il regime speciale dello sportello unico (OSS – One Stop Shop).

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

adempimenti – applicabilità reverse charge

REVERSE CHARGE IN RELAZIONE A SERVIZI IN DEROGA (SERVIZI SPECIFICI: ai fini della presente dispensa: in via principale, **SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI**) RESI DA NON RESIDENTI

Fonte: [Walter van der Corput](#), [Fabiola Annacondia](#) – EU VAT Compass 2022-2023 IBFD

| Paese | Applicazione reverse charge interno | condizioni |
|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Tutti i Paesi | NO | Se il committente è un CONSUMATORE FINALE: obbligo di apertura posizione Iva da parte del prestatore oppure opzione per il regime OSS. |
| Esame Paese per Paese | | Se il committente è un OPERATORE ECONOMICO STABILITO nel Paese della prestazione: |
| Austria – AT | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Austria che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Austria |
| <u>Belgio</u> - BE | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in <u>Belgio</u> che partecipa all'operazione (irrilevante se prestatore identificato o meno in Belgio). Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Belgio (quest'ultimo NON con identificazione diretta, ma mediante rappresentante fiscale). |
| Bulgaria – BG | NO | Il fornitore estero deve aprire una posizione Iva in Bulgaria. |

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

adempimenti – applicabilità reverse charge

| Paese | Applicazione reverse charge interno | Condizioni |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| Croazia - HR | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Croazia che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Croazia. |
| Repubblica Ceca - CZ | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Repubblica Ceca che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Repubblica Ceca. |
| Cipro - CY | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Cipro che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito in Cipro. Il prestatore estero e il committente cipriota devono prevedere tale trattamento nel contratto. |
| Danimarca - DK | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Danimarca che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito in Danimarca. |
| Estonia | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Estonia che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Estonia. |
| Finlandia | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Finlandia che partecipi all'operazione e NON identificato ai fini dell'Iva in Finlandia. Committente soggetto passivo stabilito in Finlandia. |

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

adempimenti – applicabilità reverse charge

| Paese | Applicazione reverse charge interno | Condizioni |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| Francia | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Francia che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Francia. |
| Germania | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Germania che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito in Germania. |
| Grecia | NO | Il fornitore estero deve aprire una posizione Iva in Grecia. |
| Irlanda | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Irlanda che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito in Irlanda. In Irlanda, relativamente ai servizi immobiliari, il reverse charge si applica anche nel rapporto tra sub-appaltatori e appaltatori. |
| Italia | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Italia che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito in Italia. |
| Lettonia | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Irlanda che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito in Irlanda |
| Lituania | NO | Il fornitore estero deve aprire una posizione Iva in Lituania. |

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

adempimenti – applicabilità reverse charge

| Paese | Applicazione reverse charge interno | Condizioni |
|-------------|-------------------------------------|--|
| Lussemburgo | NO | Il fornitore estero deve aprire una posizione Iva in Lussemburgo. |
| Malta | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Malta che partecipi all'operazione e NON identificato ai fini Iva in Malta. Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Malta. |
| Olanda | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Olanda che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito in Olanda. |
| Polonia | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Polonia che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito in Polonia. |
| Portogallo | SI | Prestatore non stabilito e non identificato ai fini Iva in Portogallo. Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Portogallo. |

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

adempimenti – applicabilità reverse charge

| Paese | Applicazione reverse charge interno | Condizioni |
|------------|-------------------------------------|--|
| Romania | SI | Prestatore non stabilito e non identificato ai fini Iva in Romania. Committente soggetto passivo stabilito in Romania. |
| Slovacchia | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Slovacchia che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito in Slovacchia. |
| Slovenia | SI | Secondo l' <u>EU VAT Compass 2022-2023</u> in Slovenia sui servizi considerati NON si applicherebbe il reverse charge. Secondo il commento di MAROSA (riportato nel seguito) trova invece applicazione, |
| Spagna | SI | Prestatore non stabilito in Spagna. Committente soggetto passivo stabilito in Spagna. |
| Svezia | SI | Prestatore non stabilito e non <u>identificato</u> in Svezia Committente soggetto passivo stabilito o identificato ai fini Iva in Svezia. |
| Ungheria | SI | Prestatore privo di stabile organizzazione in Ungheria che partecipi all'operazione. Committente soggetto passivo stabilito in Ungheria. |

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

adempimenti – applicabilità reverse charge

Who we are | Our clients | Work with us | Become a partner



+44 2037693728

LOGIN

CONTACT

MAROSA

VAT Overviews

EU VAT Services

VAT Manuals

EU VAT Tools

Tax Technology

Blog

VAT COMPLIANCE
SLOVENIA

Slovenia introduces reverse charge on supplies made by non-established companies starting January 2022

National Assembly approved the measure on 27 December, 2021, implementing reverse charge option for non-established companies from Article 194 of the EU VAT Directive starting 22 January 2022.

17 January, 2022

Share:



European Tool



Bulk VIES VAT number checker

Featured articles

- 1 French VAT numbers: SIREN or SIRET?
- 2 VAT number Germany: difference between Steuernummer and VAT ID numbers (USt-IdNr)

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

adempimenti – applicabilità reverse charge

Slovenia introduces reverse charge on supplies made by foreign companies, according to the option from Article 194 of the EU VAT Directive (2006/112/EC).

Non-established companies no longer have to charge VAT on their domestic B2B supplies in Slovenia if conditions are met for the reverse charge mechanism, introduced in the country. The measure will enter into force on 22 January 2022.

You will find in the table below the conditions that must be fulfilled in order to correctly apply new reverse charge mechanism approved in Slovenia:

- Supplier requirements: Not established and not VAT registered in Slovenia.
- Customer requirements: Taxable person with a VAT number in Slovenia (irrelevant if the customer is established or not established in Slovenia)
- Scope: All supplies of goods and services located in Slovenia

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

adempimenti – applicabilità reverse charge

It is worth noting that to apply reverse charge on supplies made by non-established businesses in Slovenia, the customer must have a Slovenian VAT number. It is not relevant if the customer is established or not in Slovenia, but only if he has a VAT number identification.

Nevertheless, from a customer perspective, the fact of simply making purchases (or receiving services) from a non-established company in Slovenia does not arise the obligation for a VAT registration in the country.

Many companies will benefit from the implementation of this reverse charge, avoiding a VAT registration in the country in case they do not perform any other taxable transaction in Slovenia, or opting for a VAT de-registration in case already VAT registered only for those type of B2B sales to companies with a VAT number.

What is reverse charge and how applies?

In the context of anti-fraud measures, Article 194 of the EU VAT Directive allows Member States to implement in their national legislations the reverse charge mechanism when the taxable supply of goods or services is made by a non-established business: “Member States may provide that the person liable for payment of VAT is the person to whom the goods or services are supplied.”

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

adempimenti – applicabilità reverse charge

In practice this means that VAT liability of a domestic supply made by a non-established company is shifted from the supplier to the customer, who will be responsible for accounting the VAT on that transaction.

This measure will facilitate that foreign companies do business in Slovenia, because they might even avoid VAT registration in Slovenia if requirements are met to apply domestic reverse charge.

If reverse charge applies you should issue an invoice without VAT – in accordance with the invoicing requirements from your country of establishment, and your client will self-assess the VAT amount. This self-assessment made by the customer implies that at the time of preparing his VAT return, the customer will manually calculate the VAT amount and report it as due and as deductible (both) in his VAT return.

SERVIZI SPECIFICI B2B

servizi relativi a beni immobili

adempimenti – applicabilità reverse charge

ESEMPIO

La società italiana ALFA SRL riceve l'incarico da impresa francese (identificata ai fini Iva in Francia) di riparare e lucidare i pavimenti in legno di un albergo in Francia.

La società italiana ALFA SRL, affida il lavoro di lucidatura ad altra impresa italiana BETA SRL.

ADEMPIMENTI IVA

Entrambe le società italiane svolgono un servizio immobiliare.

Almeno una delle due deve aprire una posizione Iva in Francia.

La soluzione più efficiente è quella che comporta l'apertura della posizione Iva da parte di ALFA SRL (assuntrice del lavoro da committente francese).

ALFA SRL, in tale evenienza, deve comunicare a BETA SRL il suo numero identificativo Iva francese.

BETA SRL emette fattura per operazione non soggetta articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile, nei confronti di ALFA SRL – posizione Iva francese.

ALFA SRL – posizione Iva francese svolge la procedura di reverse charge, riguardo alla fattura emessa da BETA SRL;

ALFA SRL – posizione Iva italiana emette fattura per operazione non soggetta articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile, nei confronti del cliente francese.

Il cliente francese svolge la procedura di reverse charge.

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE
SVOLTI A FAVORE DI CONSUMATORI
FINALI DI ALTRO PAESE UE

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI
CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

apertura posizione Iva / regime OSS

**SERVIZI SVOLTI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE
UE CHE IN BASE ALLE REGOLE DI TERRITORIALITA' SI CONSIDERANO
EFFETTUATI IN TALE PAESE UE**

Ad esempio: SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE

Articolo 47 – Direttiva 2006/112/CE

Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene.

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

apertura posizione Iva / regime OSS

Come chiarito dalle NOTE ESPLICATIVE SULLE NORME SULL'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO (paragrafi 3.1.3 e 3.2.3), un'impresa italiana che svolge servizi nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue che in base alle regole di territorialità si considerano effettuate in tali Paesi, al fine di applicare l'Iva del Paese della prestazione, in alternativa all'apertura di una posizione Iva in loco, ha la possibilità di avvalersi del **regime speciale OSS** (One Stop Shop). **Tale regime è stato introdotto soprattutto per l'e-commerce.**

Riguardo a tale regime speciale occorre tenere presente che:

- Se l'impresa italiana decide di optare per l'applicazione di tale regime lo deve fare per tutte le operazioni che rientrano nel regime stesso (paragrafo 3.2.4 delle citate NOTE ESPLICATIVE);
- Riguardo ai servizi diversi da quelli TTE (servizi di Telecomunicazione, di Teleradiodiffusione e servizi prestati per via Elettronica) eseguiti nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue NON è prevista la soglia comunitaria di 10.000 euro; di conseguenza, una volta scelto questo regime, il medesimo deve essere applicato anche per importi inferiori ai 10.000 euro /anno.

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE **apertura posizione Iva / regime OSS**



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale
Imposta sul valore aggiunto

Publicato a settembre 2020

**DOCUMENTO UE
UTILE PER APPROFONDIMENTI
DELLA MATERIA**

Note esplicative

sulle

norme sull'IVA nel commercio elettronico

Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio

Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI
CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE
apertura posizione Iva / regime OSS

ARTICOLO 74 SEXIES DEL DPR N. 633/1972

Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membre facilitate da interfacce elettroniche (1)

«(...) 1. **I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta**, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), **optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 74-quinquies e dal presente articolo.**

(...)».

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

apertura posizione Iva / regime OSS

4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 74-quinquies, comma 6(1), indicano:

- a) il numero di identificazione IVA;
- b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta é dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) (.....);
- d) (.....);
- e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA é dovuta;
- f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta é dovuta.

Nota (1): Dichiarazione trimestrale OSS

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

apertura posizione Iva / regime OSS

IN SINTESI:

- La dichiarazione cui accenna l'articolo 74-sexies viene presentata con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento, anche in mancanza di operazioni;
- Entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente, deve essere eseguito il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dei Paesi esteri di esecuzione della prestazione dovuta in base alla dichiarazione medesima.
- La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.
- Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.
- I soggetti che si avvalgono del regime speciale in argomento conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
- Etc.

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

Regime OSS



Ti trovi in: [Home](#) / [Imprese](#) / [Agevolazioni](#) / [Regimi opzionali](#) / [Regime opzionale OSS](#) / [Che cos'è](#)

REGIME OPZIONALE OSS

INFORMAZIONI

Che cos'è

[Chi può accedere al regime OSS non UE](#)

[Chi può accedere al regime OSS UE](#)

[Dichiarazione Iva Oss](#)

[Guida allo sportello unico Iva](#)

[Risposte alle domande più frequenti OSS](#)

[Normativa e prassi](#)

Che cos'è – Regime Oss (One Stop Shop)

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022

Con l'adozione dei regimi opzionali Oss e loss l'Italia dà attuazione al c.d. "VAT e-commerce package", che rappresenta una priorità all'interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell'IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

L'entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 il 1° gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19. Una volta entrati in vigore, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS. I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Attenzione: i soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021

Il mini sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a consumatori nell'UE di dichiarare e versare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell'UE in un unico Stato membro. A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS sarà esteso a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni e diventerà quindi uno sportello unico (OSS).

Vantaggi

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
- dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
- collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

Regime OSS

The screenshot displays the Agenzia Entrate website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'agenzia entrate' on the left and utility links on the right: 'Prenota appuntamento', 'Chiamaci 800.90.96.96', 'Accesso ai servizi', 'Contatti e assistenza', and 'Trova l'ufficio'. Below the logo, there are social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, and RSS, along with a search bar labeled 'Cerca...'. A secondary navigation bar contains dropdown menus for 'Cittadini', 'Imprese', 'Professionisti', 'Intermediari', 'Enti e PA', 'L'Agenzia', and 'I nostri uffici', followed by an 'Area riservata' button. Below this, a breadcrumb trail reads: 'Ti trovi in: Home / Imprese / Agevolazioni / Regimi opzionali / Regime opzionale OSS / Risposte alle domande più frequenti OSS'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'REGIME OPZIONALE OSS', contains a list of links: 'INFORMAZIONI', 'Che cos'è', 'Chi può accedere al regime OSS non UE', 'Chi può accedere al regime OSS UE', 'Dichiarazione Iva Oss', 'Guida allo sportello unico Iva', 'Risposte alle domande più frequenti OSS', and 'Normativa e prassi'. The right column, titled 'Risposte alle domande più frequenti OSS', features a list of frequently asked questions, each with a dropdown arrow on the right:

- Che cos'è l'OSS?
- Che cos'è lo IOSS?
- Quali sono i vantaggi dell'OSS e dello IOSS?
- Chi può utilizzare il regime OSS UE e per quali forniture?
- Chi può utilizzare il regime OSS Non UE e per quali forniture?
- Come deve essere calcolata la soglia dei 10.000 EURO di vendita da parte del soggetto passivo, ai fini dell'adesione al regime OSS?
- Posso iscrivermi all'OSS indipendentemente dal fatto che poi utilizzi il servizio?
- Quale schema deve utilizzare un fornitore non stabilito nella UE per le prestazioni di servizi verso consumatori nell'Unione europea e per le vendite di beni a distanza effettuate nell'area UE?
- La mia azienda già vende prodotti online in diversi Paesi UE. Iscrivendomi al regime OSS, devo chiudere le posizioni IVA aperte nei Paesi di destinazione?
- Una società italiana che fa e-commerce vendendo a privati sia beni di origine italiana o UE, sia beni di origine extra-UE, deve iscriversi sia all'OSS che allo IOSS?
- Qualora i beni importati oggetto di rivendita siano di importo superiore a 150 euro, significa che non si può usufruire del regime IOSS?
- Come fa una società a conoscere l'IVA applicata in un altro Paese su un determinato prodotto?

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

apertura posizione Iva / regime OSS

ESEMPIO N. 1

Imprenditore artigiano italiano, su incarico di un consumatore finale francese (o italiano o di altro Paese Ue o extra Ue) si reca in Francia al fine di eseguire lavori di pittura, stuccatura e rifinitura in un alloggio privato.

TRATTAMENTO FISCALE

Il servizio svolto, in base a quanto previsto dall'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972, è un servizio immobiliare che si considera effettuato in Francia (Paese di ubicazione dell'immobile).

L'imprenditore artigiano italiano, sul corrispettivo pattuito deve applicare l'Iva francese.

A tale fine il suddetto imprenditore:

- Può aprire una posizione Iva in Francia (in genere, a mezzo di un consulente fiscale locale, che opera come «mandataire fiscal»);
- Oppure può optare per il regime speciale OSS, trasmettendo la dichiarazione trimestrale OSS e versando l'Iva francese all'Agenzia delle Entrate italiana.

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

apertura posizione Iva / regime OSS

ESEMPIO N. 2

Impresa italiana ALFA si impegna a eseguire lavori di ristrutturazione di un alloggio in Francia, su incarico di un consumatore finale francese (o italiano o di altro Paese Ue o extra Ue). L'impresa italiana affida una parte dei lavori ad altra impresa italiana BETA.

TRATTAMENTO FISCALE

Il servizio svolto da ALFA e da BETA, in base a quanto previsto dall'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972, è un servizio immobiliare che si considera effettuato in Francia (Paese di ubicazione dell'immobile).

L'impresa italiana ALFA deve aprire comunque una posizione Iva in Francia, e ciò al fine di gestire in reverse charge l'addebito del servizio eseguito da BETA (soluzione più efficiente).

BETA emette fattura per operazione non soggetta articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile, nei confronti di ALFA – posizione Iva francese.

ALFA – posizione Iva francese svolge la procedura di reverse charge

ALFA applica l'Iva francese nei confronti del consumatore finale:

- o mediante la posizione Iva francese;
- o mediante il regime speciale OSS (se ha optato per tale regime).

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE
SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI
SVIZZERI

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI
COMMITTENTI SVIZZERI

Normativa Iva svizzera

NORMATIVA IVA SVIZZERA

PRESTAZIONI: Operazioni rilevanti ai fini dell'Iva svizzera.

La normativa Iva svizzera distingue tra le seguenti prestazioni:

- **FORNITURE:**
 - Vendite di beni materiali
 - Lavorazioni di beni materiali mobili o immobili (1)
 - Locazione di beni materiali (1)
- **PRESTAZIONI DI SERVIZI:** ogni prestazione che NON costituisce fornitura.

NB (1): la normativa Iva svizzera, come sopra sintetizzato, prevede una **classificazione diversa** rispetto a quella prevista dalla normativa Iva italiana: **per la normativa italiana** le prestazioni di lavorazione e di locazione costituiscono **prestazioni di servizi**.

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

Normativa Iva svizzera

Il Consiglio federale > Diritto federale

Domande frequenti | Contatto | DE FR IT RM EN

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fedlex
La piattaforma di pubblicazione del diritto federale

Tutte le raccolte

Pagina iniziale | Procedure di consultazione | Foglio federale | Raccolta ufficiale | **Raccolta sistematica** | Trattati | Registro degli accordi settoriali UE | Link

6 Finanze > 64 Imposte > 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

[Espandi tutto](#) | [Indice degli articoli](#) | [Ridurre tutto](#)

| Informazioni generali | |
|------------------------------|---|
| Questo testo è in vigore | |
| Abbreviazione | LIVA |
| Decisione | 12 giugno 2009 |
| Entrata in vigore | 1 gennaio 2010 |
| Fonte | RU 2009 5203 |
| Lingua/e della pubblicazione | DE FR IT EN |
| Cronologia | Cronologia |
| Modifiche | Modifiche |
| Citazioni | Citazioni |

641.20

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

del 12 giugno 2009 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 130 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2008²,

decreta:

¹ [RS 101](#)

² [FF 2008 6033](#)

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

Normativa Iva svizzera

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane (LD);
- b. **beni**: le cose mobili e immobili, nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili;
- c. prestazione: la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo nell'aspettativa di una controprestazione; sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità;
- d. **Fornitura**
 - 1. il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio,
 - 2. la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento,
 - 3. la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento;
- e. **prestazione di servizi**: ogni prestazione che non costituisce una fornitura. Vi è parimenti prestazione di servizi quando:
 - 1. valori e diritti immateriali vengono ceduti,
 - 2. non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

Normativa Iva svizzera

Art. 8 Luogo della prestazione di servizi

1. Fatto salvo il capoverso 2, è considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale.

2. È considerato luogo della prestazione di servizi:

(....)

f. per prestazioni di servizi relative a un fondo: il luogo in cui si trova il fondo; sono segnatamente considerate tali: l'intermediazione, l'amministrazione, la valutazione e stima del fondo, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di prestazioni edili quali lavori d'architettura, d'ingegneria e di sorveglianza del cantiere, la sorveglianza di fondi ed edifici nonché le prestazioni di alloggio;

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

Normativa Iva svizzera

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1000849>

The screenshot shows the 'Pubblicazioni della prassi' (Practical Publications) section of the Swiss tax portal. The page is titled 'Info IVA concernenti i settori' (VAT information by sector) and is part of the '04 Edilizia' (Construction) sector. The main content is a table of contents for 'Info IVA 04 concernente il settore Edilizia' (VAT information 04 concerning the construction sector). The table of contents includes sections on preliminary observations, introductory explanations, and specific rules regarding the object of the tax, the place of supply, the location of the service, the tax base, and the moment of imposition. A sidebar on the left lists various sectors, and a sidebar on the right provides links to related administrative resources.

Abbreviazioni e acronimi

- 01 Produzione naturale e attività affini
- 02 Orticoltura e fioreria
- 03 Stampati e pubblicazioni elettroniche
- 04 Edilizia
- 05 Veicoli a motore
- 06 Commercio al minuto
- 07 Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di distribuzione di gas naturale e teleriscaldamento
- 08 Albergheria e ristorazione
- 09 Trasporti
- 10 Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico
- 11 Traffico aereo
- 12 Agenzie di viaggi ed enti turistici
- 13 Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica

Info IVA concernenti i settori

- Info IVA 04 concernente il settore Edilizia
- Osservazioni preliminari
- Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA
- 1 Obbligo d'assoggettamento e di rendiconto di società di persone
- 2 Oggetto dell'imposta
 - 2.1 Esempi di forniture imponibili
 - 2.2 Esempi di prestazioni di servizi imponibili
 - 2.3 Esempi di prestazioni escluse dall'imposta
- 3 Luogo della fornitura
- 4 Luogo della prestazione di servizi
 - 4.1 Principio
 - 4.2 Prestazioni di servizi in relazione con immobili
 - 4.2.1 Prestazioni di servizi contemplate dall'articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA
 - 4.2.2 Prestazioni di servizi contemplate dall'articolo 8 capoverso 1 LIVA
- 5 Base di calcolo dell'imposta
 - 5.1 Controprestazione, principio
 - 5.2 Controprestazione per prestazioni speciali o concernenti clausole contrattuali speciali
 - 5.3 Diminuzioni della controprestazione
 - 5.4 Non sono diminuzioni della controprestazione
 - 5.5 Prestazioni e trattenute di garanzia
- 6 Momento dell'imposizione
- 7 Contabilità
- 8 Edificazione e trasformazione di immobili destinati alla vendita (delimitazione tra fornitura fondiaria esclusa dall'imposta e f

link

- Amministrazione federale admin.ch
- AFC
- Dipartimento federale delle finanze DFF
- Imposta sul valore aggiunto IVA
- LIVA
- OIVA
- Sentenze TF
- Decisioni TAF
- Progetti di pubblicazione
- Moduli
- Lista AS

© 2017 mwst-webpublikationen
Built with and [OblivueUI](#) (v1.3.3)

Pagina iniziale Contatti Indice Archivio Aiuto

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

conseguenze per l'impresa italiana

2.1 Esempi di forniture imponibili

(riguardo al luogo della fornitura;  cifra 3)

Tra le forniture imponibili rientrano ad esempio:

- l'esecuzione di lavori a beni immobili (costruzioni, fondi), ossia lavori edili in virtù di un contratto d'appalto o di un mandato; rientrano in questa categoria per esempio le perforazioni per sondaggi (senza analisi e rapporti sulla natura del terreno) e i lavori di sgombero della neve;
- l'esecuzione di lavori in virtù di un contratto di impresa generale;
- l'esecuzione di prestazioni in virtù di contratti di abbonamenti per manutenzione, servizio e simili;
- la realizzazione di installazioni provvisorie (p. es. impalcature, cassetture, installazioni di cantiere, modine, cartelli di cantiere, capannoni per feste, tribune, impianti di altoparlanti e di illuminazione);
- la locazione di mezzi d'esercizio con o senza personale addetto come p. es. macchinari, attrezzi, veicoli, indipendentemente dalla durata della locazione;
- la vendita di beni nuovi o usati;
- le prestazioni dei soci di una società semplice (comunità di lavoro o di artigiani, consorzio e simili) sotto forma di lavori edili, forniture di materiale, locazione di macchinari e attrezzi con o senza personale addetto ecc. (ma non meri conferimenti di capitale).

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

Normativa Iva svizzera

3 Luogo della fornitura

(art. 7 LIVA)

È considerato luogo della fornitura quello

- a. in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporre economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l'uso o il godimento;
- b. dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell'acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo.

I lavori edili sono considerati eseguiti nel luogo in cui si trova il fondo rispettivamente la costruzione.

Se una costruzione è realizzata comprovatamente all'estero, la rispettiva controprestazione non soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (IVA svizzera). Si raccomanda di esportare all'estero i mezzi d'esercizio (macchinari, attrezzi ecc.) necessari per la realizzazione di simili costruzioni con libretto ATA o secondo il regime doganale di ammissione temporanea. In tal modo è garantita la loro successiva reimportazione sul territorio svizzero in esenzione d'imposta. Per questa procedura è competente l'UDSC, il quale rilascia anche le necessarie informazioni in materia.

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

Normativa Iva svizzera

2.2 Esempi di prestazioni di servizi imponibili

(riguardo al luogo della prestazione di servizi;  cifra 4)

Tra le prestazioni di servizi imponibili rientrano ad esempio:

- l'elaborazione di progetti, piani, modelli e preventivi. È irrilevante se e da chi il progetto è realizzato. È imponibile anche la semplice cessione di diritti d'autore di progetti, piani, modelli e simili;
- i premi ottenuti in seguito alla partecipazione a concorsi di architettura;
- l'allestimento dei piani di dettaglio e di esecuzione necessari per l'edificazione di costruzioni, inoltre calcoli statistici, idraulici ecc.;
- lo svolgimento della gara pubblica e l'assegnazione dei lavori (p. es. allestimento dei capitolati d'onere e dei moduli d'offerta, controllo delle offerte, proposte per l'assegnazione dei lavori e stesura dei contratti d'appalto);
- la direzione e sorveglianza lavori;
- i lavori di misurazione, il controllo delle fatture delle imprese e dei fornitori, l'allestimento delle liquidazioni dei lavori di costruzione e di eventuali documenti relativi alla costruzione;
- gli esami del terreno (analisi e rapporto sulla natura del terreno), l'analisi delle acque di scarico, misurazioni, rilievi, riprese aeree, aggiornamenti del piano corografico federale, l'allestimento di piani in scala sulla base di fotografie, lavori cartografici ecc.;
- il prestito di personale e la messa a disposizione di manodopera;
- lo smaltimento o deposito di materiali;
- il trasporto di beni;
- le entrate derivanti dalla rinuncia alla partecipazione a bandi di concorso;
- la stima del valore di mercato (valore commerciale) di fondi, immobili ecc.;
- le perizie concernenti il valore di un immobile o i difetti di una costruzione;
- le perizie per un tribunale o un'altra autorità, per esempio in merito a una procedura di espropriazione;
- le prestazioni di specialisti in costruzioni (architetti, ingegneri ecc.) eseguite su mandato dei poteri pubblici, come per esempio controlli di costruzioni;
- la mediazione di fondi e immobili;
- l'amministrazione di immobili;
- le prestazioni dei soci di una società semplice (comunità di lavoro o di artigiani, consorzio e simili) sotto forma di prestazioni di architettura e ingegneria, messa a disposizione di manodopera, conduzione tecnica e amministrativa ecc. (ma non meri conferimenti di capitale).

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

Normativa Iva svizzera

4.2 Prestazioni di servizi in relazione con immobili

4.2.1 Prestazioni di servizi contemplate dall'articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA

(art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA)

Le prestazioni di servizi correlate con immobili sono considerate eseguite nel luogo in cui si trova il fondo, indipendentemente dal fatto che la fattura sia indirizzata a un destinatario con sede in territorio svizzero o all'estero. Fanno parte di queste prestazioni di servizi: l'intermediazione, l'amministrazione, la valutazione e stima del fondo, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di prestazioni edili quali lavori d'architettura, d'ingegneria e di sorveglianza del cantiere, la sorveglianza di fondi ed edifici nonché le prestazioni di alloggio.

Il precitato apprezzamento del luogo in cui si trova il fondo presuppone una **stretta** correlazione con un fondo **individuale concreto**. Una stretta correlazione simile sussiste ad esempio in caso di prestazioni d'architettura d'interni (elaborazione di piani, di concetti spaziali e di presentazioni informatiche ecc.) se dette prestazioni di servizi sono specificatamente adattate alle circostanze particolari dell'edificio in questione in maniera tale che non possono essere trasposte *mutatis mutandis* ad altri edifici, parti d'edificio o terreni.

Altri esempi

- *amministrazione di una casa plurifamiliare a Bellinzona, comprese le prestazioni in relazione con l'avvicendamento degli inquilini, l'allestimento dei conteggi del riscaldamento e dei costi accessori nonché le dichiarazioni fiscali ecc.;*
- *prestazioni di notariato nell'ambito dell'acquisto o della vendita di un appartamento in proprietà a San Bernardino;*
- *sorveglianza di una casa unifamiliare a Pregassona durante l'assenza del proprietario;*
- *sorveglianza del cantiere "Casa Torre" a Lugano;*
- *stima del valore di mercato di un edificio amministrativo a Locarno;*
- *premi ottenuti in seguito alla partecipazione a un concorso di architettura per un progetto di costruzione concreto secondo descrizione;*
- *perizia per un tribunale o un'altra autorità in relazione con l'espropriazione di una particella a Mendrisio.*

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

Normativa Iva svizzera

4.2.2 Prestazioni di servizi contemplate dall'articolo 8 capoverso 1 LIVA

(art. 8 cpv. 1 LIVA;  cifra 4.1)

La presente disposizione si applica alle prestazioni di servizi che di principio sono in relazione con fondi, ma per i quali non esiste un rapporto **stretto** con un fondo **individuale concreto**.

Esempi

- *ricerca di una casa di vacanza nell'Alto Vallese nella categoria di prezzo dei 650 000 franchi (presentazione di una selezione di oggetti simili);*
- *consulenze e verifiche preliminari in merito alle possibilità di finanziamento per l'acquisto di una casa plurifamiliare nella categoria di prezzo di 2 milioni di franchi;*
- *consulenze in merito a diverse possibilità di produzione di energia (p. es. con impianti solari o fotovoltaici, geotermia, elettricità);*
- *consulenze in merito a misure di risparmio energetico (p. es. nuova isolamento del tetto o dei muri, sostituzione delle finestre) per esempio mediante riprese termografiche;*
- *prestazioni di avvocato riguardanti controversie tra vicini (p. es. a causa dell'ombreggiatura di alberi) o dissidi tra committenti della costruzione e artigiani (p. es. a causa di difetti di costruzione);*
- *comunicazione di potenziali acquirenti per una casa unifamiliare in vendita (senza mandato di mediatore);*
- *allestimento di foto di singoli o più edifici in vista della loro vendita (p. es. tramite internet o per un prospetto di vendita);*
- *ottenimento di autorizzazioni secondo la Lex Koller.*

 Le summenzionate prestazioni di servizi rientrano nel campo d'applicazione dell'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#) anche quando il prestatore successivamente esegue per lo stesso destinatario prestazioni di servizi ai sensi dell'[articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA](#) o fornisce ai sensi dell'[articolo 3 lettera d numero 2 LIVA](#) in relazione con l'[articolo 7 LIVA](#). Determinante è infatti il **mandato iniziale** relativo all'esecuzione di una prestazione di servizi secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#).

 Ulteriori informazioni sul luogo della prestazione di servizi sono riportate nell'[info IVA "Luogo della prestazione"](#) e – per quanto riguarda la mediazione – nell'[info IVA concernente il settore "Amministrazione, locazione e vendita di immobili"](#).

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

conseguenze per l'impresa italiana

PRESTAZIONI RELATIVE AL SETTORE EDILE

Nel caso di **prestazioni edili eseguite in Svizzera** (ad esempio: costruzione, manutenzione, riparazione, etc. di fabbricati)(1), occorre distinguere a seconda del volume d'affari dell'impresa italiana:

- **Impresa italiana con volume d'affari inferiore a 100.000 franchi svizzeri (al cambio del 26 maggio 2023, circa 103.000 euro):** l'Iva viene pagata all'Erario Svizzero direttamente dal cliente svizzero: **Iva sull'acquisto**;
- **Impresa italiana con volume d'affari uguale o superiore a 100.000 franchi svizzeri:** obbligo di apertura di posizione Iva in Svizzera a mezzo rappresentante fiscale, al fine di applicare l'Iva svizzera.

Nota (1): Per la normativa Iva svizzera si tratta di "forniture".

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

conseguenze per l'impresa italiana

PRESTAZIONI RELATIVE AL SETTORE EDILE

Imprese che eseguono prestazioni in ambito edile (ad esempio: costruzione, manutenzione, riparazione): prestazioni di pura manodopera (1).

Volume d'affari complessivo "mondiale" inferiore a 100.000 franchi svizzeri

- Ai fini dell'Iva italiana:
 - Operazione non soggetta articolo 7-quater, lettera), del Dpr n. 633/1972;
 - Imposta di bollo da 2 euro sulla fattura (se l'importo supera 77,47 euro);
 - Trasmissione a SDI codice destinatario XXXXXXX
- Ai fini dell'Iva svizzera:
 - Iva dovuta da parte del cliente svizzero (cd. Iva sull'acquisto).

Nota (1): Per la normativa Iva svizzera si tratta di "forniture".

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

conseguenze per l'impresa italiana

PRESTAZIONI RELATIVE AL SETTORE EDILE

Imprese che eseguono prestazioni in ambito edile (ad esempio: costruzione, manutenzione, riparazione): prestazioni di pura manodopera.

Volume d'affari complessivo "mondiale" **pari o superiore** a 100.000 franchi svizzeri

- **Obbligo di nomina di rappresentante fiscale in Svizzera;**
- Necessità di concordare la procedura operativa con il rappresentante fiscale in Svizzera.
- **Possibilità di emettere una fattura "bivalente" (con distinta serie di numerazione):**
 - **Ai fini dell'Iva italiana:**
 - Operazione non soggetta articolo 7-quater, lettera), del Dpr n. 633/1972;
 - Imposta di bollo da 2 euro sulla fattura (se l'importo supera 77,47 euro);
 - Trasmissione a SDI dei dati della fattura codice destinatario XXXXXXX
 - **Ai fini dell'Iva svizzera:**
 - Indicazione dei dati relativi al rappresentante fiscale svizzero;
 - Applicazione dell'Iva svizzera.

Nota (1): Per la normativa Iva svizzera si tratta di "forniture".

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

conseguenze per l'impresa italiana

ESEMPIO DI FATTURA

carta intestata impresa italiana

N° identificativo Iva italiano IT

N° identificativo Iva svizzero CHE-123.456.789

Rappresentante fiscale in Svizzera

Fattura n. /CH del

Spettabile

.....

A vostro debito per prestazione di riparazione tetto presso la Vostra abitazione sita a

corrispettivo 20.000 franchi svizzeri

Operazione non soggetta articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972;

Iva svizzera 7,7% 1.540 franchi svizzeri

Totale a nostro credito 21.540 franchi svizzeri

Controvalore del corrispettivo in euro al cambio data fattura (1 Euro =) franchi svizzeri): euro

Imposta di bollo da 2 euro

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

conseguenze per l'impresa italiana

PRESTAZIONI RELATIVE AL SETTORE EDILE

Geometri, ingegneri, architetti, che svolgono prestazioni di servizi, nei confronti di committenti svizzeri, relative a immobili localizzati in Svizzera.

Nel caso di progettazione eseguita da professionista italiano relativa ad uno specifico immobile destinato ad essere costruito / ristrutturato/ etc. in Svizzera, valgono le seguenti implicazioni:

- **Ai fini dell'Iva italiana**, si tratta di una prestazione non soggetta, ai sensi dell'articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 + imposta di bollo da 2 euro (se importo fattura maggiore di 77,47 euro); Trasmissione dei dati della fattura allo SDI codice destinatario XXXXXXX;
- **Ai fini dell'Iva svizzera**, si tratta si una “prestazione di servizi”, che si considera effettuata in Svizzera (LIVA, articolo 8, capoverso 2, lettera f). **NO imposta sull'acquisto.**

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

conseguenze per l'impresa italiana

Riguardo al trattamento Iva valgono le seguenti regole:

- **Professionisti italiani con volume d'affari complessivo inferiore a 100.000 franchi svizzeri:** NO obbligo identificazione Iva in Svizzera;
- **Professionisti italiani con volume d'affari complessivo pari o superiore a 100.000 franchi svizzeri:**
 - SI obbligo identificazione Iva in Svizzera;
 - Sotto il profilo procedurale valgono le stesse regole delineate in relazione alle prestazioni di pura manodopera nel settore edile.

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

conseguenze per l'impresa italiana

Consulenze diverse da quelle immobiliari (ad esempio: consulenze di carattere fiscale o legale).

Nel caso di consulenza fiscale o legale svolta a favore di committente svizzero, valgono le seguenti implicazioni:

- **Ai fini dell'Iva italiana:**

- **Committente svizzero operatore economico** (dotato di IDI – partita Iva svizzera): operazione non soggetta, ai sensi dell'articolo 7-ter, del Dpr n. 633/1972 + imposta di bollo da 2 euro (se importo fattura maggiore di 77,47 euro);
- **Committente svizzero consumatore finale:** operazione non soggetta, ai sensi dell'articolo 7-septies, lettera c), del Dpr n. 633/1972 + imposta di bollo da 2 euro (se importo fattura maggiore di 77,47 euro);
- In entrambi i casi: trasmissione dati della fattura allo SDI con codice destinatario XXXXXXXX.

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI
COMMITTENTI SVIZZERI

conseguenze per l'impresa italiana

Articolo 7- septies del Dpr n. 633/1972

**Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese
a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità**

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:

(...)

c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

REVISIONE IVA SVIZZERA

conseguenze per l'impresa italiana

Ai fini dell'Iva svizzera:

- si tratta si una “**prestazione di servizi**”, che si considera effettuata in Svizzera (LIVA, articolo 8, capoverso 1); **il committente svizzero applica l'Iva sull'acquisto;**
- indipendentemente dal volume d'affari, tale professionista NON è obbligato ad aprire una posizione Iva in Svizzera. Tali prestazioni, in base all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) - 2, della legge svizzera sull'Iva (LIVA), NON comportano l'obbligo di ASSOGGETTAMENTO.

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

conseguenze per l'impresa italiana

- 📄 Titolo terzo: Imposta sull'acquisto

- 📄 Art. 45 Assoggettamento

¹ Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:

- a.⁹⁴ prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
- b. l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
- c.⁹⁵ la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento;
- d.⁹⁶ la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero.

² È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:⁹⁷

- a. sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o
- b.⁹⁸ acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.

SERVIZI DI CARATTERE IMMOBILIARE SVOLTI A FAVORE DI COMMITTENTI SVIZZERI

conseguenze per l'impresa italiana

-  **Capitolo 1: Soggetto fiscale**
-  **Art. 10 Principio**

² È esentato dall'assoggettamento chi:

- a. realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
- b. indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
 1. prestazioni esenti dall'imposta,
 2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
 3. fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE ASPETTI DI CARATTERE INTRODUTTIVO

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE

ASPETTI DI CARATTERE INTRODUTTIVO

Direttive comunitarie

Il distacco transnazionale di lavoratori, in ambito Ue, si realizza nel caso in cui un'impresa stabilita in un Paese Ue invia propri lavoratori in un altro Paese Ue, al fine di eseguire una prestazione di servizi.

Tale istituto, nel tempo, ha formato oggetto di tre Direttive:

- La **direttiva 96/71/CE** che ha delineato un elenco delle condizioni di lavoro che devono essere accordate ai lavoratori temporaneamente distaccati all'estero dal loro datore di lavoro nel paese nel quale sono distaccati (paese ospite). La sua finalità è quella di garantire la protezione dei lavoratori così come di prevedere condizioni di parità per i prestatori di servizi.
- La **direttiva 2014/67/UE** che è stata emanata al fine di promuovere l'applicazione e l'attuazione della direttiva 96/71/CE. Affronta questioni quali l'abuso e l'elusione delle norme sul distacco, la responsabilità solidale nelle catene di subappalto e la condivisione di informazioni tra i paesi dell'Unione.
- La **direttiva di modifica (UE) 2018/957** aggiorna e modifica la direttiva 96/71/CE. Stabilisce le disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori distaccati e mira a garantire salari equi e condizioni di parità tra le imprese che distaccano i lavoratori e le aziende locali nello Stato ospitante, pur mantenendo il principio della libera circolazione dei servizi.

Per un confronto degli adempimenti previsti nei vari Paesi Ue, è possibile consultare la pubblicazione predisposta da KPMG - Romania «KPMG Guide to the Posting of workers 2022», reperibile mediante Google.



KPMG Guide to the Posting of Workers 2022

KPMG in Romania | 2022



GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

<https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries-posting-of-employees/>

The screenshot shows the website of the French Ministry of Labour, Du Plein Emploi et de l'Insertion. The header includes the ministry's logo and name, social media icons, and a search bar. A navigation menu contains various categories, with 'Droit du travail' highlighted in pink. Below the menu, a breadcrumb trail reads 'Accueil > Droit du travail > Détachement des salariés - Posting of employees'. The main heading is 'Détachement des salariés - Posting of employees'. The content area features a pink icon and the title 'Détachement des salariés', followed by a text box explaining that companies established outside France can temporarily detach their employees in France, subject to certain conditions and formalities. A sidebar on the right, titled 'Dans cette rubrique', lists 'Rapports | Bilan du travail détaché en France', 'Détachement des salariés' (with a dropdown arrow), and 'Posting of employees »> Posting of employees' (with a dropdown arrow).

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L'INSERTION
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rechercher

Actualités | Le ministère en action | Ministère | Métiers et concours | Démarches et ressources documentaires | Europe et international | DARES – Etudes et statistiques | Presse

Droit du travail | Dialogue social | Emploi et insertion | Formation professionnelle | Santé au travail | Retraite

Accueil > **Droit du travail** > Détachement des salariés - Posting of employees

Détachement des salariés - Posting of employees

Détachement des salariés

Les entreprises établies hors de France peuvent détacher temporairement leurs salariés en France. Elles doivent alors respecter plusieurs conditions et formalités obligatoires, et appliquer aux salariés détachés les dispositions prévues par le droit du travail français dans un certain nombre de matières.
Employeurs et salariés, retrouvez ici toutes les informations utiles sur le détachement des salariés en France.

Dans cette rubrique

Rapports | Bilan du travail détaché en France

Détachement des salariés ▾

Posting of employees »> Posting of employees ▾

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

 [questions-reponses-_detachement_de_salaries_en_france.pdf](#)



**Questions relatives au détachement de salariés en France et
Réponses de la DREETS Grand Est, Strasbourg**
30 avril 2021

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

Obblighi del datore di lavoro di lavoratori dipendenti distaccati

publié le : 26.06.20

 Détachement des salariés | Fiches pratiques | Travailleur étranger



Per distaccare lavoratori dipendenti in Francia, l'impresa deve obbligatoriamente espletare alcune formalità :

- 1 - La dichiarazione preliminare di distacco di lavoratori dipendenti in Francia
- 2- La nomina di un rappresentante
- 3 - La carta di identificazione professionale obbligatoria nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici
- 4 - L'iscrizione a una cassa delle ferie e delle « intemperie » per i settori dell'edilizia e dei lavori pubblici e dello spettacolo
- 5 - L'obbligo per il datore di lavoro di conservazione e di messa a disposizione dei documenti riguardanti i lavoratori dipendenti distaccati e la sua attività, all'ispettorato del lavoro
- 6 - Gli obblighi spettanti alle imprese di lavoro temporaneo (la garanzia finanziaria)

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

1 – La dichiarazione preliminare di distacco di lavoratori dipendenti in Francia

Il **datore di lavoro** che distacca lavoratori dipendenti deve trasmettere **prima** dell'inizio del proprio intervento in Francia una **dichiarazione preliminare di distacco** all'ispettorato del lavoro del luogo di realizzazione della prestazione tramite il portale internet [SIPSI](#). Quando la prestazione fosse svolta in più luoghi, è indirizzata all'ispettorato del lavoro del primo luogo di svolgimento.

In caso di annullamento del distacco o di modifica delle date di distacco inizialmente previste, il datore di lavoro ha l'obbligo di annullare o rettificare la sua dichiarazione preventiva utilizzando il teleservizio SIPSI.

Sono previste delle deroghe (eccezioni):

- Distacco per conto del datore di lavoro (e non in base a un contratto di appalto con un committente)
- Distacco per prestazioni di breve durata (solo per alcune specifiche prestazioni)

Altri aspetti:

- Contenuto della dichiarazione al SIPSI
- Sanzioni per mancata dichiarazione



Quelles sont les règles en matière de **prospection commerciale** ?

1. S'il s'agit de clients existants, la déclaration est obligatoire.
2. En revanche la prospection de clients potentiels est considérée comme un détachement pour compte propre. Dans ce cas, **l'employeur est dispensé de la déclaration préalable et de la désignation d'un représentant.**

Foires et salons

Est-ce que les documents (contrats de travail etc.) doivent être conservés par le représentant ou sur le salon ?

S'agissant d'un détachement pour compte propre, les documents listés à l'article R. 1263-1 du code du travail doivent être tenus à la disposition des agents de contrôle sur le lieu de la prestation, à l'exception des documents relatifs à l'examen médical et de ceux relatifs à l'activité effective de l'entreprise, qui sont à présenter dans un délai maximum de quinze jours.

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

2 – La nomina di un rappresentante sul territorio francese

L'impresa deve nominare un rappresentante presente sul territorio francese per tutta la durata della prestazione che compie, a nome del datore di lavoro, gli obblighi che gli spettano.

La dichiarazione effettuata sul portale internet SIPSI equivale alla nomina del rappresentante. Tale nomina contiene le seguenti informazioni, tradotte in francese :

- Il nome o la ragione sociale, nonché il numero SIRET, qualora si trattasse di un mandatario designato ;
- I suoi recapiti (indirizzo elettronico e numero di telefono) ;
- L'indicazione del luogo di conservazione dei documenti sul territorio nazionale o le modalità d'accesso ai documenti tenuti a disposizione degli agenti addetti al controllo.

L'impresa che distacca lavoratori dipendenti deve avere ottenuto l'accordo preliminare del rappresentante per la designazione di questo ultimo per assolvere tali incarichi.

Altri aspetti:

- Soggetto che può ricoprire la carica - Ruolo e responsabilità
- Deroche rispetto all'obbligo di nomina:
- Sanzioni amministrative in caso di mancata nomina

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

<https://avocatofrancia.fr/diritto-delle-societa/siren-siret-rcs-cosa-significa-e-come-verificarlo/>



Il **SIRET** è l'acronimo di “Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises sur le Territoire”. Il numero SIRET è un numero di 14 cifre che identifica ciascuno degli stabilimenti della stessa azienda. È assegnato dall'INSEE attraverso il CFE (Centro delle formalità di costituzione delle imprese) oppure dalla cancelleria del Tribunale di commercio localmente competente. Il numero SIRET è composto dal numero SIREN più 5 cifre specifiche per ogni stabilimento. Quando uno stabilimento cambia indirizzo, cambia il numero SIRET.

L'**acronimo SIREN** significa “*Système Informatique pour le Répertoire des Établissements*” cioè Sistema Informatico per il Repertorio dei Stabilimenti.

Tal numero è sempre composto delle 9 cifre del RCS

A questo numero ci aggiunge un altro che costituisce il codice NAF : **esempio : 00016**

il numero SIREN + il codice NAF formano il numero SIRET : **79 330 046 467 00016**

Il **codice NAF** (Nomenclatura delle Attività Francese) precisa l'attività che prevale del soggetto immatricolato. tale numero viene attribuito al momento dell'immatricolazione e determina l'accordo collettivo sociale che si applicherebbe tra il datore di lavoro e i dipendenti. Questo numero può essere cambiato nel caso di errore di designazione di attività.

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

3 – La carta di identificazione professionale nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici

Il datore di lavoro i cui dipendenti eseguono, dirigono o organizzano, anche a titolo occasionale, secondario o accessorio, lavori edili o pubblici è tenuto a chiedere una **carta di identificazione professionale**, chiamata « **carta BTP** » (**Batiment et Travaux Publics**), per i lavoratori dipendenti interessati.

Al fine di ottenere questa carta prima del distacco il datore di lavoro:

- deve effettuare, per ciascuno dei dipendenti interessati, una dichiarazione presso l'Union des Caisses de France (l'UCF, ente di gestione delle carte) tramite la [piattaforma](#).
- Prima di effettuare la dichiarazione al fine di richiedere la carta di identificazione professionale, il datore di lavoro informa il lavoratore dipendente della trasmissione dei suoi dati personali all'UCF. Inoltre, il datore di lavoro deve fornire al dipendente il documento informativo sulle norme applicabili in materia di diritto del lavoro francese disponibile sul sito internet dell'UCF.

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

<https://www.cibtp.fr/>

CIBTP
FRANCE

Accessibilité

Nous connaître Missions et métiers La Carte BTP Actualité / Presse Documentation

UN RÉSEAU NATIONAL

DES CHEFS D'ENTREPRISE AU SERVICE
DE 200 000 ARTISANS ET ENTREPRENEURS SOLIDAIRES
ET 1,4 MILLION DE SALARIÉS DU BTP

EN SAVOIR PLUS

✉

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

4 – L'iscrizione a una cassa delle ferie e delle intemperie

I datori di lavoro stabiliti fuori dalla Francia operanti nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici (BTP) e nel settore dello spettacolo (cioè coloro i cui lavoratori dipendenti distaccati sono soggetti, tenuto conto della loro attività esercitata in Francia, all'applicazione di contratti ed accordi di lavoro collettivi estesi francesi del settore della costruzione e dello spettacolo) devono obbligatoriamente iscriversi alle casse delle ferie istituite per tali professioni alle quali devono versare i contributi sociali riguardanti i loro lavoratori dipendenti. Nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici, i datori di lavoro devono anche versare contributi a titolo dell'indennizzo dei lavoratori dipendenti in caso d'intemperie.

Sono esonerate dall'iscrizione:

Le imprese edili stabilite in Germania, Austria e **Italia** in virtù degli accordi-quadri stipulati con le casse delle ferie pagate francesi. Queste imprese devono dichiarare i lavoratori dipendenti che distaccano in Francia alle casse alle quali sono iscritte nel loro paese di stabilimento e trasmettere una dichiarazione alla cassa delle ferie pagate francese competente.

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

5 -L'obbligo per il datore di lavoro di conservazione e messa a disposizione dei documenti riguardanti i suoi lavoratori dipendenti e la sua attività, all'ispettorato del lavoro

L'ispettorato del lavoro è un corpo di ispezione la cui **principale missione consiste nel garantire il rispetto del diritto del lavoro in Francia.**

L'ispettore del lavoro dispone di un diritto d'ingresso negli stabilimenti, nei locali dove i lavoratori a domicilio lavorano e nei luoghi di alloggio collettivo dei lavoratori (tranne in caso di lavoro a domicilio in locali abitati, in assenza di accordo delle persone che li occupano). Ha il diritto di interrogare i lavoratori dipendenti (e qualsiasi altra persona che si trova nel luogo sottoposto a controllo) al fine di raccogliere informazioni personali (identità, luogo di abitazione...) ed informazioni sulle condizioni di lavoro e di distacco.

Deroghe (eccezioni): Nei casi di distacco per conto proprio e di distacco di breve durata (specifici settori), alcuni documenti possono essere presentati entro 15 giorni dalla richiesta.

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

Documenti tradotti in francese da conservare e presentare senza indugio

1- Documenti riguardanti la situazione dei lavoratori dipendenti distaccati

Il datore di lavoro o il suo rappresentante sono tenuti a conservare e presentare immediatamente all'ispettorato del lavoro i documenti elencati qui di seguito contenenti informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti distaccati.

- a) **Qualunque sia la durata del distacco**, devono essere conservati :
- Qualsiasi documento che attesti il pagamento effettivo della retribuzione,
 - Un riepilogo delle ore che indichi l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero di ogni lavoratore dipendente,
 - Il documento che attesti lo svolgimento di un **esame medico « equivalente »** nel paese d'origine,
 - Se del caso, l'autorizzazione di lavoro che permette al lavoratore dipendente cittadino di un paese terzo di esercitare un'attività in Francia.

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

E

- b) **Per una durata di distacco uguale o superiore a un mese :**
Le buste paga di ogni lavoratore dipendente distaccato o qualsiasi documento equivalente che attesti la retribuzione e che includa le seguenti indicazioni :
- Retribuzione ;
 - Periodo e orario di lavoro ai quali è ricollegato il salario distinguendo le ore pagate al tasso normale e quelle che comportano una maggiorazione ;
 - Ferie e giorni festivi e relativi elementi di retribuzione ;
 - Se del caso, condizioni di assoggettamento alle casse delle ferie e delle intemperie ;
 - Se del caso, l'intestazione del contratto collettivo di categoria applicabile al lavoratore dipendente.

O

- c) **Per una durata di distacco inferiore a un mese :**
Qualsiasi documento che fornisca **la prova del rispetto della retribuzione minima.**

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

2- Documenti riguardanti l'impresa che distacca il lavoratore dipendente

Il datore di lavoro o il suo rappresentante sono tenuti a conservare e presentare immediatamente i documenti elencati qui di seguito che provino che l'impresa che distacca lavoratori dipendenti **esercita un'attività reale e sostanziale nel suo paese di stabilimento.**

- Se scritto, il contratto di lavoro o qualsiasi documento equivalente che attesti, in particolare, il luogo di reclutamento del lavoratore dipendente,
- Qualsiasi documento che attesti il diritto applicabile al contratto stipulato dal datore di lavoro e dal co-contraente in vigore sul territorio nazionale,
- Qualsiasi documento che attesti il numero di contratti eseguiti e l'importo del fatturato che l'impresa consegue nel suo stato di stabilimento e in Francia.

Altri aspetti: SANZIONI

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

Retribuzione da riconoscere ai lavoratori distaccati e SMIC



DI COSA HAI BISOGNO | APPROFONDIMENTI | CHI SIAMO | CONTATTACI



Homepage > Approfondimenti > Aumento del minimo salariale in Francia e gestione del distacco dei lavoratori

Aumento del minimo salariale in Francia e gestione del distacco dei lavoratori

I lavoratori inviati in Francia hanno diritto a percepire la retribuzione prevista dal Codice del Lavoro francese

24/05/2023



www.impreseterritorio.org

C.A.F. ARTSER SRL - Viale Milano, 5 - Varese - P.IVA 01878290129
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256200 - N.verde 800 650595 - asarva@asarva.org - R.I. VA-213777

© 2021 – 2023 - C.A.F. ARTSER SRL

Lavora con noi | Scadenario | Eventi | Approfondimenti | Privacy e cookies policy

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

Retribuzione da riconoscere ai lavoratori distaccati e SMIC

In ragione dell'aumento inflazione, il minimo salariale francese da corrispondere ai dipendenti in Francia è fissato a 11,52 euro orari lordi dal 1° maggio 2023. Sulla base di 35 ore settimanali di lavoro, il salario netto mensile ammonta quindi a 1.319,50 euro (1.747,20 euro lordi).

Questa remunerazione minima oraria di 11,52 euro lordi, oltre alle disposizioni previste dalle Convenzioni Collettive francesi specifiche ai settori di attività, **dovrà essere tenuta in considerazione nell'ambito del distacco del personale dipendente sul territorio francese** secondo quanto previsto dalle Direttive Comunitarie 96/71/CE, 2014/67/UE, 2018/957/UE e 2018/957/UE.

In linea di principio, lo SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance previsto in Francia) viene rivalutato il 1° gennaio di ogni anno, sulla base del tasso di inflazione registrato, ma **può essere ricalcolato** ogni qualvolta si registri un aumento dell'indice dei prezzi al consumo superiore al 2% rispetto all'indice preso in considerazione nell'ultima determinazione dello SMIC.

Ad ogni modo, secondo le disposizioni normative relative al distacco transnazionale, i **lavoratori dipendenti inviati in Francia nell'ambito di una prestazione di servizi hanno diritto a percepire, per tutta la durata dell'assegnazione, almeno la retribuzione prevista dal Codice del lavoro francese o dai contratti collettivi estesi applicabili alla categoria professionale.**

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

Retribuzione da riconoscere ai lavoratori distaccati e SMIC

Pertanto, sebbene la retribuzione spettante per l'attività svolta in Francia non possa in nessun caso essere inferiore all'importo dello SMIC, **il rispetto del minimo salariale non è sufficiente a garantire adeguate condizioni salariali.**


È necessario, infatti, identificare il contratto collettivo applicabile sulla base dell'attività svolta e del luogo in cui si svolge la prestazione di servizi al fine di garantire al lavoratore distaccato le stesse condizioni salariali di un lavoratore dipendente impiegato da un'impresa stabilita in Francia appartenente allo stesso ramo d'attività e con le stesse mansioni.

Riferimenti normativi: [Arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance](#)

DISTACCO DI LAVORATORI IN AMBITO UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA FRANCIA

Distacco in Francia di lavoratore cittadino extra Ue

**SITO MOLTO UTILE
IN MATERIA
LAVORISTICA E
PREVIDENZIALE**



REPUBLICQUE FRANÇAISE
Ministère du Travail, des Relations Industrielles et de la Sécurité Sociale

CLEISS
Vous informer sur la protection sociale à l'international

Le Cleiss Particuliers **Employeurs** Indépendants Documentation Actu

Employeur établi dans l'Union européenne, vous envoyez en France votre salarié, ressortissant d'État tiers qui exerce habituellement son activité sur le territoire de l'État où vous êtes établi sauf Danemark

Vous envoyez un salarié qui exerce habituellement son activité sur le territoire de l'État où vous êtes établi, les règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 déterminent la législation applicable.

Selon les dispositions européennes, le salarié qui se déplace dans l'Union européenne doit être assujéti à une seule législation de sécurité sociale, en règle générale celle de l'État où l'emploi est exercé.

Dans la situation particulière du détachement, le maintien de votre salarié à son régime habituel de protection sociale est de droit mais sous certaines conditions. Si les conditions du détachement ne sont pas réunies, des accords exceptionnels peuvent être conclus. Dans les deux cas les cotisations et contributions sociales continuent d'être versées dans l'État où vous êtes établi, ce qui vous exonère du paiement de celles-ci en France.

Depuis le 1er janvier 2011, le règlement (UE) n° 1231/2010 permet d'appliquer les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 aux ressortissants d'États tiers dans les relations entre les pays de l'Union européenne sauf le Danemark.

Vidéo : Qu'est-ce que le détachement ?

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO – CASO FRANCIA

Aspetti previdenziali e assistenziali

ASPETTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Il lavoratore distaccato, al fine di dimostrare di essere regolarmente iscritto agli enti previdenziali italiani, deve recare con sé il certificato portatile A1, rilasciato dall'INPS.

E' opportuno che il medesimo rechi con sé anche il certificato portatile PD DA1 rilasciato dall'INAIL (leggere: FAQ MODELLO PD DA1, reperibile mediante google).

Egli deve, inoltre recare con sé la TESSERA TEAM.

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO – CASO FRANCIA

Aspetti previdenziali e assistenziali

L'articolo 15 della convenzione contro la doppia imposizione Italia – Francia afferma che:

art. 15

Lavoro subordinato.

Testo: in vigore dal 01/05/1992

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

LAVORARE IN SVIZZERA

DISTACCO DI LAVORATORI IN PAESI
EXTRA UE: ADEMPIMENTI – CASO DELLA
SVIZZERA

RIEPILOGO ADEMPIMENTI PER LAVORARE IN SVIZZERA

https://www.comolecco.camcom.it/pagina493_493.html

MENU

  CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Seguici su:   

Cerca 

[Home](#) » [Promozione](#) » [Internazionalizzazione](#) » [Lavorare in Svizzera](#)

Lavorare in Svizzera

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e tuttora in essere, prevede la liberalizzazione delle prestazioni di servizio effettuate da un cittadino svizzero o dell'UE fino ad un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile.

Vale a dire che tali prestazioni non sono sottoposte all'obbligo dell'ottenimento di un permesso di lavoro, ma è sufficiente una notifica che elenchi le caratteristiche principali della prestazione.

I prestatori transfrontalieri di servizio, si differenziano in lavoratori distaccati (da parte di un'impresa estera) e lavoratori indipendenti.

Il vademecum

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con Confartigianato Imprese Como, Ance Como, CNA Como-Lecco-Monza, Confindustria Como ha predisposto un breve vademecum di supporto alle aziende e ai lavoratori indipendenti che prestano temporaneamente (massimo 90 giorni) i loro servizi in Svizzera.

- [Scarica il Vademecum](#)

TAG

[internazionalizzazione](#) [svizzera](#)

IN QUESTA SEZIONE

[Assistenza e consulenza per le imprese](#)

[Progetto SEI-Sostegno all'export dell'Italia](#)

[Incontri B2B](#)

[Formazione](#)

[Lavorare in Svizzera](#)

[Dati imprese europee \(Trova una società in UE\)](#)

[Europa per le imprese - Rete EEN](#)

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

Fonte delle informazioni



***LE REGOLE PER LAVORARE IN SVIZZERA
alla luce dell'accordo bilaterale sulla libera
circolazione delle persone¹***

a cura di:

Camera di Commercio di Como-Lecco e Lario Sviluppo Impresa



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo



LARIO SVILUPPO IMPRESA
AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

In conseguenza della stipula **dell'Accordo bilaterale Svizzera / Unione Europea** (del 21 giugno 1999, entrato in vigore in data 1° giugno 2002), è prevista la libera circolazione delle persone:

- **Lavoratori indipendenti** (titolari di impresa individuale, soci di società di persone e di società di capitali)(1);
- **Lavoratori dipendenti distaccati;**

al fine di eseguire una prestazione di servizi in Svizzera.

NB (1): Riguardo ai soci di società vigono particolari modalità di presentazione della notifica.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

Tratto dal documento della CCIAA di Como/Lecco/Lario

Chi sono i lavoratori indipendenti?

Lo statuto degli indipendenti viene determinato da una serie di criteri.

Sono considerati prestatori di servizio indipendenti imprese o persone singole con sede o domicilio in uno degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, che nel quadro di un'attività lucrativa indipendente (cioè priva di un rapporto di subordinazione) forniscono una prestazione di servizio transfrontaliera in Svizzera.

In particolare la definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero. Sono considerati lavoratori indipendenti le persone esercitanti

un'attività lucrativa indipendente che lavorano a nome proprio e a spese proprie, che sono in una posizione indipendente e si assumono il rischio economico della loro attività.

I prestatori di servizi soggetti all'obbligo di notifica e che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

Tratto dal documento della CCIAA di Como/Lecco/Lario

In particolare, **in occasione di un controllo sul posto**, devono presentare i seguenti documenti:

- una copia stampata della conferma della notifica o una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
- il modulo A1 rilasciato dall'INPS
- una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

Tratto dal documento della CCIAA di Como/Lecco/Lario

Chi sono i lavoratori dipendenti distaccati?

I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati allorquando il datore di lavoro con sede all'estero li invia in Svizzera affinché essi, per un periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione.

Lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato terzo

I lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato terzo **possono essere distaccati se sono stati ammessi a titolo permanente sul mercato regolare del lavoro di uno Stato dell'UE o dell'AELS (ossia essere in possesso di una carta di soggiorno permanente o di una carta di soggiorno da almeno 12 mesi).** Queste persone non sottostanno all'obbligo del visto.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

La normativa svizzera in materia è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- **Legge federale dell'8 ottobre 1999, n. 823.20** (e successive modifiche) concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro;
- **Ordinanza del 21 maggio 2003 n. 823.201** (e successive modifiche) sui lavoratori distaccati in Svizzera. → Disposizioni applicative.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

Gli adempimenti dipendono dal **numero di giorni di permanenza in Svizzera** nell'arco dell'**anno civile** (1° gennaio – 31 dicembre):

- Sino a 90 giorni lavorativi per anno civile: **NOTIFICA**
- Oltre i 90 giorni lavorativi per civile: **PERMESSO**

La notifica viene presentata secondo una delle seguenti due procedure:

- **Procedura ordinaria**: Notifica on line;
- **Procedura straordinaria** (casi eccezionali): comunicazione per iscritto, **mediante modulo ufficiale** (inviato per posta o telefax; NO e-mail) alla competente Autorità cantonale.

L'Autorità preposta al mercato del lavoro verifica la notifica. E' possibile stampare la conferma.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

Tratto dal documento della CCIAA di Como/Lecco/Lario

- **La notifica è obbligatoria sin dal primo giorno di attività,** indipendentemente dalla durata della missione in Svizzera, se l'attività concerne uno dei settori seguenti:

- edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia
- ristorazione
- lavori di pulizia in aziende ed economie domestiche
- servizi di sorveglianza e di sicurezza
- commercio ambulante
- settore a luci rosse (industria del sesso)
- paesaggismo (giardinaggio)

sono tenuti a notificarsi sin dal primo giorno di attività lucrativa in Svizzera, indipendentemente dalla durata del loro lavoro in Svizzera (quindi anche se effettuano un solo giorno di lavoro nell'arco dell'anno).

- **Negli altri settori,** la notifica è obbligatoria per le prestazioni di servizio in Svizzera di durata superiore a **otto giorni** per anno civile

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

La notifica deve avvenire **al più tardi otto giorni (domeniche e festività incluse) prima del previsto inizio dei lavori in Svizzera**. I lavori possono iniziare solo otto giorni dopo la notifica (esempio: se la notifica è stata effettuata il 21 luglio, i lavori non potranno iniziare prima del 29 luglio).

In **casi urgenti**, la notifica può essere effettuata in via eccezionale a più breve termine. **In tutti questi casi deve tuttavia pervenire al più tardi il giorno dell'inizio dei lavori in Svizzera.**

La notifica deve indicare e giustificare imperativamente l'esistenza di una situazione d'urgenza.

Esempi di casi urgenti:

- riparazione di un danno occorso in maniera improvvisa al fine di evitare ulteriori danni;
- ripristino macchine da lavoro, apparecchi e impianti indispensabili per il funzionamento dell'impresa, a seguito di gravi guasti o danni;
- riparazione guasti agli impianti dovuti a effetti immediati di forza maggiore;
- riparazione guasti causati all'approvvigionamento elettrico, idrico e riscaldamento;
- attività indispensabili e improrogabili per la tutela della vita e della sicurezza di persone e animali.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

La **notifica iniziale**, una volta inviata, **può essere modificata**:

- **Se la notifica iniziale è stata eseguita on line**, il cambiamento viene comunicato con esplicito riferimento alla notifica già eseguita:
 - **mediante semplice comunicazione e-mail all'Ufficio cantonale per la sorveglianza del mercato del lavoro**, prima dell'inizio dell'intervento, nei seguenti casi:
 - Posticipo della data di inizio dell'intervento;
 - Differente durata dell'intervento (riduzione o prolungamento dell'intervento);
 - Interruzione dei lavori;
 - **mediante una nuova notifica on line**, nei seguenti casi:
 - Notifica di impiego di altri collaboratori (aggiuntivi o sostitutivi rispetto a quelli già notificati); NO regola 8 giorni anteriori;
 - Ripresa dei lavori dopo un'interruzione. NO regola 8 giorni anteriori se la ripresa avviene entro 3 mesi dalla sospensione.
- **Se la notifica iniziale è stata eseguita per scritto** (posta o fax), la modifica va comunicata per fax o per e-mail, nel rispetto dei criteri sopra evidenziati.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Il Consiglio federale > Dipartimento: DFGP > SEM: Segreteria di Stato della migrazione

Pagina iniziale Mappa del sito Contatto DE FR IT EN

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Q

Temi A-Z

Entrata, soggiorno & lavoro
Integrazione & naturalizzazione
Asilo / Protezione dalla persecuzione
Affari internazionali & ritorno
Pubblicazioni & servizi
La SEM

Pagina iniziale > Entrata, soggiorno & lavoro > Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata

← Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS

Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata

Annuncio in linea Prescrizioni di notifica Moduli, indirizzi Info complementari Regno Unito

Accesso diretto alla procedura di notifica per attività lucrative di breve durata:

[Annuncio in linea](#)

 [Manuale per l'utente](#) (PDF, 8 MB, 25.12.2022)

I servizi cantonali competenti del luogo d'impiego, ovvero di lavoro in Svizzera trattano le notifiche registrate nel sistema e forniscono informazioni in caso di domande.

[Contatti delle autorità cantonali per la procedura di notifica](#)

Ultima modifica 02.05.2023

[Inizio pagina](#)

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Pianificazione e risorse
Sezione Informatica
Servizio Supporto

Procedura di notifica

Manuale per l'utente

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

Contenuto della notifica

1. Dati relativi all'impresa/al datore di lavoro
2. Inizio dei lavori, luogo e scopo della prestazione di servizio
3. Luogo d'impiego, indirizzo di contatto del datore di lavoro
4. Dati personali dei lavoratori distaccati; riferimento alla posizione INPS;
5. Attestazione dell'avvenuta notifica
6. Indirizzo della competente Autorità svizzera
7. Conferma del datore di lavoro

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

La **Procedura di notifica**, contenuta nel **Manuale per l'utente**, riportata nel sito dell'Amministrazione svizzera prevede che:

- i **Soci di società di persone e di società di capitali**, **successivi al primo**, ai fini della notifica, sono equiparati ai lavoratori dipendenti distaccati (Cfr. Procedura di notifica, punto 6.3).

“Per la notifica di più comproprietari di un'impresa (p. es. di una Sagl) raccomandiamo di stabilire previamente se il comproprietario e/o membro dell'impresa è giuridicamente subordinato al datore di lavoro (all'impresa) oppure se assume in maniera preponderante il rischio imprenditoriale e/o economico dell'impresa in questione. In funzione di ciò sarà possibile stabilire se una persona che intende fornire una prestazione in Svizzera dev'essere notificata in quanto lavoratore distaccato o lavoratore autonomo.”.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

1. Rapporto di subordinazione: in presenza di un rapporto di lavoro o di un rapporto paragonabile a un rapporto di subordinazione raccomandiamo di qualificare l'interessato come lavoratore dipendente e di notificarlo quale «lavoratore dipendente distaccato» dell'impresa. Raccomandiamo di procedere allo stesso modo nel caso di un proprietario o azionario di una società di persone o di una società di capitali come anche nel caso di un cosiddetto external managing director (ossia un amministratore che non possiede quote sociali della Sagl oppure ne possiede soltanto di marginali) ove sussista, ovvero prevalga un rapporto di subordinazione.

2. Assunzione del rischio imprenditoriale o economico: se il comproprietario e/o direttore amministrativo di un'impresa (p.es. Sagl) si fa carico in maniera preponderante del rischio imprenditoriale e/o economico e se non sussiste un rapporto di subordinazione ai sensi di un rapporto di lavoro o di un rapporto paragonabile a un rapporto di lavoro con riferimento all'impresa, raccomandiamo di notificare l'interessato quale fornitore di servizi autonomo.

È possibile notificare un'unica persona quale fornitore di servizi autonomo. Se quanto illustrato al punto 2 si applica anche ad altri comproprietari, questi devono essere notificati (per ragioni tecniche) quali «lavoratori dipendenti distaccati» dell'impresa. Nella rubrica riservata ai commenti (in fondo alla notifica) indicate in tal caso che queste persone sono parimenti comproprietarie dell'impresa e che si tratta, pertanto, di lavoratori autonomi.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

notifica

Spetta ai Cantoni esaminare i casi individuali. Se contestualmente alla valutazione di un caso individuale concreto sorgessero dei dubbi si raccomanda di consultare l'autorità cantonale competente.

Bene a sapersi:

Visualizzare le conferme. Le conferme saranno messe a disposizione nella nostra applicazione web non appena saranno state esaminate dall'autorità cantonale corrispondente. Sarete anche informati via e-mail non appena la vostra notifica sarà stata trattata e confermata. **Andando alla voce di menu Vedere conferme avrete la possibilità di visualizzare, scaricare o stampare la vostra conferma.**

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

Modello A1 INPS

I **Regolamenti UE in tema di sicurezza sociale** (Regolamento n. 883/2004 e e Regolamento n. 987/2009) si applicano anche:

- Alla Svizzera;
- Al Liechtenstein.

Al fine di evitare di essere richiesti di versare i contributi INPS in Svizzera (e nel Liechtenstein), sia i **lavoratori dipendenti** che quelli **indipendenti** devono essere muniti del **certificato A1**.

Il Certificato A1 deve essere compilato per ogni singolo cantiere e per ogni singolo periodo.

Nel caso si tratti di un lavoro discontinuo (presso uno stesso cantiere) è anche possibile chiedere il rilascio di un certificato indicando un arco di tempo medio lungo (massimo 2 mesi) purché la sede di lavoro e il committente siano sempre gli stessi.

E' altresì necessario essere muniti del **tesserino sanitario TEAM**.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

Modello A1 INPS

L'Istituto INPS Comunica Dati e Bilanci Avvisi, Bandi e Fatturazione Sedi e Contatti Assistenza ITA Accedi

125 ANNI INPS

Inserisci testo Ricerca

Pensione e Previdenza Lavoro Sostegni, Sussidi e Indennità Imprese e Liberi Professionisti

Home / Pensione e Previdenza

/ Paesi dell'Unione europea e altri Stati che applicano i Regolamenti UE di sicurezza sociale

Paesi dell'Unione europea e altri Stati che applicano i Regolamenti UE di sicurezza sociale

Tutte le informazioni che riguardano i regolamenti comunitari di sicurezza sociale, n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano ai 27 Paesi membri dell'Unione europea.

Publicazione: 22 marzo 2019 Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2022



I **Regolamenti UE di sicurezza sociale**, [n. 883 del 29 aprile 2004](#) e [n. 987 del 16 settembre 2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano ai [27 Paesi membri dell'Unione europea](#):

La normativa si applica, inoltre, a:

- Regno Unito, in applicazione dell'Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1.2.2020 (vedi circolari n. 16/2020 e n. 53/2021)
- Svizzera
- Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Stati SEE – Spazio Economico Europeo)
- cittadini degli Stati terzi (alle condizioni previste dal [regolamento \(UE\) n. 1231 del 24 novembre 2010](#) (pdf 712 KB) del Parlamento europeo e del Consiglio.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

Tessera TEAM

<https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=cureUnion eEuropea&menu=vuoto>

Ministero della Salute

Seguici su:      

Cure nell'Unione Europea

Cerca  EN

[Home](#) / Tessera europea assicurazione malattia - TEAM

Tessera europea assicurazione malattia - TEAM

Italiano | [English](#)



Condividi



Tag associati a questa pagina

- Assistenza sanitaria
- Tessera sanitaria

[Punto di Contatto Nazionale](#)

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

condizioni lavorative in Svizzera

CONDIZIONI LAVORATIVE IN SVIZZERA

Gli ispettori svizzeri chiedono che venga riconosciuta la **retribuzione svizzera**, maggiorata anche di ferie, festività e tredicesima.

Il trattamento retributivo comporta anche il riconoscimento delle ore di viaggio, dell'indennità di trasferta (se spettante), del vitto (se non viene pagato un pasto/cena da parte del datore di lavoro – con possibilità di esibire scontrini/ricevute) e l'eventuale rimborso indennità chilometrica (se il lavoratore dipendente si sposta con il proprio mezzo), così come stabilito dal CCL svizzero di riferimento.

Il tragitto frontiera cantiere e viceversa, deve essere retribuito (dipende comunque dal CCL).

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

condizioni lavorative in Svizzera

- La **prova del rispetto delle norme bilaterali** può essere data mediante il **cedolino paga**, da inviare agli Ispettori svizzeri, su richiesta;
- Sul cedolino paga, in caso di retribuzione italiana inferiore a quella svizzera deve risultare indicata la voce: “**Indennità integrativa per lavoro in Svizzera**” **specificando il numero di ore e il periodo di svolgimento**;
- E' opportuno inviare agli Ispettori anche un **prospetto di calcolo della differenza salariale** (del tipo di quello ottenuto mediante accesso al sito www.distacco.ch)

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

condizioni lavorative in Svizzera

Risposta tratta dal sito di CONFARTIGIANATO VARESE:

Nel caso in cui la prestazione in Svizzera venga svolta da soci operanti o collaboratori/coadiuvanti familiari di una impresa italiana, quali sono gli obblighi di notifica?

Anche per i soci e i collaboratori/coadiuvanti familiare bisogna effettuare gli adempimenti di notifica e compilare il modello A1 riferito al lavoro autonomo.

La legislazione Svizzera prevede che in caso di coadiuvanti familiari o soci dell'impresa sulla **fattura** emessa al committente Svizzero dovrà esserci specifica indicazione delle ore lavorate e del costo della manodopera impiegata con riferimento a tutti i collaboratori impiegati (compresi i soci o coadiuvanti familiari). L'importo indicato in fattura addebitato al committente non potrà essere inferiore al costo dei lavoratori distaccati.”.

NB: Tenuto conto che si tratta di una risposta del 2016 è opportuno verificare se la stessa è ancora valida.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

condizioni lavorative in Svizzera

L'articolo 4 della Legge del 1999 sui lavoratori distaccati afferma che:

“ [Art. 4 Eccezioni](#)

¹ Le prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per:

- a. **lavori di esigua entità;**
- b. **l'assemblaggio o la prima installazione**, se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contratto di fornitura di beni.

² Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la definizione dei lavori secondo il capoverso 1. L'entità è data dal tipo, dalla durata e dalla frequenza degli impieghi nonché dal numero dei lavoratori interessati.

³ **Il capoverso 1 non è applicabile ai settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia nonché dell'industria alberghiera e della ristorazione. Il Consiglio federale può escludere altri rami dall'applicazione del capoverso 1.”**

NB: Quanto sopra deve essere interpretato in modo molto restrittivo... Nel dubbio osservare comunque le regole sulle retribuzioni minime.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

condizioni lavorative in Svizzera

L'articolo 3 dell'Ordinanza svizzera del 2003 (e successive modifiche) sui lavoratori distaccati afferma che:

“ Art. 3 Lavori di esigua entità

¹ Per lavori di esigua entità ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge s'intendono i **lavori che, per ogni anno civile, rappresentano un massimo di 15 giorni lavorativi.**

² Il numero determinante di giorni lavorativi si ottiene moltiplicando il numero dei lavoratori distaccati per il numero dei giorni di lavoro prestato sul territorio svizzero.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

condizioni lavorative in Svizzera

L'articolo 4 dell'Ordinanza svizzera del 2003 (e successive modifiche) sui lavoratori distaccati afferma che:

“Art. 4 Assemblaggio e prima installazione

¹ Per assemblaggio o prima installazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge s'intendono i lavori:

- a. che durano meno di otto giorni;
- b. che fanno parte integrante di un contratto di fornitura di beni; per quanto concerne il valore e l'importanza, essi devono costituire una prestazione accessoria a una prestazione principale convenuta tra le parti;
- c. che sono indispensabili per la messa in servizio del bene fornito nel quadro della prestazione principale; e
- d. che sono eseguiti da lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura o di un suo subappaltatore.

² L'assemblaggio o la prima installazione comprendono anche lavori di garanzia effettuati dall'impresa di fornitura o da un subappaltatore concernenti un bene fornito.”.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

condizioni lavorative in Svizzera

VERIFICA RETRIBUZIONE MINIMA

ESEMPIO

Impresa italiana, operante nel settore della carpenteria, invia un proprio addetto in Svizzera al fine di posare dei ponteggi:

- Luogo di invio: Sion
- Giorno di invio: 4 giugno 2023
- Età dell'addetto: 35 anni
- Esperienza lavorativa: 15 anni

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

retribuzione minima svizzera

http://www.entsendung.admin.ch/cms/content/willkommen_it

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Amministrazione federale admin.ch



distacco

Distaccare lavoratori in Svizzera

Pagina iniziale | Mappa del sito | Contatti | FAQ

DE FR IT EN

Prestatori di servizi | A proposito di distacco.admin.ch | Osservazioni giuridiche

- Un mandato in Svizzera
- Le autorità svizzere
- Diritto
- Salario e lavoro
- Lavoratori
- Indipendenti
- Info

Benvenuti su distacco.admin.ch



distacco.admin.ch è un sito d'informazione dedicato al tema delle condizioni lavorative e salariali in Svizzera e nei suoi diversi Cantoni. Esso si rivolge sia alle imprese svizzere che alle imprese straniere. Inoltre, contiene molte informazioni utili anche ai lavoratori.

Il visitatore di **distacco.admin.ch** troverà pure [indirizzi di siti e di contatti](#) dove potrà ottenere ulteriori informazioni.

Se fornite una prestazione di servizio in Svizzera inviando temporaneamente dei lavoratori affinché effettuino in Svizzera una prestazione di lavoro o lavorino in una delle vostre succursali, siete tenuti a rispettare un certo numero di condizioni salariali e lavorative minime usuali nel ramo e nel luogo in cui l'attività viene svolta.

La legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali consente in effetti di verificare il rispetto delle esigenze minime in materia di salari sul mercato del lavoro svizzero. Inoltre, in caso di abuso ripetuto, permette di stabilire condizioni minime obbligatorie.

distacco.admin.ch costituisce un aiuto prezioso per i datori di lavoro stranieri che svolgono una prestazione lavorativa in Svizzera e che desiderano comportarsi correttamente, perché troveranno qui una [risposta alla maggior parte delle domande](#) poste a proposito. Le imprese apprendono ad esempio come si svolge la [procedura di notifica](#) oppure quali sono i [salari minimi](#) obbligatori da rispettare, usuali nei [rami e nei Cantoni considerati](#).

Le funzioni preferite:

| | | | |
|---|---|---|--|
| NUOVO: Quali sono le condizioni salariali e lavorative in Svizzera? Calcolare un salario | Ho bisogno di un permesso di lavoro? Obbligo d'autorizzazione | A chi posso rivolgermi per ulteriori informazioni? Indirizzi e contatti | Qual è il contratto collettivo di lavoro (CCL) applicabile e quali sono le disposizioni più importanti? CCL in breve |
|---|---|---|--|



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Amministrazione federale admin.ch



distacco

Distaccare lavoratori in Svizzera

[Pagina iniziale](#) | [Mappa del sito](#) | [Contatti](#) | [FAQ](#)

[DE](#) [FR](#) [IT](#) [EN](#)

Prestatori di servizi

A proposito di distacco.admin.ch

Osservazioni giuridiche

Un mandato in Svizzera

Le autorità svizzere

Diritto

Salario e lavoro

Salari in Svizzera

Calcolare un salario minimo

Calcolare una fascia salariale

Regolamentazione dell'orario di lavoro

Sicurezza sul lavoro e assicurazione

Lavoratori

Indipendenti

Info

Impiego in Svizzera

i Luogo d'impiego in Svizzera

i Inizio dell'impiego 

i Fine dell'impiego 

Paese di provenienza dell'impresa distaccante

i Sede dell'azienda

Indietro

Avanti



Un mandato in Svizzera

Le autorità svizzere

Diritto

Salario e lavoro

Calcolare un salario minimo

Regolamentazione dell'orario di lavoro

Sicurezza sul lavoro e assicurazione

Lavoratori

Indipendenti

Info

Individuare il CCL adatto al caso

Prima possibilità:

Selezionate direttamente dall'elenco il contratto collettivo di lavoro (CCL) adatto al caso

Indietro

Avanti

Seconda possibilità:

Indicate uno o più termini che descrivono al meglio la vostra attività professionale in Svizzera.

Termine di ricerca

Cercare

Indietro

Avanti

Due possibilità per determinare il vostro CCL:

1. Elenco dei CCL
Scegliete direttamente dall'elenco di circa 30 CCL. Quale aiuto è possibile visualizzare i campi di applicazione dei contenuti e le professioni disciplinate dai CCL.

2. CCL-ricerca per parole chiave
Indicate un termine relativo alla vostra attività. In seguito selezionate tutte le designazioni appropriate. Verranno mostrati il relativo o i relativi CCL.

Se non ottenete alcun risultato vi raccomandiamo di assicurarvi presso le autorità cantonali competenti se per la vostra attività non vi sia comunque un altro CCL di obbligatorietà generale.

Un mandato in Svizzera

Le autorità svizzere

Diritto

Salario e lavoro

Salari in Svizzera

Calcolare un salario minimo

Calcolare una fascia salariale

Regolamentazione dell'orario di lavoro

Sicurezza sul lavoro e assicurazione

Lavoratori

Indipendenti

Selezione diretta del CCL

Le vostre indicazioni:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Sede dell'azienda | Italia |
| Luogo d'impiego in Svizzera | 1950 Sion |
| Periodo di distacco | 04.06.2023 - 04.06.2023 |

Selezionate il contratto collettivo di lavoro di riferimento all'attività che intendete svolgere in Svizzera

GAV des Ausbaugewerbes der Westschweiz

- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Ulteriori informazioni
- Professioni

contatti

Service de protection des travailleurs et des relations du travail, Inspection de l'emploi

Hervé Roh, Secrétaire de la commission tripartite
Rue des Cèdres 5
1951 Sion
tel. +41(0)27 606 74 00
fax +41(0)27 606 74 04
spt@admin.vs.ch

CCL per la posa di ponteggi

- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Ulteriori informazioni
- Professioni

Prestatori di servizi

A proposito di distacco.admin.ch

Osservazioni giuridiche

Un mandato in Svizzera

Le autorità svizzere

Diritto

Salario e lavoro

Salari in Svizzera

Calcolare un salario minimo

Calcolare una fascia salariale

Regolamentazione dell'orario di lavoro

Sicurezza sul lavoro e assicurazione

Lavoratori

Indipendenti

Info

Risultato

Le vostre indicazioni:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Sede dell'azienda | Italia |
| Luogo d'impiego in Svizzera | 1950 Sion |
| Periodo di distacco | 04.06.2023 - 04.06.2023 |
| Contratto collettivo di lavoro | CCL per la posa di ponteggi |

Il seguente contratto collettivo di lavoro è valido per l'impiego da voi indicato:

CCL per la posa di ponteggi

- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Professioni

Validità del CCL

01.05.2023 - 31.03.2024

Informazioni sul CCL selezionato:

[Consultare i dettagli sul CCL](#)

[Calcolare il salario minimo](#)

[Consultare il testo originale del CCL](#) 

Personale a prestito non consentito!

Il distacco di personale è consentito unicamente qualora esso svolga la propria attività in Svizzera a nome del datore di lavoro e sotto la sua autorità. Il prestito e il collocamento di personale proveniente dall'estero non sono consentiti.

[Ulteriori informazioni](#) 

contatti

Commissione paritetica nazionale per la posa di ponteggi

c/o UNIA Solothurn
Dornacherstrasse 11
Postfach
4501 Solothurn
tel. +41(0)32 626 36 28
fax +41(0)32 626 36 25
info@pbkgeruest.ch

Service de protection des travailleurs et des relations du travail, Inspection de l'emploi

Hervé Roh, Secrétaire de la commission tripartite
Rue des Cèdres 5
1951 Sion
tel. +41(0)27 606 74 00
fax +41(0)27 606 74 04
spt@admin.vs.ch



Un mandato in Svizzera

Le autorità svizzere

Diritto

Salario e lavoro

[Salari in Svizzera](#)

Calcolare un salario minimo

[Calcolare una fascia salariale](#)

[Regolamentazione dell'orario di lavoro](#)

[Sicurezza sul lavoro e assicurazione](#)

Lavoratori

Indipendenti

Info

Calcolatore di salario minimo

▪ Vogliate inserire un'età tra 16 e 99.

Le vostre indicazioni:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Sede dell'azienda | Italia |
| Luogo d'impiego in Svizzera | 1950 Sion |
| Periodo di distacco | 04.06.2023 - 04.06.2023 |
| Contratto collettivo di lavoro | CCL per la posa di ponteggi |

[Modificare i dati inseriti](#)

Età in anni

i Professione

Esperienza professionale in anni

i Qualificazione

Visualizzare la descrizione più precisa in merito alle quattro indicazioni soprastanti:

[Visualizzare](#)

Descrizione della qualifica selezionata

Qualora questa descrizione non corrispondesse alle capacità del vostro collaboratore, vogliate scegliere un'altra professione oppure un'altra qualifica.

[Indietro](#)

[Avanti](#)

Riconoscimento della formazione professionale

L'accordo sulla libera circolazione delle persone disciplina anche il riconoscimento dei diplomi, tuttavia riguarda soltanto i diplomi statali (diplomi rilasciati direttamente da uno Stato o da entità ad esso subordinate oppure riconosciuti da organismi statali).

Le disposizioni stabilite tra la Svizzera e l'UE/AELS per il riconoscimento dei diplomi valgono esclusivamente per diplomi che permettono di svolgere direttamente una professione determinata. Se i diplomi non sono direttamente paragonabili, la [SEFRI](#) ne verifica l'equipollenza. Il sistema duale della formazione professionale praticato in Svizzera (alternanza tra formazione pratica e scuola) garantisce in genere una formazione professionale di elevata qualità.

[contatti](#)



distacco

Distaccare lavoratori in Svizzera

[Pagina iniziale](#) | [Mappa del sito](#) | [Contatti](#) | [FAQ](#)

[Deutsch](#) | [Français](#)
Italiano

Prestatori di servizi

A proposito di distacco.admin.ch

Osservazioni giuridiche

Un mandato in Svizzera

Le autorità svizzere

Diritto

Salario e lavoro

Calcolare un salario minimo

Regolamentazione dell'orario di lavoro

Sicurezza sul lavoro e assicurazione

Lavoratori

Indipendenti

Info

Calcolatore dei salari

Le vostre indicazioni:

| | |
|--------------------------------|---|
| Sede dell'azienda | Italia |
| Luogo d'impiego in Svizzera | 1950 Sion |
| Periodo di distacco | 18.04.2016 - 18.04.2016 |
| Contratto collettivo di lavoro | CCT romande du second œuvre (Menuiserie, Plâtrerie et peinture, revête-ments de sols) (non esiste in versione italiana) |

[Modificare i dati inseriti](#)

Età in anni

i Professione

Esperienza professionale in anni

i Qualificazione

Visualizzare la descrizione più precisa in merito alle quattro indicazioni soprastanti:

[Visualizzare](#)

Descrizione della qualifica selezionata

Travailleur qualifié titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'une attestation équivalente au sens de la Loi fédérale sur la formation professionnelle.

Qualora questa descrizione non corrispondesse alle capacità del vostro collaboratore, vogliate scegliere un'altra professione oppure un'altra qualifica.

[Indietro](#)

[Avanti](#)

Riconoscimento della formazione professionale

L'accordo sulla libera circolazione delle persone disciplina anche il riconoscimento dei diplomi, tuttavia riguarda soltanto i diplomi statali (diplomi rilasciati direttamente da uno Stato o da entità ad esso subordinate oppure riconosciuti da organismi statali).

Le disposizioni stabilite tra la Svizzera e l'UE/AELS per il riconoscimento dei diplomi valgono esclusivamente per diplomi che permettono di svolgere direttamente una professione determinata. Se i diplomi non sono direttamente paragonabili, la [SEFRI](#) ne verifica l'equipollenza. Il sistema duale della formazione professionale praticato in Svizzera (alternanza tra formazione pratica e scuola) garantisce in genere una formazione professionale di elevata qualità.

contatti

Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand (CPP-SOR)

Daniel Bornoz
En Budron H 6
CP 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne CH
tel. +41(0)21 657 04 19
fax +41(0)21 652 15 65
info@secondoeuvreromand.ch

| |
|--|
| Un mandato in Svizzera |
| Le autorità svizzere |
| Diritto |
| Salario e lavoro |
| Salari in Svizzera |
| Calcolare un salario minimo |
| Calcolare una fascia salariale |
| Regolamentazione dell'orario di lavoro |
| Sicurezza sul lavoro e assicurazione |
| Lavoratori |
| Indipendenti |
| Info |

Risultato

Il CCL da voi selezionato:

CCL per la posa di ponteggi

Validità del CCL

01.05.2023 - 31.03.2024

Queste prescrizioni salariali minime sono state calcolate per un collaboratore che risponde ai seguenti criteri di riferimento:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Luogo d'impiego in Svizzera | 1950 Sion |
| Età in anni | 35 |
| Esperienza professionale in anni | 15 |
| Professione | A: Caposquadra |
| Qualificazione | capo squadra |

Descrizione della qualifica selezionata:
A: Caposquadra

Salario orario minimo in CHF:

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Salario di base: | | 28.66 CHF |
| Giorni di ferie all'anno: | 25 giorni | |
| Quota ferie: | | 3.05 CHF |
| Giorni festivi all'anno: | 8 giorni | |
| Quota festività: | | 0.91 CHF |
| Tredicesima mensilità: | si | |
| Quota tredicesima: | | 2.72 CHF |

Osservazione importante

[Direttiva della SECO
concernente i salari](#) 

Copiare i risultati di questa pagina [nel formulario "comparazione tra i salari"](#)  (Excel), per eseguire ulteriori calcoli.

Tassi di cambio

[Tassi medi di cambio pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni](#) 

Fa fede il corso medio mensile pubblicato all'inizio dell'impiego. Questa regola vale indipendentemente dalla durata dell'impiego.

contatti

Commissione paritetica nazionale per la posa di ponteggi

c/o UNIA Solothurn
Dornacherstrasse 11
Dornach

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ditta che distacca il personale | Vostra ditta | | | | | | | | | |
| 6 | Durata dell'impiego | 04.06.2023 - 04.06.2023 | | | | | | | | | |
| 7 | Nome, cognome collaboratore / collaboratrice | Vostro lavoratore | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |

Paese di provenienza (dati in euro)

| | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|
| 14 | Salario di base | 20,00 | euro all'ora |
| 15 | Durata dell'impiego in giorni | 1,00 | giorni |
| 16 | Numero di pernottamenti | 0,00 | pernottamenti |
| 17 | Durata dell'impiego in ore | 7,00 | ore |
| 18 | di cui lavoro notturno | 0,00 | ore |
| 19 | | 0,00 | |
| 20 | tempo di viaggio in Svizzera | 1,00 | ore |
| 21 | Compenso sotto forma di capitale | 0,00 | euro al mese |
| 22 | Ore lavorative settimanali nel Paese di provenienza | 40,00 | ore settimanali |
| 23 | Vacanze | 20,00 | giorni |
| 24 | Giorni festivi | 0,00 | giorni |
| 25 | Indennità lavoro distaccato | 5,00 | euro per la durata dell'impiego |
| 26 | Indennità supplementare | 0,00 | euro all'ora |
| 27 | 13a mensilità | 8,33 | % di un mese di salario |
| 28 | 14a mensilità | 0,00 | % di un mese di salario |
| 29 | Assegno per ferie | 0,00 | % di un mese di salario |
| 30 | Gratifica natalizia | 0,00 | euro all'anno |
| 31 | Salario mensile | 0,00 | euro al mese |

Svizzera (dati in CHF)

| | | | |
|----|---|-------------|-----------------|
| 35 | Salario di base | 28,66 | CHF |
| 36 | Vacanze | 25,00 | giorni |
| 37 | Giorni festivi | 8,00 | giorni |
| 38 | 13a mensilità | 100,00 | % |
| 39 | 14a mensilità | 0,00 | % |
| 41 | | | |
| 42 | Tasso di cambio (da aggiornare) | giugno 2020 | 1,0658 CHF/euro |
| 43 | Importo forfetario per l'alloggio | 0,00 | CHF |
| 44 | Importo forfetario per il vitto (al giorno) | 0,00 | CHF |

Confronto salario orario

| | Retribuzione effettiva nel Paese di provenienza | | Retribuzione preventivata in Svizzera | |
|----------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|--------------|
| | CHF | euro | euro | CHF |
| Salario di base | 21,32 | 20,00 | 26,89 | 28,66 |
| Compenso sotto forma di capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| Indennità di vacanza | 1,78 | 1,67 | 2,86 | 3,05 |
| Indennità festiva | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,91 |
| 13a mensilità | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,72 |
| 14a mensilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assegno per ferie | 0,00 | 0,00 | | |
| Gratifica natalizia | 0,00 | 0,00 | | |
| Indennità supplementare | 0,00 | 0,00 | | |
| Indennità lavoro distaccato | 0,76 | 0,71 | | |
| Salario orario lordo | 23,85 | 22,38 | 33,15 | 35,33 |

| | CHF | euro |
|--|---------------|---------------|
| Differenza salario orario lordo | -11,48 | -10,77 |

| | CHF | euro |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Differenza totali | -80,36 | -75,40 |

Calcoli:

Osservazioni generali:

le infrazioni devono essere segnalate solo se si riscontra una differenza di salario nel totale finale e non in una singola posizione.

[Salario di base:](#)

La retribuzione oraria di base può essere riportata direttamente nella tabella

Se è documentato solo il salario mensile lordo, quest'ultimo deve essere diviso per il numero di ore mensili stabilite contrattualmente.

Se è noto solo il numero di ore annuali, il salario mensile lordo può essere determinato con il calcolo riportato di seguito.

Su una media di quattro anni, in un anno si contano 52 settimane: $52 \times \text{numero di ore settimanali} = \text{ore annuali}$

$\text{numero di ore annuali} / 12 = \text{numero di ore mensili}$

$\text{salario mensile lordo} / \text{numero di ore mensili} = \text{salario orario}$

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

orario di lavoro

Per ciascun lavoratore dipendente distaccato in Svizzera, soggetto all'obbligo di notifica, è necessario redigere un **prospetto giornaliero (1) delle ore di lavoro svolte**:

- Nome e cognome lavoratore dipendente
- Cantiere di impiego
- Data
- Dettaglio ore:
 - Arrivo in dogana
 - Arrivo in cantiere
 - Sospensione lavoro per pausa pranzo
 - Ripresa lavoro dopo pausa pranzo
 - Termine lavoro in cantiere
 - Arrivo in dogana
- Firma del dipendente

NB: Consigliabile la tenuta di un **apposito registro in carta libera**

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

documentazione

Riguardo ai **lavoratori dipendenti distaccati**, in caso di ispezione in cantiere, occorre essere in grado di esibire:

- Copia della conferma di notifica;
- Copia del certificato A1 INPS;
- Registro ore di lavoro;
- Copia visura camerale;
- Copia mandato e/o preventivo dei lavori da eseguire;
- Ricevuta di versamento della cauzione, se prevista per il Cantone e per il tipo di attività svolta.

In caso di richiesta da parte dell'Autorità svizzera, invio dei cedolini paga per la verifica del rispetto di minimi salariali.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

documentazione

Nel caso di **lavoratori indipendenti** soggetti all'obbligo di notifica e che dichiarano di svolgere un'attività lucrativa indipendente, essi **devono essere in grado di dimostrare la loro indipendenza** (“**Autonomia imprenditoriale**”: organizzazione d'impresa, rischio imprenditoriale, beni strumentali propri, sito internet proprio, etc.).

In caso di ispezione devono essere in grado di esibire la seguente documentazione:

- Una copia stampata della conferma di notifica;
- Il certificato A1 INPS;
- Una copia del contratto concluso con il committente; in assenza di un contratto scritto, è necessario esibire una conferma scritta da parte del committente;
- Ricevuta di versamento della cauzione, se prevista per il Cantone e per il tipo di attività svolta.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

contributi particolari

Le imprese italiane che eseguono lavori in Svizzera, con presenza in loco di lavoratori dipendenti, soci o collaboratori familiari, può essere richiesto di versare “**contributi professionali**” o “**contributi per le spese di esecuzione**”.

L'importo di tali contributi può raggiungere anche i 40 euro.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

cauzione

Nella maggior parte dei Cantoni e per quasi tutte le tipologie di attività, prima dell'inizio dei lavori vi è l'obbligo di prestare una cauzione:

- In contanti;
- O mediante garanzia irrevocabile rilasciata da una banca sottoposta all'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) o da impresa di assicurazioni operante in Svizzera.

La cauzione è prevista nel caso di **lavoratori distaccati**; in genere i lavoratori indipendenti sono esclusi dalla cauzione (verificare Cantone per Cantone).

La cauzione è finalizzata a:

- Garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- Garantire il pagamento di eventuali violazioni contrattuali;
- Garantire il pagamento del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC);
- Garantire il pagamento dei “contributi professionali” e dei “contributi per le spese di esecuzione”.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

cauzione

<http://www.handwerkerkaution.ch/it/domande-frequenti/>

Home Domande frequenti Modulo di richiesta Contatti



Déposez en 3 étapes:

- Remplissez la formulaire de demande**
Incluez l'information nécessaire pour compléter la formulaire de demande
- Signer et l'envoyer**
Imprimer la formulaire de demande, signez-la et envoyez-la au représentant commercial responsable de vous par e-mail, par fax ou par courrier
- Acte de garantie**
Suivant le montant de la prime d'assurance, un certificat de garantie sera envoyé directement au bénéficiaire

Domande frequenti

1. Che cos'è Handwerkerkaution.ch?

Handwerkerkaution.ch è una piattaforma online rivolta a tutte le imprese che forniscono servizi in Svizzera e devono soddisfare l'obbligo di cauzione. Con Handwerkerkaution.ch potrete ottenere un'assicurazione cauzionale in modo semplice e veloce. Il servizio offre un'utile alternativa alla cauzione in denaro, alla garanzia bancaria o altre soluzioni di credito onerose.

2. Che cos'è un'assicurazione cauzionale?

Un'assicurazione cauzionale è un'assicurazione stipulata per l'adempimento dell'obbligo di cauzione previsto dai contratti collettivi di lavoro sul territorio svizzero, che offre alle commissioni paritetiche la stessa garanzia di una cauzione in denaro o una fideiussione bancaria. L'assicurazione cauzionale viene garantita dalla Helvetia Assicurazioni di Basilea/San Gallo.

3. Chi può richiedere un'assicurazione cauzionale?

Possono richiederla le imprese e le commissioni paritetiche. Le nostre soluzioni puntano al massimo della semplicità, imprenditorialità e affidabilità. L'assicurazione cauzionale della compagnia Helvetia è un prodotto assolutamente legale con modalità regolamentate di versamento. Grazie all'attenta verifica della solvibilità del richiedente, la compagnia



Handwerkerkaution.ch
Un'ottima scelta!

Il vostro partner commerciale per le aziende con sede in Svizzera



RIEPILOGO ADEMPIMENTI

cauzione

La cauzione deve essere versata presso la CPC (Commissione Paritetica Cantonale).

Il suo importo varia in funzione dei lavori da eseguire:

- 5.000 franchi svizzeri per lavori di importo non superiore a 20.000 franchi svizzeri;
- 10.000 franchi svizzeri per lavori di importo superiore a 20.000 franchi svizzeri.

Tale cauzione viene svincolata al termine dell'iter di controllo degli organi ispettivi.

Risposta di Confartigianato Varese:

Ho versato una cauzione per svolgere dei lavori in Svizzera nel 2012. Non ho mai fatto la procedura per chiedere la restituzione della cauzione.

Se ricomincio a lavorare per dei clienti svizzeri e non solo in Canton Ticino, devo versare una nuova cauzione? O è valida quella già versata?

Il deposito non ha scadenza, vale per tutta la Svizzera e per più committenze, fino a quando l'azienda non ne richiede la restituzione.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

cauzione

<http://www.zkvs.ch/it/>



ZKVS Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz
CSGC Centre suisse de gestion des cautions
UCSC Ufficio centrale svizzero per le cauzione

[DE](#) [FR](#) **[IT](#)** [EN](#)

START

CAUZIONI

DIRITTO

FAQ

CONTATTO

CHI SIAMO

Informazioni importanti sull'obbligo di cauzione in Svizzera

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

cauzione

<http://www.zkvs.ch/it/>

Contratti collettivi di lavoro

In numerosi settori le condizioni di lavoro in Svizzera sono regolamentate attraverso contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi di lavoro vengono stipulati per conto dei datori di lavoro dalle rispettive associazioni professionali e per conto dei lavoratori da parte dei sindacati coinvolti. In base alla legge concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, i contratti collettivi di lavoro non sono vincolanti soltanto per i membri delle associazioni che stipulano il contratto, ma sono validi per tutte le aziende nazionali e straniere e per i loro lavoratori attivi nel relativo settore.

Obbligo di cauzione

Molti di questi contratti collettivi di lavoro prevedono l'obbligo di cauzione. L'obbligo di cauzione serve ad assicurare gli obblighi del datore di lavoro derivanti dal contratto collettivo di lavoro nei confronti delle parti che lo hanno stipulato. Conseguentemente una cauzione deve essere depositata da tutte le aziende nazionali e straniere che sono attive nel rispettivo settore.

Un contratto collettivo di lavoro viene gestito da una commissione paritetica. Fra i suoi compiti vi sono il controllo del rispetto del contratto collettivo di lavoro, l'applicazione dei costi di esecuzione, la richiesta delle cauzioni e l'erogazione di sanzioni in caso di violazione del contratto collettivo di lavoro.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

cauzione

<http://www.zkvs.ch/it/>

Ufficio centrale svizzero per le cauzioni (UCSC)

Praticamente tutte le commissioni paritetiche il cui contratto collettivo di lavoro comporta un obbligo di cauzione hanno incaricato della gestione delle cauzioni l'UCSC per le cauzioni. L'UCSC è un dipartimento della AMS Arbeitsmarkt-Services AG di Pratteln ed è specializzato nella gestione delle cauzioni. L'UCSC si occupa su incarico delle commissioni paritetiche di un'applicazione e di una amministrazione omogenee dell'obbligo di cauzione (soprattutto richiesta, gestione, rivendicazione e richiesta di restituzione delle cauzioni).

Tipi di cauzione

In Svizzera un'azienda deve depositare una cauzione una sola volta. Tale cauzione vale quindi in tutta la Svizzera indipendentemente dal luogo di attività e dalle attività concretamente svolte. Una cauzione può essere fornita attraverso un versamento in CHF o EUR su un conto vincolato (la cosiddetta cauzione in contanti) o depositando una garanzia bancaria o assicurativa. Le banche e le assicurazioni che forniscono la garanzia devono fondamentalmente sottostare all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

cauzione

<http://www.zkvs.ch/it/>

Deposito prima dell'inizio dell'attività lavorativa

La cauzione va fornita prima dell'inizio dell'attività lavorativa. L'UCSC richiede individualmente alle aziende interessate, via e-mail, via fax o per lettera ed allegando un opuscolo informativo e un modello di atto di garanzia, di produrre la cauzione; inoltre le informa riguardo all'obbligo di cauzione. Ciononostante è responsabilità di ogni azienda preoccuparsi che prima dell'inizio dell'attività lavorativa sia stata prodotta o fornita una cauzione valida, anche qualora non sia ancora stata emanata la richiesta da parte dell'UCSC. In caso contrario l'azienda, se si verifica un controllo, corre il rischio di incorrere in una sanzione contrattuale per mancanza della cauzione.

Perché esiste l'obbligo di cauzione?

Cosa devo fare se sono soggetto all'obbligo di cauzione? La cauzione deve essere depositata in contanti?


Troverete la risposta a questa e ad altre domande nei diversi opuscoli relativi al vostro settore. Vi invitiamo a leggere accuratamente i rispettivi opuscoli.

CONTROLLA >

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

cauzione

<http://www.zkvs.ch/it/>



DE FR **IT** EN

START **CAUZIONI** DIRITTO FAQ CONTATTO CHI SIAMO

Ricerca del settore

Scegliete attività o settore, in cui siete attivi.

Attività

Industria

Selezionate il luogo d'attività

Seleziona codice postale, luogo o cantone, in cui siete attivo.

Inserisca il codice postale (1234) o il luogo

Cantone

Scegliete un'attività o settore ed un cantone.

Link al [Panoramica obbligo di cauzione](#).

Questo sito web utilizza i cookie per permettervi di ottenere più velocemente i risultati delle vostre ricerche. [Voglio saperne di più](#)

Accetto

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

cauzione

<http://www.zkvs.ch/it/>

L'obbligo di cauzione vige per tutte le aziende/per tutti i datori di lavoro nazionali e stranieri che eseguono lavori in Svizzera nei settori professionali di cui sopra.

Provvediamo ad informare per iscritto via e-mail, via fax o per lettera le aziende/i datori di lavoro interessate/i riguardo all'obbligo di cauzione contemplato dal CCL e dichiarato di obbligatorietà generale, richiedendo al contempo di depositare una cauzione prima dell'inizio dei lavori.

Il deposito della cauzione ancora prima dell'inizio dell'attività lavorativa rimane comunque di responsabilità dell'azienda e non dipende dal fatto che si sia ricevuto o meno l'invito da parte dell'UCSC.

Tutte le informazioni sull'esatta procedura relativa alla cauzione sono indicate negli opuscoli di cui prima.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

dichiarazione qualifiche professionali

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri.html>

Il Consiglio federale > DEFR > SEFRI

Carrello acquisti Contatto Pagina iniziale Mappa del sito DE FR IT EN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Attualità Politica ERI **Formazione** Scuole universitarie Ricerca ed Innovazione Pubblicazioni e Servizi La SEFRI

In primo piano > **Formazione** > Riconoscimento dei diplomi esteri

< Formazione

Riconoscimento dei diplomi esteri

Riconoscimento e autorità competenti

Prestatori di servizi (massimo 90 giorni per anno civile)

Diplomi svizzeri all'estero

Riconoscimento diplomi ucraini

Modulo di contatto

Riconoscimento dei diplomi esteri



Per molte professioni il diploma conseguito all'estero dev'essere riconosciuto dall'autorità competente. Il riconoscimento può essere richiesto sia da persone residenti nell'UE – con la quale la Svizzera collabora strettamente nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali – sia da persone provenienti da Paesi terzi.

Videos



L'essenziale in breve – Le prime domande da porsi



RIEPILOGO ADEMPIMENTI

dichiarazione qualifiche professionali

<https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri.html>

In Svizzera, dal 1° settembre 2013 i cittadini dell'UE /AELS devono **dichiarare preventivamente la prestazione di servizi nell'ambito di una professione regolamentata** alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Questa procedura permette alle autorità competenti di verificare in modo uniforme e accurato le **qualifiche professionali dei prestatori di servizi** dell'UE/AELS.

Garantisce inoltre che le qualifiche dei prestatori di servizi siano adeguate e sufficienti. Ciò è particolarmente importante nel settore sanitario e della pubblica sicurezza e contribuisce a tutelare meglio i consumatori.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

Professioni regolamentate

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/professioni-regolamentate.html>

Il Consiglio federale > DEFR > SEFRI

Carrello acquisti Contatto Pagina iniziale Mappa del sito DE FR **IT** EN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Attualità Politica ERI **Formazione** Scuole universitarie Ricerca ed Innovazione Pubblicazioni e Servizi La SEFRI

In primo piano > **Formazione** > Riconoscimento dei diplomi esteri > Riconoscimento e autorità competenti > Professioni regolamentate e note informative

< Riconoscimento dei diplomi esteri

Riconoscimento e autorità competenti

Autorità competenti per il riconoscimento

Professioni regolamentate e note informative

Procedura presso la SEFRI

Basi legali

Domande frequenti (FAQ)

Professioni regolamentate e note informative



- Professioni regolamentate
- Note informative

Elettricità

(Installatore elettricista, controllore elettricista, montatore elettricista)

Data:

Marzo 2013, ultimo aggiornamento marzo 2018

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC¹), i cittadini dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche professionali se la professione che sono abilitati ad esercitare nel loro Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota informativa spiega qual è la regolamentazione svizzera nel settore in questione. Per «regolamentazione della professione» si intendono tutte le condizioni formative che devono essere soddisfatte per poter esercitare una determinata professione. Ciò significa che una professione regolamentata può essere esercitata solo da chi è in possesso di una formazione specifica, definita all'interno del sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri che intendono esercitare una professione regolamentata in Svizzera devono pertanto chiedere il riconoscimento delle loro qualifiche.

Il titolare di qualifiche professionali estere che intende esercitare un'attività diversa da quelle descritte in questa nota informativa (ossia una professione non regolamentata) è libero di farlo senza dover chiedere alcun riconoscimento. In questo caso la probabilità di trovare un impiego o, per i liberi professionisti, di ottenere dei mandati, dipende unicamente dalla situazione sul mercato del lavoro.

Le particolarità della procedura per i **prestatori di servizi** (diversa da quella applicata a chi intende stabilirsi durevolmente in Svizzera) sono descritte alla fine del presente documento.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

Installazione impianti elettrici

www.esti.admin.ch/it/

Il Consiglio federale > DATEC > ESTI

Pagina iniziale Contatto DE FR IT EN

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Q Ricerca

| Temi | Documentazione | L'ESTI |
|------|----------------|--------|
| ▼ | ▼ | ▼ |

[Pagina iniziale](#) > [ESTI pagina iniziale](#)

ESTI pagina iniziale

[FAQ in relazione al Coronavirus \(in continuo aggiornamento\)](#)

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

L'ESTI è l'autorità di sorveglianza e di controllo per gli impianti elettrici, che non sottostanno all'Ufficio federale dei trasporti UFT. L'ESTI provvede affinché tali impianti vengano pianificati, costruiti e sottoposti ad adeguata manutenzione, in modo sicuro e nel rispetto dell'ambiente. Tali impianti includono impianti ad alta tensione, impianti a bassa tensione e impianti a corrente debole.

Le attività dell'ESTI hanno lo scopo di assicurare la sicurezza degli impianti elettrici per le persone, animali e le cose. L'ESTI s'impegna anche a garantire un utilizzo sicuro dell'elettricità, facendo mantenere la sicurezza degli impianti e prodotti elettrici in Svizzera ad un livello tecnico elevato. Inoltre l'ESTI, nella sua funzione di autorità di sorveglianza o autorità tecnica competente, vigila in modo che gli impianti elettrici vengano progettati, costruiti, eserciti e smantellati nel rispetto dell'ambiente e tenendo conto degli interessi della pianificazione territoriale così come quelli di terzi. Le attività di sorveglianza e controllo dell'ESTI comprendono impianti ad alta e bassa tensione, a corrente debole, così come la sorveglianza del mercato dei prodotti elettrici. L'ESTI tiene una sua propria contabilità ed è sottoposto alla sorveglianza del dipartimento federale DATEC.



News

 Tutte

informato e connesso

[Twitter](#) [LinkedIn](#) [Xing](#)

23.05.2023

[Comunicati stampa Sorveglianza del mercato 2022 - Aumento degli apparecchi elettrici non conformi sul mercato](#)

12.05.2023

 [Rapporto di infortunio n. 2023-0501 Scopertura di cavi](#)

06.09.2022

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

settore costruzioni edili – Canton Ticino

In assenza di una legislazione federale in materia, compete ai Cantoni regolamentare la **professione di impresario costruttore**. Attualmente, **soltanto il Cantone Ticino** ha deciso di regolamentarla.

La Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) disciplina l'esecuzione dei lavori edili anche nel settore privato.

Nei casi seguenti è prevista l'**iscrizione all'albo cantonale**:

- imprese di costruzione che intendono eseguire **lavori edili** i cui costi preventivabili siano superiori a 30.000 franchi svizzeri;

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

settore costruzioni edili – Canton Ticino

- Operatori specialisti che intendono eseguire lavori nei seguenti settori:
 - della posa d'acciaio d'armatura;
 - dell'esecuzione di casserature;
 - dell'esecuzione di murature in cotto e in pietra;
 - dell'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini);per opere del valore superiore ai 10.000 franchi svizzeri.

L'iscrizione è immediatamente obbligatoria per l'esecuzione di tutti i lavori sopra menzionati ed è subordinata all'esistenza di determinati requisiti professionali e personali.

Per informazioni rivolgersi al LEPICOSC.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

settore costruzioni edili

<http://www4.ti.ch/index.php?id=54430>

 Repubblica e Cantone Ticino

www.ti.ch/albo  

Albo delle imprese

TEMA [ALBO DELLE IMPRESE](#) [SPORTELLO](#) [BASI LEGALI](#)

Tema



www.ti.ch/albo

Contatti LEPICOSC

Commissione di vigilanza della LEPICOSC
Viale Portone 4
6500 Bellinzona

tel. +41 91 825 42 49
fax +41 91 825 42 51

Persona di contatto
Monica Deluz

Orari

Lunedi, martedì,
giovedì e venerdì:
dalle 14.00 alle 17.00

Mercoledì:
dalle 09.00 alle 11.30

Informazioni

 **Importante novità**
[Modifica RLEPICOSC](#)

 **Ricerca**
[Per impresa, per titolare, per domicilio](#)

 **Formulari**
[Imprese, operatori, conferme annuali, ...](#)

GESTIONE FISCALE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO

LINK per ulteriori approfondimenti:

- Normativa francese: <https://www.legifrance.gouv.fr/>
- Normativa fiscale svizzera: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home.html>
- Distacco di personale in Francia: <https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries-posting-of-employees/>
- Distacco di personale in Svizzera: https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/schwarzarbeit/Arbeit_korrekt_melden/Pflichten_Arbeitgebenden/Auslaenderrecht/Entsendung_Schweiz.html